

XIX legislatura

A.S. 1867:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Aprile 2026

n. 352



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2026). Nota di lettura, «A.S. 1867: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL352, aprile 2026, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR.....	1
Capo I GOVERNANCE PER IL PNRR.....	1
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR</i>).....	1
Articolo 1-bis (<i>Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione</i>).....	3
Articolo 2, commi 1-4 (<i>Proroga di incarichi e strutture riferiti all'attuazione del PNRR; ampliamento di dotazione organica della Presidenza del Consiglio</i>).....	3
Articolo 2, commi 5 e 6 (<i>Proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	14
Articolo 2, comma 7 (<i>Proroga della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>)	15
Articolo 2, comma 8 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR</i>).....	18
Articolo 2, comma 9 (<i>Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria</i>)	18
Articolo 2, commi 10- 11-bis (<i>Proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO)</i>)	21
Articolo 2, comma 12 (<i>Risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	23
Articolo 2, commi 13-14-bis (<i>Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria</i>)	30
Articolo 2, comma 15 (<i>Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia</i>)	33
Articolo 2, comma 16 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo</i>)	34
Articolo 2, comma 17 (<i>Dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione</i>)	34
Articolo 2, comma 18 (<i>Incarichi dirigenziali presso il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici</i>)	35
Articolo 2, commi 19-21 (<i>Facoltà assunzionali Ministero della giustizia</i>)	37
Articolo 2, comma 21-bis (<i>Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura</i>)	37
Articolo 2, comma 21-ter (<i>Procedura selettiva per assistente di settore tecnologico presso la Presidenza del Consiglio</i>)	38
Articolo 2, comma 21-quater (<i>Stabilizzazione personale giustizia amministrativa</i>).....	38
Articolo 2, comma 21-quinquies (<i>Modifiche alla disciplina delle valutazioni ambientali</i>). 39	
Articolo 2, comma 21-sexies (<i>Incarichi dirigenziali Ministero dell'università e della ricerca</i>)	39
Articolo 2, commi da 21-septies a 21-decies (<i>Procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale</i>)	40

Articolo 3, commi 1-3 e 8-9 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR</i>)	40
Articolo 3, commi 4-6, 6-bis e 7 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR</i>)	44
Capo II DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR.....	48
<i>Sezione I DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR</i>	48
.....	48
Articolo 4 (<i>Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo</i>)	48
Articolo 4, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater (<i>Disposizioni in materia di età massima per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta</i>).....	54
Articolo 4-bis (<i>Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici</i>)	54
.....	54
<i>Sezione II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR.....</i>	55
Articolo 5 (<i>Misure in materia di regimi amministrativi</i>)	55
Articolo 5-bis (<i>Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale</i>)	59
Articolo 6 (<i>Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori</i>).....	60
Articolo 7 (<i>Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità</i>)	65
.....	65
Articolo 7-bis (<i>Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico</i>)	70
Articolo 8 (<i>Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese</i>).....	76
Articolo 9 (<i>Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale</i>)	77
Articolo 10 (<i>Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione</i>)	78
Articolo 11 (<i>Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali</i>)	81
Articolo 12 (<i>Misure urgenti in materia di microimprese</i>).....	88
Articolo 13 (<i>Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche</i>)	90
Articolo 14 (<i>Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti</i>)	92
Articolo 14-bis (<i>Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti</i>)	93
Articolo 15 (<i>Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare</i>).....	94
<i>Sezione III DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA</i>	94
Articolo 16, commi 1-4 e 6 (<i>Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione</i>).....	94

Articolo 16, comma 5 (<i>Risorse per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria</i>)	98
Articolo 16, commi da 6-bis a 6-septies (<i>Istituzione di tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	100
Articolo 17 (<i>Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR</i>)	102
Articolo 17-bis (<i>Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello</i>)	109
Sezione IV DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO ..	110
Articolo 18 (<i>Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR</i>)	110
Articolo 19 (<i>Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito</i>)	118
Sezione V DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA ..	124
Articolo 20 (<i>Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR</i>).....	124
Articolo 21, commi 1-4-ter (<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR; deroghe ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i contratti di ricerca, allorché in presenza di risorse a ciò destinate dal PNRR o di provenienza “esterna” alla finanza pubblica</i>).....	127
Articolo 21, commi 5-8-bis (<i>Scuole di specializzazione per le professioni legali e Dottorati</i>)	128
Articolo 21-bis (<i>Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca</i>)	131
Sezione VI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.....	132
Articolo 22 (<i>Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR</i>).....	132
Articolo 23 (<i>Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR</i>)	141
Articolo 23-bis (<i>Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea</i>)	147
Articolo 24 (<i>Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 – Componente 4 del PNRR</i>)..	147
Sezione VII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI	159

Articolo 25 (<i>Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	159
Articolo 26 (<i>Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR</i>)	163
Sezione VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE.....	165
Articolo 27 (<i>Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR</i>)	165
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE	169
Capo I DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE	169
Articolo 28 (<i>Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>)	169
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....	178
Capo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	178
Articolo 29 (<i>Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale</i>)	178
Articolo 30 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	182
Articolo 31 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	187

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

CAPO I GOVERNANCE PER IL PNRR

Articolo 1 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

Il comma 1, al fine di rafforzare il monitoraggio sul conseguimento dei traguardi e obiettivi finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che i soggetti attuatori degli interventi provvedano a rendere disponibile, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, unitamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sull'effettiva capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento, ovvero l'evidenza dell'esistenza di eventuali criticità rispetto a tale conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituitivi prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, con riferimento agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni o i contratti di appalto ovvero gli atti di obbligo degli interventi previsti dai citati investimenti e ancora in esecuzione, rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, inclusi quelli il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dispone che il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato al 30 giugno 2026, con sostituzione automatica delle clausole difformi come previsto dall'articolo 1339 del codice civile. La disposizione prevede altresì che, nel caso in cui gli interventi in parola siano ultimati successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non si procede al riconoscimento di premi di accelerazione. Si introduce quindi una deroga alla norma dell'articolo 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36 del 2023), che prevede in via generale che, nel caso di proroga legittima del termine di conclusione dei lavori, il premio sia corrisposto, a far data dal termine originariamente previsto nel contratto, anche qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletino gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il

monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, continuando ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 3 affida al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato lo sviluppo delle necessarie funzionalità del citato sistema informatico «ReGiS» a supporto degli adempimenti di cui al comma 2 anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, ivi comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico. A tal fine, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, nonché di altre società a prevalente partecipazione pubblica.

Il comma 4 dispone che agli adempimenti di cui al presente articolo si provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto della norma specificando che la disposizione è volta a rafforzare il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne la definitiva attuazione, neutralità e, a tal fine, chiarisce il meccanismo volto a definire il tracciamento dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi. In particolare, con riferimento al comma 3, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato provvede a implementare le funzionalità del sistema Regis ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 2 e anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, potendosi, a tal fine, avvalere di società a prevalente partecipazione pubblica, tra cui Sogei S.p.A. Per l'adeguamento dei sistemi informatici per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici resta fermo quanto previsto dal comma 754 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199¹.

La RT conclude sottolineando che, sotto il profilo finanziario, l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le Amministrazioni interessate e i soggetti attuatori provvedono agli adempimenti prescritti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente, come espressamente indicato nella clausola di neutralità finanziaria fissata al comma 4.

¹ Ai sensi del citato comma 754 dell'articolo 1, la modifica del cronoprogramma degli Accordi per la coesione, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, è consentita nei limiti delle disponibilità annuali di cassa di cui al comma 750 del medesimo articolo 1. Il comma 750 prevede che, al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo a favore della contabilità di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, possano essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto delle informazioni e dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Non si formulano osservazioni anche con riferimento al comma 1-*bis*, stante la natura ordinamentale della norma.

Articolo 1-bis
(Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione)

La disposizione, introdotta in prima lettura, aggiungendo le nuove lettere *c-bis*) e *c-ter*) al comma 21 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, conferisce ulteriori compiti alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Nello specifico, in considerazione delle esigenze di monitoraggio e coordinamento delle misure di semplificazione connesse all'attuazione del PNRR, si prevede che la stessa: formuli osservazioni e proposte in materia di semplificazione normativa e di semplificazione delle procedure amministrative; elabori una relazione annuale sui processi di semplificazione normativa e amministrativa.

La disposizione, inserita nel corso della prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, premesso che il provvedimento richiamato è corredato di clausola di invarianza finanziaria e considerato che alcuni dei nuovi compiti (quale l'elaborazione di una relazione annuale) non appaiono rimodulabili, andrebbero fornite informazioni circa le risorse di cui dispone la Commissione al fine di verificarne l'adeguatezza per l'espletamento dei nuovi compiti. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 14, comma 20, della legge n. 246 del 2005, alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

Articolo 2, commi 1-4
(Proroga di incarichi e strutture riferiti all'attuazione del PNRR; ampliamento di dotazione organica della Presidenza del Consiglio)

Il comma 1 dispone la proroga al 31 dicembre 2026 della durata degli incarichi dirigenziali se con scadenza anteriore di livello generale o non generale conferiti alla struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alle unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR. Inoltre proroga al 31 dicembre 2029 la durata di siffatte unità di missione ovvero strutture di livello dirigenziale nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Analoga proroga è dettata per il personale non dirigenziale loro assegnato in servizio, quanto ad efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o altro analogo istituto. Per gli incarichi dirigenziali in quegli organismi, il medesimo termine vale per il conferimento in deroga rispetto ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente sul pubblico impiego. Per l'attuazione del comma è autorizzata la spesa di 24,64 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Il comma 1-*bis*, introdotto durante la prima lettura, proroga al 2029 alcune deroghe sugli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR. In particolare, viene esteso fino al 31 dicembre 2029 il meccanismo che consente di applicare quote fino al 12 per cento della dotazione organica dei dirigenti per coprire posti presso soggetti attuatori del PNRR. Inoltre, Viene differito al 31 dicembre 2029 il termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale connessi all'attuazione del PNRR. Viene, inoltre, disposto che gli incarichi già conferiti per meno di tre anni e con scadenza entro il 31 dicembre 2026 siano automaticamente rideterminati in tre anni dalla loro efficacia.

Il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto in prima lettura, consente dal 2026 al 2029 il rinnovo degli incarichi dirigenziali conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.

Il comma 1-*quater* – anch'esso introdotto in prima lettura – modifica la disciplina che ha previsto, in via transitoria, che i lavoratori dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici possano essere posti in posizione di comando o distacco presso pubbliche amministrazioni; la novella di cui al presente comma differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine massimo per l'utilizzo, nell'ambito delle suddette fattispecie, del personale in oggetto e prevede che, nel rispetto di tale limite temporale, i comandi o distacchi – di durata non superiore a un anno, come dispone la norma già vigente – siano rinnovabili.

Il comma 1-*quinquies*, introdotto durante la prima lettura, attribuisce a comuni, province, città metropolitane e regioni la facoltà di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, tutti gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali dagli stessi conferiti, mediante il ricorso a risorse proprie di bilancio e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge n. 296 del 2006, nonché ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 2 amplia la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di ventisei unità di personale non dirigenziale (cat. A), da assumere con concorso pubblico per titoli ed esami da effettuare non prima del 2027 mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato (con apposito punteggio riconosciuto all'eventuale esperienza professionale maturata presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri o presso le unità di missione ovvero le strutture di livello dirigenziale delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR e con destinazione in servizio, finché essa operi, presso la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri). Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 2.468.636 per l'anno 2027, di cui 224.422 per spese di funzionamento ed euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 3 prevede che per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la corresponsione dei compensi dovuti, per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'erogazione dei buoni pasto al personale di cui al medesimo comma 2.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a euro 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 3)

l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che l'articolo contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi relativi ai progetti di investimento e alle riforme inclusi nel PNRR nonché l'efficiente gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dalla normativa euro unitaria.


In tale contesto, il comma 1, primo periodo, proroga al 31 dicembre 2026, laddove la relativa scadenza sia anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alle Unità di missione per il PNRR (ivi compresa la Struttura di missione istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano, alla Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La proroga in discorso avrà effetto limitatamente a quegli incarichi la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2026. Tale previsione, che riguarda n. 14 unità di personale di livello dirigenziale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la proroga di detti contratti avviene a valere sulle risorse già stanziare a legislazione vigente per il conferimento dei predetti incarichi fino alla data del 31 dicembre 2026. Si fa riferimento, in particolare, alle previsioni normative istitutive della Struttura di Missione PNRR (articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023), dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento delle regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 77 del 2021) e delle Unità di missione presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR (articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021).

Il secondo periodo del comma 1 in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2029 della durata delle predette Unità di missione per il PNRR – ad eccezione della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla quale si provvede ai sensi del successivo comma 7 –, nonché della Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Struttura di missione PNRR operante

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Nucleo PNRR Stato-Regioni operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali strutture continuano a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività connesse alla gestione degli interventi, ovvero di razionalizzazione e revisione normativa fino al 31 dicembre 2029.


Di seguito la RT illustrano i costi analitici derivanti dal secondo periodo del comma 1:

a) euro 11.509.759 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga delle Unità di missione operanti presso le Amministrazioni centrali e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri indicate nella tabella seguente. Tale importo tiene conto esclusivamente degli oneri relativi agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale in cui le dette Unità di missione si articolano e non include anche i costi legati al personale in servizio, in quanto già immesso nei ruoli delle Amministrazioni di riferimento all'esito delle procedure di stabilizzazione da queste ultime espletate successivamente all'avvio dell'operatività degli Uffici in discorso. L'importo complessivo è stato determinato sulla base della dotazione di personale dirigenziale previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n.77 del 2021, secondo cui ciascuna struttura di missione di livello dirigenziale generale è articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, per un totale di 14 uffici di livello dirigenziale generale e 42 uffici di livello dirigenziale non generale, secondo il seguente elenco che evidenzia gli oneri complessivi per ciascuna amministrazione interessata ad esclusione della struttura di missione operante presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al cui finanziamento si provvede ai sensi del comma 7, come di seguito rappresentato:



Pertanto, gli oneri relativi alle Unità di missione operanti presso le Amministrazioni centrali (ad esclusione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica disciplinato al comma 7) risultano quantificati in euro 8.998.702 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mentre gli oneri derivanti dalla proroga delle Unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri risultano di euro 2.511.057 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029;

b) euro 9.649.820 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023. Il predetto onere è stato quantificato tenendo conto del contingente di personale che attualmente compone la struttura: n. 6 Dirigente I° fascia, n. 12 Dirigenti II° fascia, n. 39 unità di personale non dirigenziale di categoria A (di cui n. 26 unità di personale di prestito e n. 13 unità di personale di ruolo) come di seguito rappresentato:



c) euro 1.858.798 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. I suddetti oneri sono stati quantificati, in coerenza con la norma istitutiva del Nucleo di cui all'articolo 33, commi 4 e 7, del decreto-legge n. 152 del 2021 sulla base del contingente di personale ivi individuato come di seguito rappresentato:

Nucleo PNRR Stato – Regioni		
Dirigente I fascia	1	311.491
Dirigente II fascia	2	350.352
Personale non dirigenziale prestato da PCM	10	896.955
Ministeri o altre PA compresi enti locali – A1		
Esperti		300.000
Totale		1.858.798

d) euro 1.625.695 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 derivanti dalla proroga dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021. I suddetti oneri sono stati quantificati tenendo conto del seguente contingente di personale che compone l'Unità: n. 1 Dirigente I fascia, n. 2 Dirigenti II fascia, n. 2 unità di livello non dirigenziale di prestito extra PA da inquadrare in AF1, n.3 unità non dirigenziale di prestito Categoria A e n.3 unità non dirigenziale di prestito Categoria B da PA prudenzialmente stimati in fascia F3 e 7 esperti, come di seguito rappresentato:

Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

Dirigente I fascia	1	311.491
Dirigente II fascia	2	350.352
Personale non dirigenziale prestito extra PA – A1	2	179.391
Personale non dirigenziale prestito da PCM Ministeri o altre PA – A3	3	281.004
Personale non dirigenziale prestito da PCM Ministeri o altre PA – B3	3	238.057
Esperti	7	265.400
Totale		1.625.695

Il terzo periodo proroga alla data del 31 dicembre 2029 i provvedimenti di comando, fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto riguardanti il personale assegnato alle suddette unità e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, salva la possibilità per le amministrazioni di provenienza di richiedere la revoca dei provvedimenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alla sua attuazione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il quarto periodo prevede che presso le suddette strutture di missione e presso la Struttura di missione PNRR del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la cui operatività risulta prorogata al 31 dicembre 2029 dal secondo periodo del comma 2 e dal comma 7, sarà possibile conferire incarichi dirigenziali, sia di livello generale che non generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino al 31 dicembre 2029. La disposizione trova copertura a valere sulle risorse stanziare per la proroga delle strutture di missione.


Il comma 2, per rafforzare la capacità operativa della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede l'indizione, da parte della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, di un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all'assunzione, a tempo indeterminato e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2023 (pari a n. 65 unità di personale non dirigenziale), da concretizzare in data non anteriore al 1° gennaio 2027, di 26 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in una categoria non superiore al livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per tale personale è prevista la destinazione in servizio presso la citata Struttura di missione. La disposizione, nel rinviare ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti di partecipazione, prevede anche l'incremento della dotazione organica di personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nella misura di 26 unità.

A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, di euro 2.468.636 per l'anno 2027, di cui euro 224.422 per spese di funzionamento e di euro 2.266.657, di cui euro 22.443 per spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2028.

Il comma 3 autorizza la spesa di 118.204 euro annui a decorrere dal 2027 ai fini della corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario (euro 74.160 annui) e alla

corresponsione dei buoni pasto (euro 44.044,00 annui) per il nuovo personale assunto all'esito della procedura selettiva di cui al comma precedente.

Di seguito il dettaglio della quantificazione degli oneri recati dai commi 2 e 3:



Gli oneri di funzionamento sono stati calcolati utilizzando quale parametro il 10% della spesa complessiva di personale nel primo anno di reclutamento e l'1% della medesima spesa per gli anni successivi (a regime).

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, euro 27.230.912 per l'anno 2027, euro 27.028.933 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 ed euro 2.384.861 annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

- a) quanto a euro 500.000 per l'anno 2026, a 18.232.210 per l'anno 2027, a euro 18.030.231 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro 2.384.861 annui decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a euro 8.998.702 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando: 1) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 779.346 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 771.994 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 890.283 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 811.938 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 5) l'accantonamento

relativo al Ministero dell'interno per euro 902.742 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 6) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 741.851 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 853.151 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 829.354 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 782.140 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 818.494 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029; 11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 817.409 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti ed entrate correnti/minori spese correnti:

<i>(milioni di euro)</i>														
Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1		Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso i Ministeri co.1	personale	S	C		9,0	9,0		9,0	9,0		9,0	9,0
			effetti riflessi	E	TC					4,4	4,4		4,4	4,4
		Proroga delle Unità di missione per il PNRR operanti presso la Presidenza del consiglio dei ministri co.1	personale	S	C		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
			effetti riflessi	E	TC					1,2	1,2		1,2	1,2
		Proroga della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2029 – co.1	personale	S	C		7,5	7,5		7,5	7,5		7,5	7,5
			effetti riflessi	E	TC					3,7	3,7		3,7	3,7
			funzionamento e missione	S	C		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4
			esperti	S	C		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7
		Proroga del Nucleo PNRR Stato-Regioni (operante presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) sino al 2029, di cui all'art. 34, c. 1, del D.L. 152/2021 – co.1	personale	S	C		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6
			effetti riflessi	E	TC					0,8	0,8		0,8	0,8
			esperti	S	C		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
		Proroga dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri co.1	personale	S	C		1,4	1,4		1,4	1,4		1,4	1,4
			effetti riflessi	E	TC					0,7	0,7		0,7	0,7
			esperti	S	C		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3

Co.	Letta.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028		
2		Assunzione di 26 unità di personale non dirigenziale da destinare alla Struttura di missione PNRR, di cui all'art. 2, del D.L. 13/2023		S	C		2,2	2,2		2,2	2,2		2,2	2,2	
			effetti riflessi	E	TC					1,1	1,1		1,1	1,1	
			spese concorsuali	S	C	0,5			0,5			0,5			
			funzionamento	S	C		0,2	0,02		0,22	0,02		0,22	0,02	
3			straordinari	S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
			straordinari – effetti riflessi	E	TC					0,04	0,04		0,04	0,04	
			buoni pasto	S	C		0,04	0,04		0,04	0,04		0,04	0,04	
4	a)	Copertura Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art.1, c. 200, della L. 190/2014		S	C	-0,5	-18,2	-18,0	-0,5	-18,2	-18,0	-0,5	-18,2	-18,0	
	b), 1)	Copertura Riduzione Tabella A	MIMIT	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
	b), 2)		MLPS	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
	b), 3)		GIUSTIZIA	S	C		-0,9	-0,9		-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	
	b), 4)		MIM	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
	b), 5)		INTERNO	S	C		-0,9	-0,9		-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	
	b), 6)		MIT	S	C		-0,7	-0,7		-0,7	-0,7		-0,7	-0,7	
	b), 7)		MUR	S	C		-0,9	-0,9		-0,9	-0,9		-0,9	-0,9	
	b), 8)		MASAF	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
	b), 9)		MIC	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
	b), 10)		SALUTE	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	
	b), 11)		TURISMO	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, si prende atto dei dati forniti dalla RT. Si rileva tuttavia che l'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021 ha previsto uno stanziamento fino al 2026 di 17,57 milioni di euro annui per le strutture di missione e dirigenziali competenti per il PNRR, mentre i dati forniti prevedono una spesa inferiore e pari a 11,5 milioni di euro annui. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la RT non include i costi legati al personale in servizio, in quanto già immesso nei ruoli delle Amministrazioni di riferimento all'esito delle procedure di stabilizzazione da queste ultime espletate successivamente all'avvio dell'operatività degli Uffici in discorso. Sul punto sarebbero utili chiarimenti.

Per quanto riguarda la stima degli oneri per la proroga all'anno 2029 della struttura di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 77/2021 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione), si osserva che tale norma aveva autorizzato fino al 2026 una spesa di 0,4 milioni di euro annui, mentre secondo la RT gli oneri della

struttura ammontano a 1,6 milioni di euro annui: sul punto andrebbero forniti chiarimenti.

Le spese per le altre strutture prorogate di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 152/2021 (Nucleo PNRR Stato-Regioni) e all'articolo 2 del decreto-legge n. 13/2023 (Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) sono invece sostanzialmente in linea con gli stanziamenti autorizzati fino al 2026.

Sui commi 1-*bis* e 1-*ter* andrebbero fornite conferme in merito al contenuto ordinamentale delle disposizioni, nel senso che il loro effetto è destinato a trovare comunque attuazione nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

Sul comma 1-*quater*, nel presupposto che le disposizioni in esame trovino applicazione nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 70, comma 12, del T.U.P.I., concernenti la distribuzione degli effetti finanziari tra l'Amministrazione utilizzatrice e quella di appartenenza, non ci sono osservazioni.

Sul comma 1-*quinquies*, che consente la proroga fino alla fine del 2026 degli incarichi attribuiti da regioni, città metropolitane, province e comuni, si ricorda che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, espressamente derogato dalla disposizione, limita la spesa per personale a tempo determinato alla metà di quella registrata nel 2009 e che la RT e il prospetto riepilogativo vi associavano effetti di risparmio permanenti. Tuttavia - considerato che secondo la norma la nuova spesa per le proroghe di incarichi citate si computa ai fini della determinazione della capacità assunzionale ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 - non si formulano osservazioni, non determinandosi un ampliamento della spesa complessiva.

Analogamente sul comma 2, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla RT che consentono di confermare e verificare la quantificazione degli importi delle spese autorizzate, non si formulano osservazioni.

Sui profili di copertura di cui al comma 4, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rileva che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Fondo spese indifferibili), presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028. Sul punto, fermo restando che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo è stato accantonato², in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente per l'anno 2026 alla voce di copertura in esame, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate con finalità di copertura finanziaria anche per ciascuna delle annualità successive, tenuto conto delle

² Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., interrogazione capitolo 3076 dello stato di previsione del MEF al 19 febbraio 2026.

ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 14 e 18 dell'articolo in esame, nonché dal comma 7 del successivo articolo 3.

Per quanto attiene alla seconda modalità di copertura a carico dei fondi speciali, non si hanno osservazioni in merito all'adeguatezza della copertura finanziaria indicata in quanto ciascuno degli accantonamenti dei fondi speciali oggetto di utilizzo reca le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto, per quanto concerne gli accantonamenti di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'interno e dell'università e della ricerca, delle ulteriori riduzioni disposte, rispettivamente, dall'articolo 25, comma 5, dal comma 12, lettera *d*), del presente articolo e dall'articolo 20, comma 1.

Articolo 2, commi 5 e 6

(Proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 5 dispone che per le finalità di cui al comma 1, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere prorogati, per un contingente massimo di n.39 unità, fino al 31 dicembre 2026.

Il comma 6 prevede che agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2026, di cui euro 350.000 per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT ribadisce che la disposizione prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di proroga della durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, per un contingente massimo di 39 unità.

In particolare, sul comma 6, si assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 5, pari a euro 2.250.000 per l'anno 2026 in relazione ai contratti degli esperti e ad euro 350.000 per spese di funzionamento, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

La quantificazione dei costi tiene conto del fatto che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano sottoscritti 39 contratti da esperti, di cui 16 aventi profilo *senior*, 14 aventi profilo *middle* e 9 aventi profilo *junior*, suscettibili, per effetto dell'entrata in vigore del presente decreto, di perdurare fino al 31 dicembre 2026.

Il decreto interministeriale del 26 giugno 2023 n. 203 e l'avviso permanente per l'invio di manifestazioni di interesse all'inserimento nella *short list* di esperti

nell'ambito del contingente previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 152 del 2021 e dal D.M, 203 del 26.06.2023 n. 128178 del 3 agosto 2023 hanno individuato gli importi per ciascuna delle tre figure, stabilendo un compenso di 70.000 euro per le figure *senior*, di 55.000 euro per le figure *middle* e di 40.000 euro per le figure *junior*.

In relazione a quanto precede, il costo annuale per assicurare che possa operare presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'intero anno 2026 lo stesso numero di esperti in essere al 2025 risulta essere pari a 2.250.000 euro.

PROFILO	N. ESPERTI	IMP. UNITARIO	TOTALE
Senior	16	70.000 €	1.120.000 €
Middle	14	55.000 €	770.000 €
junior	9	40.000 €	360.000 €
TOT	39	TOT	2.250.000 €

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
5	Estensione al 31 dicembre 2026 della possibilità di conferimento degli incarichi attribuiti agli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 34, del D.L. 152/2021	S	C	2,3			2,3			2,3		
	spese di funzionamento	S	C	0,4			0,4			0,4		
6	Riduzione Tabella A – MASE	S	C	-2,6			-2,6			-2,6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione dei dati e degli elementi forniti dalla RT, che dimostrano che gli importi appaiono coerenti con quelli relativi alla proroga da ultimo operata dall'articolo 19, comma 3, numeri da 1) a 3), del decreto-legge n. 13 del 2023, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, considerato che agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2026, di cui 350.000 euro per spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, accertato che l'accantonamento oggetto di utilizzo reca le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 7

(Proroga della struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2029 la struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come articolata ai sensi dell'articolo 17-*sexies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Ai fini della relativa attuazione, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale e non generale stabiliti ai

sensi dell'articolo 17-*sexies* del decreto-legge n. 80 del 2021. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT rileva che norma in esame dispone la proroga, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'articolazione prevista dall'articolo 17-*sexies* del decreto-legge n.80 del 2021 (una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi).

La copertura degli oneri finanziari derivanti dalla disposizione viene parzialmente realizzata rendendo indisponibili, per il triennio 2027-2029, nella dotazione organica del citato Ministero, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano finanziario a tre delle sei unità dirigenziali non generali che la medesima disposizione proroga.

Ai rimanenti oneri, pari a euro 1.506.299 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

Di seguito la quantificazione del costo dei posti di funzione dirigenziale di livello generale per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 (Tabella 1).

TABELLA 1

--

Nella tabella che segue è, invece, rappresentato il costo, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, di n.3 posti di funzione dirigenziale di livello non generale.

TABELLA 2

--

Nel prospetto seguente è illustrato il costo relativo alla proroga della Struttura di missione, per il triennio in esame tenendo conto dell'utilizzo, a parziale compensazione del predetto costo, delle risorse finanziarie corrispondenti all'indisponibilità presso il MASE di 3 posti di dirigente di seconda fascia:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori e minori oneri di spesa corrente/ maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	Nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
7	Proroga, sino al 31 dicembre 2029, della Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui all'art. 8, c. 1, del D.L. 77/2021		S	C		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5
		effetti riflessi	E	TC					0,7	0,7		0,7	0,7
	Riduzione Tabella A – MASE		S	C		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5		-1,5	-1,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerati i dati e gli elementi forniti dalla RT - che danno conto degli oneri complessivi derivanti dalla proroga, correlati al differimento operativo di n.3 posti di funzione dirigenziale generale e di n.6 posti di funzione dirigenziale non generale - non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, la norma fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa in esame, pari a 1.506.299 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In proposito, dal momento che l'accantonamento oggetto di utilizzo reca le occorrenti disponibilità, non si hanno osservazioni.

Articolo 2, comma 8

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR)

Il comma 8 modifica l'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2023, che ha autorizzato una spesa di euro 45.000 per il 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano, nonché per ulteriori attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, ivi compreso il supporto tecnico ai soggetti attuatori. La novella, fermi restando gli importi autorizzati, interviene sulle finalità della spesa autorizzata introducendo, con riguardo ai compiti di verifica e monitoraggio, il riferimento anche alle attività d'indirizzo ai soggetti attuatori e alle attività di coordinamento istituzionale e relazionali.

La RT, relativamente alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia che la norma provvede ad estendere l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste.

Rileva che tale disposizione introduce una modifica di carattere tecnico-funzionale, che non incide sul quadro complessivo delle risorse già stanziato, ma ne consente un impiego più razionale ed efficiente. L'obiettivo è assicurare che le risorse assegnate possano effettivamente sostenere tutte le attività funzionali al presidio e alla corretta attuazione del PNRR, ivi incluse quelle di tipo operativo, logistico, organizzativo, istituzionale e relazionale.

Conseguentemente, le previsioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, stante il contenuto ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermata anche dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 9

(Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica nella realizzazione degli interventi PNRR sulla infrastruttura ferroviaria)

Il comma 9 autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026 al fine di assicurare lo svolgimento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR. Agli

oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT conferma che la disposizione è volta ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile, validazione delle rendicontazioni e monitoraggio procedurale degli interventi rientranti nella Missione 3, Componente 1 (Infrastrutture ferroviarie), del PNRR. Nello specifico, la norma autorizza la spesa di euro 700.000 per l'anno 2026 per potenziare le strutture preposte ai controlli di II livello e al monitoraggio fisico-finanziario degli investimenti.

L'onere complessivo, quantificato in euro 700.000 per l'anno 2026, è stato determinato ipotizzando l'acquisizione di servizi di supporto specialistico esterno necessari per far fronte al picco di attività di rendicontazione previsto nell'esercizio 2026 (fase conclusiva di numerosi interventi PNRR).

La RT riporta di seguito gli elementi di dettaglio utili ai fini della verifica di congruità dell'autorizzazione di spesa di cui alla presente disposizione, sulla base di apposito preventivo di spesa richiesto a RAM S.p.A., specializzata nei servizi di supporto specialistico esterno:

a) il costo totale per la realizzazione delle attività previste per l'assistenza tecnica della misura M3C1 del PNRR fino al 31 dicembre 2026, risulta pari a € 700.463,00 (IVA inclusa) arrotondato per difetto a € 700.000,00 IVA inclusa, come dal seguente prospetto:

Tabella costi totali	
Personale	434.150,00 €
Altri costi	140.000,00 €
Imponibile	574.150,00 €
IVA 22%	126.313,00 €
TOTALE	700.463,00 €
TOTALE arrotondato per difetto	700.000,00 €

b) per lo svolgimento delle suddette attività, per la durata complessiva di 11 mesi (dal mese di febbraio 2026 fino al 31 dicembre 2026) sono previsti costi di personale per euro 434.150,00, come dal prospetto che segue, ove è indicata la stima complessiva dell'utilizzo delle risorse per profilo professionale:

Tabella riepilogativa				
Numero risorse	Livello professionale	Costo giornata/uomo	Totale gg/uomo	Totale costo del personale
3	SPM	652,00 €	110	71.720,00 €
3	PM	488,00 €	180	87.840,00 €
4	SP	414,00 €	180	74.520,00 €
4	P	247,00 €	810	200.070,00 €
TOTALE			1280	434.150,00 €

c) per lo svolgimento delle suddette attività, è prevista la spesa di euro 140.000 (si veda voce “Altri costi”) che afferiscono, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute in relazione a: costi per materiali di cancelleria; costi per visure camerali e altri approfondimenti collegati alle attività di istruttoria affidate; costi per attività di comunicazione o spese legali; altri costi di produzione, affidamento esterno di servizi per consulenze necessari per il supporto specialistico.

Fornisce, di seguito, il cronoprogramma delle attività ipotizzato:

Diagramma attività		2026											
		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Linea 1	monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa												
Linea 2	verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa, tecnica e contabile												
Linea 3	monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi												
Linea 4	verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti												
Linea 5	verifica formale del "report dell'ingegnere indipendente" sull'avanzamento di ciascun investimento in relazione ai diversi passaggi intermedi e finali, prima della trasmissione dei dati alla Commissione europea												

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 700.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nel bilancio triennale 2026-2028. Il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità e la copertura non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti:

												<i>(milioni di euro)</i>		
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto				
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028		
9	Potenziamento delle strutture preposte all'attività di verifica delle rendicontazioni e di monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito della Missione 3, Componente 1, del PNRR da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	S	C	0,7			0,7			0,7				
	Riduzione Tabella A – MIT	S	C	-0,7			-0,7			-0,7				

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere indicato è limitato all'entità della autorizzazione di spesa, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla RT che consentono di verificare la congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della stessa, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, posto che agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa in esame, pari a 700.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio

triennale 2026-2028, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertato che detto accantonamento reca le necessarie disponibilità, non si formulano osservazioni.

Articolo 2, commi 10- 11-bis
(Proroga di accordi quadro, convenzioni e contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO))

Il comma 10 proroga con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR gli accordi quadro, le convenzioni quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cc*) e *dd*), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, aventi ad oggetto l'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l'affidamento di servizi applicativi in ottica *cloud* e l'affidamento di servizi di *demand* e di *project management office* (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per effetto di una modifica approvata in prima lettura, si dispone che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro sono incrementati fino al 50 per cento del loro valore iniziale, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento è autorizzato a condizione che riguardi accordi quadro, convenzioni o contratti quadro diversi da quelli per i quali un analogo incremento sia stato già disposto da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto dal presente comma, gli aggiudicatari degli accordi quadro, delle convenzioni e dei contratti quadro possono esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 10-*bis*, inserito in prima lettura, stabilisce che la proroga dell'Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento dei servizi applicativi in ottica *cloud* si applica a tutti i lotti scaduti o in scadenza.

Il comma 11 dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono individuate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, le iniziative di supporto attivabili per assicurare l'adempimento degli obblighi di attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo a quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cc*) e *dd*), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi di *demand* e *PMO* ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale.

È stabilito che agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sulle risorse destinate alla misura 1.9 «Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR» della Missione 1, Componente 1, del PNRR finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*.

Il comma 11-*bis* – anch'esso introdotto durante l'esame svoltosi in prima lettura – prevede la possibilità, nel caso di esaurimento delle graduatorie regionali relative a specifici profili professionali, di riassegnare il personale relativo ad altri profili professionali, al fine di consentire il completo utilizzo delle graduatorie e il completamento del piano di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato autorizzate dalla normativa vigente, per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise,

Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e per il Dipartimento per le politiche di coesione, nel limite massimo complessivo di 2.200 unità. Si specifica infine che dall'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT relativa al testo iniziale rileva che il comma 10, al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo nella fase di gestione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi inclusi nel Piano, proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti i vigenti accordi quadro, convenzioni e i contratti quadro relativi all'affidamento di servizi applicativi *in cloud*, di servizi di *Demand* e di *PMO* ovvero di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale, da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Evidenzia che la proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione, pur nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In termini finanziari, segnala che l'estensione del 50% del *plafond* degli strumenti Consip non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i corrispondenti oneri finanziari saranno posti a carico, nei limiti della relativa disponibilità, dei quadri economici riferibili ai singoli accordi, convenzioni o contratti quadro oggetto di proroga.

Quindi, evidenzia che il comma 11 demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione, entro il limite di 100 milioni di euro complessivi, di iniziative di supporto da attivare per assicurare l'attuazione e rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, con particolare riguardo ai quelli inseriti a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché per dare attuazione alle finalità di cui al comma 10, ivi compresa l'indizione di nuove procedure di gara da parte di Consip S.p.A. per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd), dell'allegato I.1 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, finalizzati all'affidamento da parte delle amministrazioni centrali, titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, di servizi applicativi in ottica *cloud* e di servizi di *demand* e *PMO* ovvero all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale.

Conclude segnalando che, in termini finanziari, gli oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, sono fissati nel limite massimo di 100.000.000,00 euro. Tale importo sarà coperto a valere sulle risorse riferibili all'Investimento 1.9 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, "Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR", finanziata dal Fondo *Next Generation EU-Italia*, che presenta, ai sopra riferiti fini, idonea disponibilità.

Le modifiche al comma 10 e il comma 10-*bis* sono al momento sprovviste di RT.

Al riguardo, sul comma 10, dal momento che la RT assicura che l'estensione del 50 per cento del *plafond* degli strumenti Consip non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i corrispondenti oneri finanziari saranno posti a carico, nei limiti della relativa disponibilità, dei quadri economici riferibili ai singoli accordi, convenzioni o contratti quadro oggetto di proroga, nulla da osservare.

Sulle integrazioni disposte al comma 10 e sul comma 10-*bis*, visto il tenore essenzialmente procedurale delle disposizioni, la cui operatività si esplicherà nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del PNRR, nulla da osservare.

In merito al comma 11, pur prendendo atto di quanto riferito RT, si rileva l'opportunità di fornire il dettaglio dell'insieme degli strumenti convenzionali di cui viene disposta la proroga, evidenziando gli impegni finanziari in corso, lo stato di avanzamento delle relative attività, nonché l'impatto finanziario atteso dalla medesima proroga tenuto conto della prevista estensione del *plafond* di spesa; ciò al fine di poter valutare la sostenibilità dell'intervento in esame, con particolare riguardo a quanto affermato dalla RT circa la neutralità finanziaria dello stesso, in relazione all'entità delle risorse disponibili rinvenienti nell'ambito del PNRR e di altri strumenti finanziari europei. Tali informazioni dovrebbero essere fornite tenendo conto anche degli interventi disciplinati dal comma 11 che destina, nel limite di 100 milioni di euro, specifiche risorse PNRR a finalità che appaiono analoghe a quelle previste dal comma 10. In questo quadro, dovrebbe essere infine precisato l'esercizio finanziario a cui si riferisce il predetto limite di 100 milioni di euro, posto che lo stesso non risulta indicato nel testo del provvedimento.

Sul comma 11-*bis*, nel presupposto che le assunzioni avranno luogo nei limiti delle risorse già previste dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 12 ***(Risorse per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il comma 12 modifica l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 al fine di incrementare le dotazioni del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti normativi diretti ad ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e disciplinato dalla medesima disposizione. In particolare, le originarie dotazioni, indicate nell'assetto già vigente, in euro 28.000.000 per il 2026 e in euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027, sono aumentate a euro 49.700.000 (+21.700.000 euro) per il 2026, a euro 51.200.000 (+17.200.000 euro) per il 2027 e a euro 56.200.000 annui (+22.200.000 euro) a decorrere dal 2028. Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per il 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dal 2027 al personale non direttivo e non dirigente. Gli oneri recati dalla disposizione sono indicati pari a euro 21.700.000 per il 2026, a euro 17.200.000 per il 2027 e a euro 22.200.000 annui a decorrere dal 2028, e agli stessi si provvede nei termini indicati, per cui si provvede:

a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2,

lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 2008;

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250;

d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.


La RT riferisce che il comma 12 incrementa di euro 21.700.000 per l'anno 2026, di euro 17.200.000 per il 2027 e di euro 22.200.000 a decorrere dal 2028, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con l'obiettivo di agevolare la definizione del nuovo percorso di carriera del personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo. Le risorse complessive ammontano a euro 49.700.000 per l'anno 2026, a euro 51.200.000 per l'anno 2027 e a euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dal 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente.

Agli oneri si provvede:

a) quanto a euro 3.300.000 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, di cui euro 1.050.000 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e quanto a euro 2.250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con imputazione alle risorse di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;


Trattasi di autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento delle posizioni organizzative per il personale direttivo che ad oggi non sono state istituite, in quanto non è stato adottato il decreto interministeriale (Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Pubblica Amministrazione) di individuazione delle stesse.

Nella tabella sottostante, si indicano i capitoli/piani gestionali interessati:



b) quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2008.

Dal prospetto che segue si evince l'andamento pluriennale delle fonti di alimentazione del fondo di amministrazione relativamente alle risorse certe e stabili, al netto degli utilizzi ad oggi contrattualizzati a regime.



Nella tabella sottostante, si indicano i capitoli/piani gestionali interessati:

--

c) quanto a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250.

Dal prospetto che segue si evince l'andamento pluriennale delle fonti di alimentazione del fondo di produttività relativamente alle risorse certe e stabili, al netto degli utilizzi ad oggi contrattualizzati a regime.

--

Nella tabella sottostante, si indicano i capitoli/piani gestionali interessati:

--

d) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2026 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riporta i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori/minori entrate tributarie correnti

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
12		Incremento del Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'art. 6, c. 3, del D.L. 25/2025	S	C	21,7	17,2	22,2	21,7	17,2	22,2	21,7	17,2	22,2	
			effetti riflessi	E	TC				10,5	8,3	10,8	10,5	8,3	10,8
	a)	Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 relative allo stanziamento connesso all'istituzione delle posizioni organizzative di cui all'art. 17-bis, c. 2, lett. c), D.Lgs. 97/2017	S	C	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	
			effetti riflessi	E	TC				-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
		Utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 relative allo stanziamento per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 20, c.9, DL 76/2020	S	C	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	
			effetti riflessi	E	TC				-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	b)	Utilizzo delle risorse del fondo di amministrazione di cui all'art. 6, DPR 250/2010 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007	S	C	-12,9	-13,4	-13,4	-12,9	-13,4	-13,4	-12,9	-13,4	-13,4	
			effetti riflessi	E	TC				-6,3	-6,5	-6,5	-6,3	-6,5	-6,5
	c)	Utilizzo delle risorse certe e stabili del fondo di produttività di cui all'art. 5, DPR 250/2010 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007	S	C	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
			effetti riflessi	E	TC				-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
	d)		Riduzione Tabella A – INTERNO	S	C	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0		-5,0

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la norma incrementa di euro 21.700.000 per il 2026, di euro 17.200.000 per il 2027 e di euro 22.200.000 annui a decorrere dal 2028, le dotazioni del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti

normativi diretti ad ottimizzare le funzioni e i compiti svolti dal personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, provvedendo alla relativa copertura finanziaria, nei termini indicati dalla medesima disposizione. Sotto il profilo contabile, andrebbero fornite indicazioni in merito al capitolo di spesa e al piano gestionale interessato dagli stanziamenti in questione nel bilancio dello Stato 2026-2028, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalle disposizioni è limitato all'entità dell'incremento delle dotazioni del citato Fondo, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che le disposizioni non si configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso tecnico nei termini indicati dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, in quanto si limitano a individuare l'ammontare di disponibilità di bilancio da utilizzare ai fini dell'attuazione della disposizione in commento.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria (lettera *a*)), mediante utilizzo delle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 5 del DPR n. 250/2010, va evidenziato che la RT indica che l'utilizzo delle suddette risorse incide sul capitolo di spesa 1801, piani gestionali n. 5 e 6, in misura pari, rispettivamente, a euro 611.808 e a euro 2.486.812,36, e sul capitolo 1820, piano gestionale n. 2, in misura pari a euro 211.379,05, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Per quanto attiene all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2020³, citata dalla norma, la riduzione opera invece sul capitolo 1801, piano gestionale n. 5, in misura pari a euro 410.324,04, e sul piano gestionale n. 6, in misura pari a euro 1.695.553,88, nonché sul capitolo 1820, piano gestionale n. 2, in misura pari a euro 144.122,08; per quanto attiene alle risorse imputate all'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 97 del 2017, il citato capitolo 1801 viene ridotto, con riferimento al piano gestionale n. 5, per un ammontare pari a 191.484,55 euro e, con riferimento al piano gestionale n. 6, per un ammontare pari a 791.258,48 euro, mentre il capitolo 1820, piano gestionale n. 2, viene ridotto per un ammontare pari a 67.256,97 euro.

In tale quadro, nell'ambito del bilancio triennale dello Stato 2026-2028, la dotazione del capitolo 1801, piano gestionale n. 5 (Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione su competenza accessorie), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, reca una dotazione iniziale pari a 57.770.177 euro per l'anno 2026, a 56.949.531 euro per l'anno 2027 e a 57.467.410 euro per l'anno 2028; il piano gestionale n. 6 (Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione su competenze

³ La norma citata ha previsto che per il potenziamento dell'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fosse incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro 3.390.243 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni "organizzative" della carriera non direttiva dei Vigili del fuoco.

fisse) dello stesso capitolo 1801 reca una dotazione iniziale pari a 17.329.752 euro per l'anno 2026, a 17.438.025 euro per l'anno 2027 e a 17.503.359 euro per l'anno 2028; il piano gestionale n. 2 (Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione) del capitolo 1820 reca una dotazione iniziale pari a 20.291.179 per l'anno 2026, a 20.002.935 euro per l'anno 2027 e a 20.884.133 euro per l'anno 2028.

Ciò posto, rilevando la sostanziale correttezza dei dati rilevati in merito alle dotazioni e alle disponibilità di competenza a valere sui capitoli/P.G. richiamati dalla RT, alla data di entrata in vigore del decreto-legge⁴, poiché che le autorizzazioni di spesa richiamate sono destinate al finanziamento delle posizioni organizzative per il personale direttivo che ad oggi non sono state istituite non essendo stato adottato il relativo decreto interministeriale di istituzione, andrebbe acquisita una conferma in merito all'effettiva entità delle disponibilità indicate.

In merito alla seconda modalità di copertura (lettera *b*)) mediante utilizzo delle risorse certe e stabili del Fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del DPR 29/11/2007, si evidenzia che la RT dà conto dell'andamento pluriennale delle fonti di alimentazione del predetto Fondo relativamente alle risorse certe e stabili, al netto degli utilizzi ad oggi già contrattualizzati a regime.

In tale quadro, nel richiamare quanto già evidenziato con riferimento alle disponibilità del piano gestionale n. 5 del capitolo 1801 e del piano gestionale n. 2 del capitolo 1820 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, si fa presente che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, il piano gestionale n. 4 del capitolo 1801 reca una dotazione iniziale pari a 168.651.938 euro per l'anno 2026 – di cui già accantonati, per il 2026, 53,1 milioni di euro – nonché a 172.433.362 euro per l'anno 2027 e a 174.508.028 euro per l'anno 2028, tutti disponibili per competenza. Ciò premesso, pur prendendo atto della ricostruzione riportata nella RT e nel rilevare che la natura degli stanziamenti oggetto di riduzione appare coerente rispetto alle finalità cui le predette risorse sono destinate, andrebbe fornita conferma in ordine alla effettiva entità delle disponibilità, anche in via permanente, delle risorse indicate a copertura.

Per quanto attiene alla terza modalità di copertura (lettera *c*)), si segnala che le risorse del Fondo di produttività di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 2010 sono già utilizzate ai sensi della lettera *a*) del comma in esame e, pertanto, per la ricostruzione della normativa si fa rinvio a quanto già rilevato *supra*.

Dalla tabella riportata nella RT, le risorse, al netto degli utilizzi disposti con l'accordo integrativo nazionale del 24 settembre 2024 relativamente ad attività di studio e ricerca, ammontano a 1.123.950,11 euro per l'anno 2026, a 1.234.186,11 euro per l'anno 2027, a 1.301.482,11 euro per l'anno 2028, a 1.385.905,11 euro per l'anno 2029, a 1.466.738,11 euro per l'anno 2030 e a 1.469.109,11 euro per l'anno 2031.

⁴ Si segnala, che ad un'interrogazione al *DATAMART/RGS* al 18 febbraio 2026, il capitolo 1801/p.g. 5 indicava una disponibilità di competenza di 57,2 milioni di euro per il 2026, mentre il p.g. 6 del medesimo capitolo indicava 13,6 milioni di euro di disponibilità di competenza. I dati relativi al capitolo 1820/p.g.2 indicano una disponibilità di competenza di 20,1 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema *Datamart /RGS*, Interrogazione capitoli/autorizzazioni di spesa, capitoli 1801 e 1820.

Secondo quanto riportato, all'attuazione della disposizione in esame sono destinate le risorse iscritte sul piano gestionale n. 6 del capitolo 1801 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per un importo pari a 376.789,75 euro a decorrere dall'anno 2026. Corrispondentemente, si prevede una riduzione pari a 91.183,12 euro a decorrere dall'anno 2026 delle risorse iscritte sul piano gestionale n. 5 del medesimo capitolo 1801 e una riduzione pari a 32.027,13 euro a decorrere dall'anno 2026 del piano gestionale n. 2 del capitolo 1820 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. A tale proposito, pur rilevando che la natura degli stanziamenti oggetto di riduzione risulta coerente con le finalità cui le predette risorse sono destinate, andrebbero comunque fornite conferme in ordine alla loro effettiva disponibilità, anche in via permanente.

Quanto alla quarta modalità di copertura (lettera *d*)), dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità, anche alla luce della riduzione disposta dall'articolo 2, comma 4, lettera *b*), numero 5), non ci sono osservazioni.

Articolo 2, commi 13-14-bis **(Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria)**

Il comma 13 reca modifiche e integrazioni all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 92 del 2024 che disciplina la nomina e l'attività del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. La norma, in particolare, prevede che:

- l'avvalimento di stazioni appaltanti e di società partecipate dallo Stato, che in base al testo previgente del comma 4 del suddetto articolo, poteva essere attuato dal Commissario a titolo gratuito, mediante la stipula di appositi protocolli, possa essere ora disposto dallo stesso Commissario nel limite di euro 2.700.000 nel 2026 e di euro 5.300.000 nel 2027 (lettera *a*));
- la durata dell'incarico del Commissario straordinario sia estesa dal 31 dicembre 2026, prevista dal testo previgente del comma 6 della disposizione, al 31 dicembre 2027 (lettera *b*));
- l'aumento da 5 a 10 del numero massimo di componenti del contingente di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da altri soggetti pubblici, di cui si può avvalere il Commissario, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza (lettera *c*), n. 1);
- il riconoscimento al personale non dirigenziale della struttura di supporto, dell'indennità di amministrazione prevista per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo, altresì, con riguardo agli esperti, la non applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che vieta nelle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi (di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali e di governo di enti) a titolo oneroso a soggetti collocati in quiescenza, nonché il conferimento ai medesimi soggetti di incarichi dirigenziali o direttivi a titolo gratuito aventi durata superiore a un anno. La disposizione mantiene, altresì, ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e agli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (lettera *c*), n. 2).

Il comma 14 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera *a*), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, cui si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere *b*) e *c*), numeri 1) e 2) è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per

l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 14-*bis* consente la proroga, fino a un massimo di ventiquattro mesi, dei contratti dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel programma di edilizia penitenziaria e del Piano nazionale complementare di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in scadenza al 31 dicembre 2026. Tale proroga è prevista anche in deroga ai limiti di età per i collocamenti a riposo, nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili ai sensi della legislazione vigente.

La RT ribadisce che il comma 13 prevede:

- alla lettera *a*) la sostituzione delle parole “a titolo gratuito” con la previsione di oneri quantificati nel limite di euro 2.700.000 nell'anno 2026 e di euro 5.300.000 nell'anno 2027 per il ricorso al supporto di stazioni appaltanti qualificate o società partecipate, posti a carico dello stanziamento del Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria. L'onere trova copertura sulle risorse già previste e stanziare a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi e rientra nei parametri di spesa programmata;

- alla lettera *b*) la proroga del termine di operatività del Commissario straordinario al 31 dicembre 2027 e della relativa struttura;

- alla lettera *c*) il rafforzamento della struttura della struttura di supporto mediante:

- a) l'aumento da cinque a dieci unità del personale in posizione di distacco, senza che da ciò derivino maggiori oneri, in quanto il trattamento economico ordinario rimane a carico delle amministrazioni di provenienza;
- b) il riconoscimento dell'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale non dirigenziale distaccato;
- c) l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 per gli esperti, così consentendo la possibilità di avvalersi anche di soggetti in quiescenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i relativi oneri rientrano nel medesimo limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 92 del 2024.

Gli oneri derivanti dalle lettere *b*) e *c*) connesse alla proroga dell'incarico del Commissario straordinario, alla relativa struttura di supporto e al riconoscimento della citata indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale non dirigenziale distaccato sono indicati nella tabella seguente:

Voci di costo	2026	2027
Compenso commissario straordinario		265.400
Missioni		250.000
Esperti		400.000
Spese di funzionamento		80.000
Indennità di Presidenza per le 10 unità della struttura	117.253	117.253
Oneri complessivi di funzionamento	117.253	1.112.653

Gli oneri di cui alla lettera *a*), concernenti il ricorso, entro limiti predeterminati, al supporto di stazioni appaltanti qualificate e di società partecipate, non configurano spese

di funzionamento della struttura commissariale, bensì costi strettamente connessi e strumentali all'attuazione degli interventi di edilizia penitenziaria ricompresi nel Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024.

Tali oneri trovano pertanto copertura nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi inclusi nel sopra citato Programma, senza alterazione del volume complessivo della spesa autorizzata e senza effetti espansivi sulla finanza pubblica.

In relazione al comma 14, conferma che ivi si prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 13, lettera a), nel limite di euro 2.700.000 per l'anno 2026 e di euro 5.300.000 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi previsti dal Programma di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2024. Prevede inoltre che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, lettere b) e c), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa di 117.253 euro per l'anno 2026 e di 1.112.653 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che presenta sufficienti disponibilità.

Il comma 14-bis è al momento sprovvisto di **RT**

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti: in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
13	b)- c)	Proroga del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-bis, del D.L. 92/2024		S	C	0,1	0,3		0,1	0,3		0,1	0,3	
			effetti riflessi	E	TC				0,1	0,1		0,1	0,1	
		Struttura di supporto al commissario	esperti	S	C		0,4			0,4			0,4	
			spese di funzionamento	S	C		0,1			0,1			0,1	
			spese di missione	S	C		0,3			0,3			0,3	
		Struttura di supporto al commissario (Indennità di Presidenza per le 10 unità della struttura)		S	C		0,1			0,1			0,1	
effetti riflessi	E		TC					0,1			0,1			
14		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art.1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,1	-1,1		-0,1	-1,1		-0,1	-1,1		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT fornisce il dettaglio degli oneri connessi alla proroga dell'incarico del Commissario straordinario e della relativa Struttura di supporto (spese di missione, esperti e spese di

funzionamento) nonché al riconoscimento della citata indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale non dirigenziale distaccato.

Per i profili di copertura finanziaria, facendo presente che il secondo periodo del comma 14 fa fronte agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo periodo, pari a 117.253 euro per l'anno 2026 e a 1.112.653 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, verificata la disponibilità a valere sullo stanziamento richiamato, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse anche per la successive annualità, tenuto conto delle ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dai commi 4, lettera *a*), e 18 dell'articolo in esame, nonché dal comma 7 del successivo articolo 3⁵.

Sul comma 14-*bis*, trattandosi di disposizione la cui attuazione rientra nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 15

(Dipartimento per l'informazione e l'editoria e Dipartimento per le politiche della famiglia)

Il comma 15 novella l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 che, nel testo previgente, consentiva, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria ed al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio di coprire i rispettivi incrementi di dotazione organica (1 unità dirigenziale di I fascia e 1 di II fascia per il primo summenzionato Dipartimento e 1 unità dirigenziale di II fascia per il secondo) disposti dal decreto-legge n. 44 del 2023 (all'Allegato 1, Tabella A, note nn. 1 e 2) mediante conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ai sensi rispettivamente dei commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti a legislazione vigente. La novella estende tale possibilità fino a non oltre al 31 dicembre 2027.

La RT conferma che la norma interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si differisce dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale gli incarichi dirigenziali presso i citati Dipartimenti possono avvenire in deroga ai limiti quantitativi di cui all'articolo 19, comma 5-*bis* e comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ma nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁵ Il Fondo citato, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028. Come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo è stato accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, per l'anno 2026 un importo pari a quello indicato dalla disposizione in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non indica valori.

Al riguardo, considerato che la proroga opera comunque nell'ambito di dotazioni organiche vigenti e, come precisato dalla RT, nei limiti delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 16
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del turismo)

Il comma 16 autorizza il Ministero del turismo a rimodulare, nei limiti della dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale di qualifica dirigenziale non generale, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025, al fine di garantire la piena funzionalità operativa e di valorizzare le competenze professionali necessarie per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi finali del PNRR e in considerazione delle mutate esigenze assunzionali.

La RT ribadisce che la norma autorizza il Ministero del turismo a rimodulare, nei limiti della propria dotazione organica, la programmazione del fabbisogno di personale, riducendo il contingente di personale dirigenziale già programmato per assumere personale non dirigenziale delle aree.

Considerato che la predetta rimodulazione avviene nei limiti delle facoltà assunzionali relative al triennio 2023-2025, già autorizzate e disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non indica valori.

Al riguardo, andrebbe chiarito per quali ragioni la norma fa riferimento alle facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025 anziché al triennio in corso e andrebbe escluso che da tale retrodatazione temporale possa derivare un aumento della programmazione del fabbisogno di personale rispetto a quello che risulterebbe in assenza della norma.

Articolo 2, comma 17
(Dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alla Scuola nazionale dell'amministrazione)

Il comma 17 modifica il comma 2-*septies* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 178 del 2009 che, nel testo previgente, per il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, ha aumentato la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di 2 unità dirigenziali non generali (autorizzando, a tal fine, la spesa di euro 353.152 a decorrere dal 2023) consentendo, in sede di prima applicazione, il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti pubblici non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione e (a tempo determinato) a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, ai

sensi rispettivamente dei commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in deroga ai limiti quantitativi ivi previsti a legislazione vigente. La novella, sopprimendo il riferimento all'applicazione transitoria della disposizione, prevede si possa procedere in tal senso fino a non oltre al 31 dicembre 2029, limitatamente al conferimento di un solo incarico dirigenziale.

La RT riferisce che la norma, in analogia a quanto disposto per le unità di missione PNRR, adegua al 31 dicembre 2029 la deroga alla copertura mediante incarico ex comma 5-*bis* o comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 di una posizione dirigenziale istituita per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La norma non ha impatto finanziario in quanto già dotata della necessaria copertura a regime, poiché riferita a una posizione inserita nella dotazione organica della PCM.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica riporta i seguenti valori.

Al riguardo, considerato che, come confermato anche dalla RT, la norma oggetto di novella è già dotata della necessaria copertura a regime e che la modifica è riferita a una posizione dirigenziale già inserita nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri e, pertanto, non determina effetti finanziari, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 18

(Incarichi dirigenziali presso il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici)

Il comma 18 prevede che al fine di potenziare le attività e le misure, previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 134, dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del predetto ufficio, prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica. Al fine di garantire l'immediata funzionalità del predetto ufficio gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma, fermi restando gli stanziamenti già previsti dall'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, è autorizzata la spesa di euro 311.491 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT riferisce che la disposizione incrementa la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri di un posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, al fine di potenziare l'Ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU) istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2024.

Attesa la necessità di garantire l'immediata operatività del predetto Ufficio è stabilito che gli incarichi dirigenziali previsti, compreso quello aggiuntivo di cui al presente comma, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici in prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e a quelli previsti dal citato articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica annesso al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/ minori spese correnti spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
18	Potenziamento dell'ufficio di supporto del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, c. 5, D.Lgs. 134/2024 (incremento di una posizione di livello dirigenziale non generale)	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
		effetti riflessi	E	TC				0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art.1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerati i dati e gli elementi di informazione forniti dalla RT che consentono di verificare e confermare la congruità dell'importo della spesa autorizzata per l'istituzione del punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), di cui all'articolo 5, commi 5 e 14, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura, poiché la norma prevede che si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014⁶, considerato che per l'anno 2026 è stato accantonato, in concomitanza alla data di pubblicazione del presente decreto, un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame, andrebbe confermata da parte del Governo l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate anche per le successive annualità, anche tenuto conto delle ulteriori riduzioni del Fondo disposte dai commi 4, lettera a), e 14 dell'articolo in esame, nonché dal comma 7 del successivo articolo 3.

⁶ Il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta una dotazione iniziale di bilancio, per il triennio in corso, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028.

Articolo 2, commi 19-21 **(Facoltà assunzionali Ministero della giustizia)**

Il comma 19 autorizza il Ministero della giustizia, per l'anno 2026, nei limiti delle facoltà assunzionali già disponibili ai sensi della legislazione vigente, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale già impiegate a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il comma 20 prevede che possano partecipare alla procedura assunzionale riservata i lavoratori di cui al comma 19 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- siano in servizio alla data del 1° marzo 2026;
- abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio;
- siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e del titolo di studio coerente con l'area e il profilo di inquadramento previsti dal vigente CCNL Comparto funzioni centrali.

Il comma 21 dispone che l'inquadramento avviene nell'area assistenti e nel profilo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, con articolazione a tempo parziale a "18 ore" sulla base al fabbisogno dell'amministrazione. È altresì previsto che le assunzioni di cui al comma 19 siano effettuate nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno e che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti connessi alla attuazione delle disposizioni in esame, mediante le sole risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente.

La RT evidenzia che i commi da 19 a 21 autorizzano il Ministero della giustizia, per l'anno 2026, a stabilizzare nei propri ruoli, nell'area degli assistenti ed in regime di *part time*, le unità di personale già assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che risultino in possesso dei requisiti prescritti dalla medesima disposizione.

Considerato che le suddette stabilizzazioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che, come precisato anche dalla RT, le suddette stabilizzazioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, sarebbe tuttavia opportuno fornire elementi informativi volti ad assicurare che il Ministero della giustizia possa provvedere agli adempimenti connessi alle procedure assunzionali avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a normativa vigente, conformemente a quanto prescritto dalla disposizione in esame.

Articolo 2, comma 21-bis **(Rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura)**

Il comma 21-bis, introdotto in prima lettura, consente il rinnovo fino al 31 dicembre 2026 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, purché in essere alla data del 31 dicembre 2025. Ciò al fine di rafforzare la capacità amministrativa funzionale all'attuazione delle misure del PNRR e di attuare le politiche di coesione, promuovendo la rinascita occupazionale con particolare riferimento alle regioni Calabria, Campania e Puglia e nella Regione siciliana.

I contratti di lavoro possono essere rinnovati nel rispetto dei limiti di spesa previsti all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 – che disciplina i vincoli di contenimento della spesa pubblica relativi al personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni – nonché nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Resta ferma la durata massima complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato pari a trentasei mesi, anche non consecutivi.

L'articolo, aggiunto in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, considerato che l'autorizzazione in esame è predisposta nei limiti finanziari e temporali previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 21-ter
(Procedura selettiva per assistente di settore tecnologico presso la Presidenza del Consiglio)

Il comma 21-ter, introdotto in prima lettura, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri di indire una procedura selettiva, per titoli ed esame orale, finalizzata al reclutamento, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – della durata di 36 mesi non rinnovabili e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2029 – di un contingente di 10 unità di personale di Categoria “B”, posizione economica “F3”, con il profilo professionale di “assistente di settore tecnologico”.

Il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali, può prevedere la valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento di attività di supporto informatico, gestione delle richieste tramite sistemi dedicati e assistenza tecnica e applicativa.

La suddetta procedura selettiva è volta ad assicurare il pieno e tempestivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione è al momento priva di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2, comma 21-quater
(Stabilizzazione personale giustizia amministrativa)

Il comma 21-quater incrementa di dieci unità il numero dei funzionari che il Segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli.

Nello specifico, la disposizione modifica l'art. 16-bis del decreto-legge n. 80 del 2021 che ha autorizzato il Segretariato generale della giustizia amministrativa a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato D.L. 80/2021. Tale autorizzazione attualmente opera nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari, e di dieci unità da inquadrare nell'area assistenti, come definite dal vigente contratto collettivo nazionale, comparto funzioni centrali. Con la modifica in commento il contingente di personale oggetto di stabilizzazione da inquadrare nell'area dei funzionari viene incrementato a novanta unità.

Agli oneri pari a 298.660 per l'anno 2026 e a euro 597.320 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a

legislazione vigente. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 153.810 per l'anno 2026 ed euro 307.620 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le stabilizzazioni operano in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

La norma è al momento priva di **RT**.

Al riguardo, andrebbero forniti i dati e i parametri relativi alle assunzioni previste e informazioni sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Giustizia amministrativa. Si rileva che l'ultimo rendiconto disponibile, relativo al 2024, pur mostrando un avanzo di competenza, evidenzia anche un ammontare di spese superiori alle entrate⁷; inoltre, poiché gli oneri derivanti dalla norma in esame sono permanenti, la sostenibilità sul bilancio dovrebbe essere parimenti assicurata in modo stabile.

Articolo 2, comma 21-quinquies ***(Modifiche alla disciplina delle valutazioni ambientali)***

Il comma 21-quinquies dell'articolo 2 reca disposizioni volte a:

- chiarire che la potestà normativa attribuita a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ricomprende anche il provvedimento autorizzatorio unico regionale, nonché precisare i termini non derogabili da tale potestà (lettera a));
- prorogare, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità di svolgere in videoconferenza i compiti istruttori dei Commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (lettera b)).

L'articolo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 21-sexies ***(Incarichi dirigenziali Ministero dell'università e della ricerca)***

Il comma 21-sexies autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a conferire due incarichi dirigenziali di livello non generale, fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo unico del pubblico impiego) e in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione, al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR. Tali incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

⁷ Cfr. Giustizia amministrativa, Amministrazione trasparente, Bilanci, [Rendiconto finanziario 2024](#), in particolare Quadro riassuntivo pag. 77.

La norma non è corredata al momento di **RT**

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2, commi da 21-septies a 21-decies
(Procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale)

I commi da 21-septies a 21-decies recano alcune disposizioni in merito alle procedure di assunzione negli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; le disposizioni sono dirette a consentire il reclutamento:

- a) mediante procedure concorsuali con una riserva fino al 50 per cento per il personale che abbia maturato 18 mesi di servizio con contratti di lavoro flessibile
- b) mediante procedure selettive per titoli e colloquio nel limite del 50 per cento dei posti disponibili autorizzati a legislazione vigente, con valorizzazione del personale con almeno 24 mesi di servizio purché reclutato con procedure concorsuali.

Le procedure sono attivate entro il 31 dicembre 2026 (comma 21-novies).

In base all'alinea del comma 21-septies, tali disposizioni sono applicabili entro il limite massimo del trenta per cento dei posti complessivamente programmati nel triennio di riferimento.

Il comma 21-decies prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, pur considerando la clausola di neutralità di cui al comma 21-decies, andrebbe comunque verificata la sostenibilità degli oneri assunzionali nei limiti delle risorse già iscritte nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 3, commi 1-3 e 8-9
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

Il comma 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'obiettivo di cui al sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, dispone che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione si provveda all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021, sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

Il comma 2 affida al medesimo decreto la definizione delle procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 3-quater del decreto-legge n. 44 del 2005, estendendo alla fascia dei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti (in luogo di 5 mila, come attualmente previsto) e appartenenti a regioni diverse ma posti in posizione di confine, la

disciplina che consente di stipulare convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o aderire a convenzioni già in atto.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni fino a 3.000 abitanti la spesa per il segretario comunale, per gli importi previsti, secondo la popolazione dell'ente, dagli articoli 57, comma 3, 58, comma 1, e 61, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale dell'area funzioni locali del 16 luglio 2024, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75⁸. Per gli enti interessati, resta applicabile, fino alla scadenza prevista, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 44 del 2023⁹.

Il comma 8, al fine di accelerare e ottimizzare la realizzazione di interventi strategici o comunque indifferibili e urgenti a livello nazionale, regionale o locale, autorizza la società Eutalia S.p.A. a prestare attività di assistenza tecnica, in favore di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri strumenti di collaborazione istituzionale. Le attività previste dal primo periodo sono svolte nel rispetto di quanto disposto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità di esercizio del controllo analogo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

Il comma 9 integra la tabella denominata «Gruppo» dell'allegato A al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, inserendo la «Gruppo FVG Plus».

Il comma 9-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 1, comma 645, della legge di bilancio per il 2026, estendendo anche ai comuni tra i 10.000 e i 20.000 abitanti la possibilità di accedere alla cancellazione degli anticipi di liquidità, già disposta per le Regioni dall'articolo 1, commi da 638 a 644, della medesima legge, ed ampliando i requisiti d'accesso anche agli enti che, fruendo di un'apposita deroga, abbiano accantonato una quota di pari entità nel Fondo anticipi di liquidità nell'esercizio 2025 anziché nell'esercizio 2024. Le modalità di fruizione del citato beneficio per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti saranno definite da un Tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 9-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 6-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, intervenendo sulla disciplina delle assunzioni a termine effettuate dalle

⁸ L'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006, prevede che, a decorrere dall'anno 2014 le regioni e gli enti locali assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente il medesimo esercizio finanziario 2014.

La medesima legge, al comma 562, dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016.

⁹ L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 44 del 2023, esclude, per gli anni 2023-2026, dal computo dei summenzionati tetti di spesa del personale la spesa per il segretario comunale per i comuni che al momento dell'entrata in vigore del richiamato provvedimento ne risultavano sprovvisti.

società *in house* qualificate, previste ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Si estende altresì dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 il termine già previsto dalla normativa vigente in relazione alla durata dei contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a progetti PNRR.

La RT annessa al DDL iniziale, in merito ai commi 1 e 2, ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse non sono suscettibili di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le deroghe recate dalla norma operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019¹⁰.

Relativamente al comma 8, la RT sottolinea che la copertura degli oneri recati dalla disposizione è a valere nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi e dell'assenza di duplicazione rispetto ad altre attività di assistenza tecnica già previste a legislazione vigente.

Infine, per ciò che concerne il comma 9, la RT chiarisce che la norma mira ad inserire nell'Allegato A del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica la nuova realtà in via di formazione relativa alla Società FVG Plus S.p.A. (esistente) e al relativo gruppo (di prossima formazione), avendo le stesse caratteristiche degli altri gruppi ivi elencati, che erano preesistenti all'emanazione del decreto legislativo in parola: viene in rilievo, infatti, una società che si configura come società finanziaria (che investirà in *start-up*) nonché come società c.d. *in house*, che gestirà fondi europei.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 2, tenuto conto che le norme operano nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non si hanno osservazioni da formulare.

¹⁰ L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 prevede, tra l'altro, che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, da definire con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente al comma 3, tenuto conto di quanto affermato dalla RT che le deroghe previste dalla norma operano nel rispetto della sostenibilità finanziaria di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, si osserva che tale ultima norma disciplina le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, vincolandole a determinati limiti soglia in rapporto alle entrate.

Si ricorda che le norme cui gli enti in esame possono derogare prevedono all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge n. 296 del 2006 che, a decorrere dall'anno 2014 le regioni e gli enti locali assicurino, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente il medesimo esercizio finanziario 2014, mentre al comma 562 della medesima legge si dispone che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non debbano superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Inoltre, l'articolo 23 del D.lgs. n. 75/2017, oggetto anch'esso di deroga, limita l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Tale norma sostituiva, cambiando l'anno di riferimento dal 2015 al 2016, una norma della legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015) per la quale la relazione tecnica affermava in relazione agli enti diversi dallo Stato che i risparmi derivanti dalla disposizione erano destinati al miglioramento dei rispettivi saldi di bilancio. Ciò premesso, andrebbe confermato che non sono ipotizzabili effetti correttivi dei saldi tendenziali, chiarendo se le deroghe espresse previste dalla norma siano idonee a determinare un peggioramento dei saldi di bilancio.

Con riferimento al comma 8 - considerato che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate e, nella misura massima prevista dalla Convenzione nell'ambito delle voci allo scopo finalizzate nei quadri economici degli interventi cui le attività di supporto sono funzionalmente connesse, previa verifica della congruità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi - non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione al comma 9, andrebbero fornite maggiori rassicurazioni circa l'esclusione di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica derivanti dall'inclusione del gruppo in esame nell'allegato A del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Con riferimento al comma 2-*bis*, tenuto conto che la norma originaria prevede che dalla stipula di convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale o dall'adesione a convenzioni già in atto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 9-*bis*, tenuto conto che alla norma originaria non sono stati associati effetti finanziari e che è rimesso al tavolo tecnico il compito di verificare le

modalità con cui i comuni in esame, che versano in determinate condizioni, possono accedere alle previste misure, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 9-ter, tenuto conto che la RT alla norma originaria, ora modificata, ha chiarito che dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli adempimenti connessi si fa fronte con le risorse già individuate nell'ambito delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni interessate con le società *in house* di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 77 del 2021, andrebbe assicurato che agli oneri derivanti dalla proroga dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 del termine di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato riferiti a progetti PNRR si possa farvi fronte con le medesime risorse già individuate nell'ambito delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni interessate con le società *in house* e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 3, commi 4-6, 6-bis e 7
***(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti
attuatori delle misure PNRR)***

Il comma 4 incrementa di euro 250.000 per l'anno 2026 l'autorizzazione di spesa per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate ai comuni dalla Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno. A tal fine modifica l'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 5 stabilisce che al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati in attuazione dei progetti previsti dal PNRR e dal percorso strategico per il raggiungimento degli obiettivi del decennio digitale 2030 e del rafforzamento della sovranità digitale dell'Unione europea, nonché di assicurare l'efficace espletamento delle attività di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di cinque posizioni dirigenziali di livello non generale, da assegnare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2030, possono essere conferiti ai dirigenti pubblici di prestito e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri ed a quelli previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il comma 6, al fine di rafforzare l'organizzazione della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, per gli obiettivi di cui al comma 5, autorizza un incremento di 130 unità della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a tal fine, è autorizzata ad avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale. Ferme restando, a parità di

requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando, al fine di garantire il più efficace espletamento delle attività istituzionali e un'adeguata considerazione delle specifiche professionalità maturate da soggetti in possesso di elevata specializzazione tecnica, può prevedere la valorizzazione di esperienze professionali conferenti con quelle bandite, svolte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con pieno merito e previa selezione pubblica, a supporto delle attività del PNRR.

Il comma 6-bis, introdotto in prima lettura, consente la proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, degli incarichi conferiti agli esperti dell'unità operativa assegnata alla struttura per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione in commento, consente alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di prorogare, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 6 e non oltre il 31 dicembre 2026, l'affidamento degli incarichi degli esperti facenti parte di un apposito contingente assegnato alla struttura medesima ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dallo stesso articolo.

Il comma 7 dispone che ai maggiori oneri derivanti dai commi 5, 6 e 6-bis, pari a euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed a euro 12.408.441 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce sul comma 4 che autorizza la spesa necessaria a garantire, nell'ultima e decisiva annualità del PNRR, un servizio di assistenza tecnico-specialistica per la gestione, attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati ai comuni dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno.

La disposizione comporta maggiori oneri pari a euro 250.000,00 per l'annualità 2026, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Ai fini della dimostrazione della sufficienza delle risorse iscritte sul pertinente capitolo di bilancio 1316, fa presente che, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 35, sono annualmente assegnate le risorse erariali per la copertura dei contributi non fiscalizzati (contributi per la mobilità del personale, contributo mobilità *ex Fime*, contributo minimo garantito, fondo enti in dissesto, contributo per la fusione e unione dei comuni).

In particolare, per gli anni 2023, 2024 e 2025 sono state realizzate le seguenti economie:

Anno	Economie
2023	16.522.079,08
2024	14.333.567,65
2025	10.590.434,94
totale	41.446.081,67

La citata autorizzazione di spesa, per l'anno 2026, è pari a complessivi euro 126.117.432 destinati al finanziamento dei seguenti contributi:

Cap.	PG	Descrizione	Competenza	Cassa
1316	1	Unione dei comuni e fusione dei comuni	11.400.000,00	11.400.000,00
1316	1	Mobilita ex FIME	2.587.870,00	2.587.870,00
1316	1	Contributo ordinario	1.131.573,34	1.131.573,34
1316	1	Ici oratori	15.237,00	15.237,00
1316	1	Minori entrate imposta su insegne o canone di pubbl.	1.862.265,00	1.862.265,00
1316	1	Contributo per contratti segretari comunali	1.190.983,73	1.190.983,73
1316	1	Contributo minimo garantito servizi indispensabili	12.983.117,19	12.983.117,19
1316	1	Contributo personale aspettativa sindacale	26.650.003,00	26.650.003,00
1316	1	Contributo mobilita del personale	18.000.000,00	18.000.000,00
1316	1	Accantonamento fondo enti dissestati	30.000.000,00	30.000.000,00
1316	1	Contributo adeguamento alla media enti dissestati	8.144.567,65	8.144.567,65
			113.965.616,91	113.965.616,91

Pertanto, l'economia presunta per l'anno 2026 è pari ad euro 12.151.815,09. Evidenzia, infine, che le risorse erariali assegnate sul citato capitolo a copertura degli interventi derivano da fonte legislativa e sono classificate come oneri inderogabili. Le stesse sono assegnate a regime e, di conseguenza, le economie si realizzano annualmente.


Il comma 5 prevede un incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, con un onere complessivo quantificato in euro 311.490,89 per la posizione di livello generale e in euro 875.877,85 per le cinque posizioni di livello non generale.

Il comma 6 autorizza un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A, fascia economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità, per un onere complessivo stimato in euro 11.221.072,20.

Il comma 6-bis è al momento sprovvisto di **RT**.

Sul comma 7 conferma che prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 pari a complessivi euro 4.729.832 per l'anno 2026 ed euro 12.408.441 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Si riportano di seguito i dettagli dei costi per singole unità.



Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
4	Incremento delle risorse per il supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno	S	C	0,3			0,3			0,3			
	Utilizzo del fondo ordinario costituito dalle dotazioni ordinarie e perequative e dai proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica, di cui all'art. 35, del D.Lgs. 504/1992	S	C	-0,3			-0,3			-0,3			
5	Incremento di una posizione dirigenziale di livello generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri		S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
		effetti riflessi	E	TC				0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
	Incremento di 5 posizioni dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri		S	C	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9
		effetti riflessi	E	TC				0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
6	Incremento della dotazione organica di 130 unità, nell'area dei funzionari di categoria A F1, della Presidenza del Consiglio dei ministri		S	C	3,7	11,2	11,2	3,7	11,2	11,2	3,7	11,2	11,2
		effetti riflessi	E	TC				1,8	5,4	5,4	1,8	5,4	5,4
7	Riduzione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014		S	C	-4,7	-12,4	-12,4	-4,7	-12,4	-12,4	-4,7	-12,4	-12,4

Al riguardo, sul comma 4, nel rilevare che la disposizione non sembrerebbe configurarsi alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, nei termini

indicati dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, in quanto si limita a individuare l'ammontare di disponibilità di bilancio da utilizzare ai fini dell'attuazione della disposizione in commento, si prende atto della ricostruzione riportata nella relazione tecnica.

Sui commi 5, 6 e 7 la RT fornisce tutti gli elementi necessari alla stima. Si prende atto di quanto previsto dal comma 6-*bis*, ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse già previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge n. 80/2021.

Per i profili di copertura del comma 7, che prevede il ricorso al Fondo per le esigenze indifferibili, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità del Fondo per il 2026 e dal 2027.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DI SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR

Sezione I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL PNRR

Articolo 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

Il comma 1, al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241, dispone che le amministrazioni centrali, titolari di interventi previsti nel PNRR, adottino i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le citate amministrazioni provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. Tali provvedimenti sono comunicati, entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso da parte dell'impresa appaltatrice a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio, disponga la risoluzione del contratto al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione. Si prevede inoltre che per le medesime finalità, l'amministrazione utilizzi i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della

domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.

Il comma 1-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che in esito alla risoluzione del contratto l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale norma disciplina l'esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato. Si prevede che in caso di impossibilità di affidamento all'esecutore designato, si possa ricorrere alla procedura di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando utilizzabile in casi di particolare urgenza.

Si prevede che il subentro avvenga in ogni caso alle medesime condizioni del contratto originario e che alla medesima amministrazione non sia opponibile un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.

Il comma 2, tenuto conto della indifferibilità degli interventi di protezione civile e al fine accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, integra l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, prevedendo che in relazione agli interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo n. 1 del 2018, i previsti termini di trenta giorni (per la comunicazione, da parte di amministrazioni, di assensi, concerti o nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche) e di novanta giorni (per la comunicazione, da parte di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, di assensi, concerti o nulla osta per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche), ivi compresi quelli applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, siano ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorso i suddetti termini, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia, il procedimento è concluso senza ritardo. L'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il comma 3 integra l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, precisando che, in caso di rimessione al Consiglio dei ministri di questioni connesse a dissensi, dinieghi o atti equivalenti provenienti da organi statali che possano precludere la realizzazione di interventi rientranti nel PNRR, le determinazioni assunte dal Consiglio dei ministri tengono luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari.

Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge n. 19 del 2024, che nel testo previgente stabiliva che, per assicurare la tempestiva realizzazione di determinati investimenti in ambito sanitario del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, che, per gli incrementi di costo dei materiali, non avevano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, le regioni potessero sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La novella sopprime il requisito che subordinava l'accesso alle citate risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 alla mancata assegnazione, per gli incrementi di costo dei materiali, di finanziamenti dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Il comma 5 modifica l'articolo 1, comma 483, della legge n. 207 del 2024, che nel testo previgente prevedeva che, nell'ambito del Piano «Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, il soggetto attuatore, mediante atti

aggiuntivi alle convenzioni con i beneficiari, adeguasse gli obiettivi contrattuali alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea in materia di revisione dei traguardi e degli obiettivi del Piano del PNRR associato e di ogni altro piano della Componente 2, Investimento 3. Era inoltre stabilito che l'importo del contributo concesso ai beneficiari per i piani attuati con il modello "a contributo" fosse rimodulato in relazione alla più aggiornata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea e che tale adeguamento fosse effettuato su ciascun lotto in misura proporzionale al totale dei civici risultanti da collegare alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 207 del 2024, fermi restando il termine finale di esecuzione del Piano e l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari. La novella, da un lato, specifica che l'adeguamento degli obiettivi contrattuali comporta anche il conseguente adeguamento del relativo contributo; dall'altro lato, dispone che, in relazione al target previsto dal Piano «Italia a 1 Giga», gli atti aggiuntivi alle convenzioni con i beneficiari recano la rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun beneficiario, in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di detto target.

I commi da 6 a 8 prevedono che, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) definiscano, tramite apposita convenzione, i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di cui all'obiettivo MIC1-118 della predetta riforma, a supporto degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual*. A tal fine è autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tale programma di formazione include le attività formative direttamente erogate dalla SNA, anche in collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto della normativa vigente, nonché i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di conformità, rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile *accrual*. Ai relativi oneri, pari a euro 222.343 euro per l'anno 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento pari a euro 222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Il comma 9, al fine di assicurarne la loro realizzazione, agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024¹¹. Per tali interventi restano confermate le assegnazioni per l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 19 del 2024.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che l'articolo contiene disposizioni finalizzate ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale

¹¹ I commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 19 del 2024 prevedono che, per gli interventi non più finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR a seguito della revisione del Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali di semplificazione, accelerazione delle procedure di affidamento, rafforzamento della capacità amministrativa e reclutamento del personale previste dalla normativa emergenziale PNRR, purché riferite a procedure già avviate o a procedimenti in corso e nei limiti delle risorse disponibili e dei relativi vincoli temporali. Il comma 4 disciplina le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo di tali interventi, stabilendo l'utilizzo del sistema informatico del PNRR e consentendo, per gli interventi integralmente defianziati, l'adozione di procedure semplificate. Il comma 5-ter prevede, invece, la revoca dei contributi concessi a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili qualora emergano irregolarità nella procedura di affidamento o non sia intervenuta l'aggiudicazione dei lavori entro il 31 dicembre 2025.

di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 *final* del 4 giugno 2025.

Ciò, attraverso:

- 1) una semplificazione nei procedimenti di aggiornamento dei provvedimenti già adottati, relativi a misure del PNRR che, a seguito della revisione di cui alla decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, risultano modificate negli importi stanziati, nei cronoprogrammi o nella tipologia di interventi da realizzare (comma 1);
- 2) la disciplina dei termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR (comma 2);
- 3) misure dirette a meglio definire gli effetti derivanti dal procedimento di superamento del dissenso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, chiarendo che le determinazioni adottate in sede di Consiglio dei ministri sono idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR (comma 3);
- 4) la soppressione della condizionalità relativa alla mancata assegnazione di risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, diretta a favorire il completamento dei progetti PNRR inclusi nella Missione 6, di pertinenza del Ministero della salute (comma 4);
- 5) disposizioni volte a rendere coerente, con riguardo al Piano «Italia a 1 Giga» – Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Conessioni Internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, la normativa nazionale alla decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 e ad ogni altra decisione successiva del Consiglio (comma 5);
- 6) disposizioni finalizzate all'attuazione della Riforma 1.15 “Riforma delle norme di contabilità pubblica” del PNRR, mediante l'erogazione di una specifica attività formativa nei confronti degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di contabilità *accrual* (commi 6, 7, 8);
- 7) la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024 agli interventi non più

finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 (comma 9).

La RT, dal punto di vista finanziario, afferma che le disposizioni di cui ai commi 1-5 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- a) il comma 1 si limita a prevedere semplificazioni in ordine alle modalità di aggiornamento dei provvedimenti relativi alle misure del PNRR al fine di tenere conto delle modifiche apportate con la decisione del Consiglio del 27 novembre 2025; conseguentemente si tratta di disposizione di natura meramente ordinamentale;
- b) il comma 2 assume natura ordinamentale, limitandosi a regolare i termini di definizione di procedimenti amministrativi urgenti, relativi a specifici interventi di protezione civile rilevanti nell'ambito del PNRR;
- c) il comma 3 assume natura ordinamentale, limitandosi a definire gli effetti derivanti dal procedimento di superamento del dissenso di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021;
- d) il comma 4, nell'ambito dell'attuazione della Missione 6 del PNRR, introduce una misura acceleratoria, attraverso l'eliminazione della condizionalità del mancato ricorso alle risorse a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili prevista dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di consentire alle Regioni, nei limiti delle risorse disponibili, l'accesso alle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988; ferma l'invarianza finanziaria, posto che, essendo state le risorse *ex* articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988 già ripartite, non ricorrono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, la disposizione trova la sua *ratio* nella necessità di giungere nei tempi previsti alla conclusione degli interventi onde non disperdere il contributo PNRR;
- e) il comma 5 si limita a chiarire le modalità di adeguamento degli atti aggiuntivi alle convenzioni in essere con i beneficiari della misura del PNRR;

I commi 6, 7 e 8 definiscono l'impostazione del programma di formazione ("formazione specialistica"), di cui alla *milestone* MIC1-118 del PNRR, e la relativa cornice finanziaria per il triennio 2026-2028, rinviando ad una specifica convenzione fra la Ragioneria generale dello Stato (RGS) e la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) la disciplina dei profili organizzativi ed attuativi.

Come specificato al comma 7, il programma di formazione specialistica include, oltre alla formazione direttamente erogata dalla SNA, i progetti formativi proposti da altri soggetti pubblici e privati, certificati dalla SNA sulla base dei requisiti didattici richiesti in relazione al nuovo sistema contabile accrual. Il programma di formazione specialistica coinvolge tre tipologie di attività a carico della SNA: a) la predisposizione e pubblicazione dei requisiti didattici richiesti ai fini della certificazione dei progetti formativi proposti da soggetti pubblici e privati; b) l'attività corrente di certificazione dei predetti progetti formativi, man mano che vengono presentati; c) l'erogazione diretta dei corsi di formazione da parte della SNA, anche avvalendosi di collaborazioni con istituti universitari.

Per le predette finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, cui si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio della SNA. Al fine di tenere conto dei relativi effetti sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto è prevista una specifica compensazione di pari importo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 9 contiene una disposizione di natura ordinamentale, che estende l'ambito di applicazione dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
6	Utilizzo delle somme disponibili nel bilancio della Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) per incrementare le risorse finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del PNRR, tramite il programma di formazione sul nuovo sistema unico di contabilità "accrual" definito dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato e dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)	S	C				0,2	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4
8	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K				-0,2	-0,4	-0,4	-0,2	-0,4	-0,4

Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 3 e 9, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento ai commi 4 e 5, considerato che le norme non determinano variazioni dell'onere originariamente previsto, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente ai commi da 6 a 8, pur se l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento, andrebbe assicurata la sostenibilità della spesa a valere sulle risorse presenti nel bilancio della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)¹², indicando le disponibilità presenti nel predetto bilancio idonee alla finalità perseguita dalla norma in esame. Inoltre, andrebbe assicurato che la riduzione di risorse a valere sul Fondo per la

¹² Il bilancio della SNA, con riferimento alle spese espressamente destinate alla formazione, reca uno stanziamento pari per l'anno 2026 a 4.981.185 euro in termini di competenza e a 5.980.559,30 euro in termini di cassa, nonché pari a 1.895.302 euro per l'anno 2027 e a 500.000 euro per l'anno 2028 in termini sia di competenza che di cassa, sui capitoli 201 e 202. Cfr. <https://sna.gov.it/wp-content/uploads/2025/12/2.1.-CONTO-DEL-BILANCIO-FINANZIARIO.pdf>

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente non determini alcun pregiudizio per le altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In relazione ai commi da 1-*bis* a 1-*ter*, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*
(Disposizioni in materia di età massima per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta)

I commi 4-*bis* e 4-*ter* prorogano dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine ultimo di applicazione della disciplina che in via transitoria ha elevato da 70 a 73 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN, fermo restando che, nell'ambito del medesimo anno 2027, tale ulteriore proroga non ha effetto oltre l'eventuale entrata in vigore di una riforma del settore.

Il comma 4-*quater* estende fino a non oltre il 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, l'efficacia temporale della disposizione che ha fatto salva fino al 31 dicembre 2025 – con riguardo all'accertamento delle condizioni di non autosufficienza per gli anziani di età pari o superiore a 70 anni – l'applicazione delle procedure già vigenti per l'accertamento delle condizioni di disabilità (pertanto la competenza dell'accertamento nel caso specifico in oggetto, in via transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, resta attribuita alle commissioni mediche, competenti per l'accertamento delle condizioni di disabilità, costituite presso le aziende sanitarie locali).

La RT non analizza i commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non erano ascritti effetti alle norme oggetto delle presenti proroghe.

Articolo 4-*bis*
(Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici)

Il comma 1, al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti oncologici, dispone che le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non sia ancora stato attivato con le modalità previste dal comma 2.

Il comma 2 stabilisce che il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al comma 1 è attuato dalle regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito del PNRR - Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».

Il comma 3 dispone che ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai sensi del presente articolo si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 (Approvazione delle linee-guida per i servizi di telemedicina), e 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022 (che disciplina le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina).

Il comma 4 stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che il tenore letterale del comma 1 sembrerebbe implicare che le regioni siano comunque tenute a predisporre i servizi ivi previsti anche a prescindere dal finanziamento di cui al comma 2. Sul punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Alla luce della clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 4 andrebbero comunque fornite informazioni circa gli oneri per i servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto e le risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle regioni per farvi fronte.

Sezione II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN
ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, DEL PNRR

Articolo 5
(Misure in materia di regimi amministrativi)

Il comma 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In particolare, le modifiche riguardano:

- l'articolo 14-*bis* che disciplina la conferenza semplificata e in modalità asincrona. In particolare, si riducono da 45 a 30 giorni i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni. Per le amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, la novella interviene aggiungendo ad essi l'incolumità pubblica, riducendo da 90 a 60 giorni i termini per rendere le relative determinazioni. Inoltre, in caso di dissenso o di assenso condizionato, le amministrazioni sono tenute ad indicare analiticamente le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e fornire la quantificazione, ove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni devono risultare conformi ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria rispetto all'intervento previsto dal progetto originario. Tali disposizioni si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica. Inoltre, si prevede che, qualora non sia stata adottata una determinazione positiva o negativa, la conferenza simultanea in modalità sincrona che l'amministrazione precedente è tenuta a convocare deve essere tenuta in via telematica con tutte le amministrazioni coinvolte. In tale sede si prende atto delle rispettive posizioni e si procede alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale può essere proposta opposizione. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso

non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Infine, viene ridotto da 45 a 30 giorni il termine entro il quale si procede alla convocazione della riunione nel caso in cui, sia in ragione della complessità della questione, sia su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, l'amministrazione procedente decide di avvalersi della modalità simultanea in modalità sincrona;

- l'articolo 14-*ter*, che disciplina la conferenza simultanea, riducendo i termini per la conclusione dei lavori da 45 a 30 giorni dalla prima riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e da 90 a 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili;
- l'articolo 16 dove si introduce l'obbligo per gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di motivare i propri pareri obbligatori o facoltativi e di esprimerli in termini di assenso o dissenso indicando, eventualmente, le misure mitigatrici ai fini dell'assenso, quantificando, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
- l'articolo 19, che disciplina la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), specificando che, in caso di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, si applica in ogni caso anche la sanzione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in base al quale qualora emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, il dichiarante stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della medesima dichiarazione;
- l'articolo 20, che disciplina l'istituto del silenzio assenso, precisando che la formazione del silenzio assenso non è pregiudicata dalla facoltà dell'amministrazione di acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni sospendendo i termini per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Inoltre, si prevede che non si forma il silenzio assenso qualora l'amministrazione competente non abbia ricevuto la domanda o se quest'ultima sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. Inoltre, diventa automatico, e non più su istanza del privato, l'invio da parte dell'amministrazione della ricevuta attestante l'accoglimento della domanda per silenzio assenso. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione deve comunque inviare la suddetta attestazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente nell'istanza entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo l'attestazione di cui al primo periodo è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce – in relazione alle disposizioni recate dal precedente comma 1 – che resta ferma la previsione¹³ secondo cui, fino al 31 dicembre 2026, si svolgono in forma semplificata le conferenze di servizi decisorie contemplate dai decreti-legge n. 77 del 2021 e n. 13 del 2023 – che recano disposizioni per la *governance* e l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) – e dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

Il comma 1-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a introdurre un'ulteriore deroga al dimezzamento dei termini procedurali nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti per infrastrutture di comunicazione

¹³ Art. 10, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 25 del 2025.

elettronica – nuovi impianti radioelettrici e opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico – escludendo da tale riduzione anche i termini pari o inferiori a trenta giorni. Il comma reca altresì modifiche puntuali alla disciplina autorizzatoria concernente gli impianti radioelettrici e le relative infrastrutture passive e ne uniforma gli obblighi documentali.

Il comma 1-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce che per le attività private per le quali è previsto il regime amministrativo della comunicazione si applicano le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. Si prevedono, inoltre, per il caso di dichiarazione mendace o di falsa attestazione dei requisiti, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché il divieto di svolgimento dell'attività avviata sulla base della comunicazione. Viene, altresì, specificato che, laddove vi siano irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, trova applicazione la disciplina sulla regolarizzazione o il completamento della dichiarazione prevista in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Il comma 1-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, apporta modifiche al decreto *governance* del PNRR (articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021) al fine di rendere strutturali alcune misure di semplificazione per le infrastrutture di comunicazione elettronica, come il ricorso alla micro-trincea per la posa della banda ultra-larga, svincolandole dalla cornice temporanea del PNRR. Inoltre, aggiorna i riferimenti al vigente Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 2 prevede che la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, sia subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività. La segnalazione è corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l'ente proprietario della strada non sia il comune, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) la trasmette immediatamente all'ente proprietario della strada. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applicano le sanzioni previste in materia di SCIA.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che l'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) e disposizioni di coordinamento della stessa con il permesso di costruire (DPR n. 380 del 2001), nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione, anche attraverso disposizioni transitorie.

Il comma 1, alle lettere *a)* e *b)* rispettivamente modifica l'articolo 14-*bis* e l'articolo 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, mettendo a regime il medesimo modello di conferenza accelerata già sperimentato con successo in via transitoria a partire dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), e oggetto di successive proroghe e modificazioni fino all'ultima, intervenuta con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025, con l'obiettivo di rafforzare l'istituto della conferenza di servizi semplificata.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto si prevede:

- a) che le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

- b) il rafforzamento dell'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
- c) fuori dei casi di svolgimento della conferenza secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 14-*bis*, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, è tenuta a svolgere entro la data stabilita ai sensi della lettera *d*) del comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte – che intervengono mediante rappresentante unico – nella quale prende atto delle rispettive posizioni e predispone la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, verso la quale può essere proposta opposizione. La disposizione in commento, poi, chiarisce che qualora le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza non vi prendano parte, ovvero vi abbiano partecipato senza esprimere la propria posizione, ovvero abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza, si considera acquisito l'assenso incondizionato delle stesse;
- d) la riduzione da quarantacinque a trenta giorni dei termini entro i quali l'Amministrazione procedente può, laddove la determinazione risulti particolarmente complessa, procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona;
- e) la riduzione da quarantacinque a trenta giorni e, in caso di coinvolgimento di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, da novanta a sessanta giorni dei termini di conclusione dei lavori della conferenza che si svolga in modalità simultanea ed in forma sincrona;

Per la RT, sotto il profilo finanziario, le previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che agli adempimenti ivi prescritti, le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il comma 1, lettere *c*) e *d*), introduce modifiche alla disciplina della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, con riferimento ai regimi amministrativi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della comunicazione.

Le previsioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 non determinano nuovi o più gravosi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che introducono mere modifiche di natura procedimentale, prive di effetti finanziari negativi sulle risorse erariali.

Il comma 2 reca misure urgenti di semplificazione del regime amministrativo delle insegne di esercizio. In particolare, si prevede che, fino alla data dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 35, comma 4, lettera n), della legge n. 177 del 2024, la collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse – ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica – è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23, nonché dei requisiti e criteri previsti Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. Si prevede, altresì, che la SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e che, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione.

Per la RT, le disposizioni di cui al comma 2 hanno carattere di semplificazione procedimentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto di quanto chiarito dalla RT e del carattere ordinamentale e procedimentale delle disposizioni, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, considerato il loro carattere ordinamentale, non si formulano osservazioni.

Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al comma 1 attribuisce alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali.

Il Fondo è alimentato, annualmente, mediante accantonamento di una quota, fino all'1 per cento, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale.

Ai fini del computo dell'accantonamento, non è preso in considerazione il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie.

Il comma 2 prevede che il Fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali.

Il comma 3 dispone che, con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvino il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo nonché i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità sopra indicate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, tenuto conto che la norma affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di istituire il Fondo in esame e, comunque, nel rispetto degli equilibri di bilancio, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

Il comma 1 dispone che le scuole, le università, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, comunque denominate, acquisiscono d'ufficio dall'INPS, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000.

Il comma 2 prevede che la carta di identità elettronica, conforme a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 2015, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a 70 anni al momento della richiesta di rilascio, abbia una durata illimitata e sia utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del citato decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.

Il comma 3 aggiunge alla legge n. 120 del 1999 l'articolo 13-*bis* (Tessera elettorale in formato digitale). I seguenti sono i commi del suddetto articolo aggiuntivo. Il comma 1 prevede che la tessera elettorale prevista dall'articolo 13 possa essere acquisita dall'elettore in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) ai sensi dell'articolo 62, comma 2-*ter*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Il comma 2 demanda a uno o più decreti interministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, la definizione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle caratteristiche tecniche della tessera elettorale in formato digitale, dell'eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) e delle modalità di utilizzo digitale ovvero delle modalità di utilizzo della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione dell'elettore. Il comma 3 dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*bis* dell'articolo 6 in esame, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle consultazioni elettorali e referendarie tramite lo sviluppo e la manutenzione evolutiva, adeguativa e correttiva del Sistema informativo elettorale (SIEL), anche al fine della piena realizzazione della tessera elettorale in formato digitale, autorizza la spesa di 400.000 euro per l'anno 2026, di 800.000 euro per l'anno 2027 e di 400.000 euro per l'anno 2028 in favore del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 4, intervenendo su alcune disposizioni del DPR n. 1199 del 1971, elimina il ruolo esercitato dal Capo dello Stato nel ricorso straordinario e prevede che la decisione finale su ricorsi in questione contro gli atti amministrativi definitivi sia adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, conforme al parere del Consiglio di Stato.

Il comma 5 abroga, in conseguenza delle modifiche di cui al comma 4, la lettera *bb*) dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 13 del 1991 (ai sensi della quale le decisioni sui ricorsi straordinari venivano adottate con decreto presidenziale).

Il comma 6 chiarisce che ogni richiamo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presente in leggi, regolamenti ed altre disposizioni vigenti, è da intendersi riferito al ricorso straordinario di cui al capo III del DPR n. 1199 del 1971.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, afferma che l'accesso ai dati indicati al comma 1, relativi all'ISEE, avviene in modo interoperabile attraverso i sistemi informativi già in uso alle amministrazioni coinvolte. Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta che l'attuazione della disposizione in esame non necessita di nuove assunzioni di personale né di nuove e ulteriori strutture tecniche. Al contrario, la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi, riducendo il rischio di concessioni di borse di studio ed altre prestazioni agevolate in favore di non aventi diritto, sulla base di dichiarazioni non veritiere, potendo le istituzioni universitarie e dell'alta formazione verificare direttamente i dati ISEE dichiarati dagli iscritti accedendo d'ufficio alla piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

Occorre, più in particolare, porre l'attenzione sul fatto che la predetta piattaforma è già correntemente in uso alle pubbliche amministrazioni ai fini dello scambio del reciproco patrimonio informativo. La disposizione, dunque, si limita ad ampliare il catalogo delle informazioni accessibili alle amministrazioni con i dati relativi all'ISEE già in possesso dell'INPS. In sostanza, dunque, la disposizione non comporta né l'utilizzo di risorse umane ulteriori o diverse rispetto a quelle già deputate all'acquisizione ed all'utilizzo dei dati in parola, né interventi sui sistemi informatici (già ordinariamente abilitati allo scambio di dati ed informazioni tra amministrazioni), né, conseguentemente, necessità di impiego di risorse finanziarie ulteriori.

La RT esclude poi che il comma 2 comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La decorrenza fissata al 30 luglio 2026 per l'emissione delle carte di identità elettroniche con validità cinquantennale in favore dei cittadini che abbiano compiuto 70 anni alla data del rilascio tiene conto delle tempistiche tecniche necessarie

all'adeguamento dei sistemi di produzione della CIE. In proposito, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (IPZS) ha rappresentato che tali adeguamenti potranno essere realizzati mediante una ripianificazione delle attività già programmate con il Ministero dell'interno e, pertanto, senza necessità di risorse aggiuntive.

Il comma 3 introduce una ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché i relativi oneri trovano adeguata copertura nei fondi del PNRR.

Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della legge n. 228 del 2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'implementazione del servizio oggetto della presente disposizione non comporta costi ulteriori per la Sogei S.p.a. rientrando nelle evoluzioni già oggetto del citato accordo.

In particolare, gli oneri di sviluppo coperti dalla Convenzione con Sogei, stipulata il 27 giugno 2022 e dal successivo Atto Integrativo del 23 dicembre 2024, sono pari a circa 400.000 euro.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a regime, in quanto si inserisce nell'ambito di funzionalità già operative nell'ANPR. In particolare, l'attestazione del certificato elettorale, una volta completata la fase di sviluppo, non comporta costi aggiuntivi rispetto alle altre attestazioni già previste e operative nel sistema ANPR. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 3-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, la RT fa presente che esso consente l'avvio della procedura di gara per il nuovo appalto quinquennale per la gestione del sistema informatico elettorale (SIEL) e della piattaforma di diffusione dati "Eligendo". La procedura di gara europea è finalizzata all'affidamento dei servizi di assistenza, sviluppo e manutenzione del sistema informativo elettorale, che assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei risultati ufficiosi delle consultazioni nazionali e locali. L'attesa manutenzione evolutiva del sistema informatico elettorale, oltre a dover assicurare la capacità di pronta reingegnerizzazione degli algoritmi destinati alla raccolta ed elaborazione dei risultati ufficiosi in caso di modifiche alle leggi elettorali, potrà determinare le condizioni di una più efficace interazione con le

soluzioni previste dal processo generale di digitalizzazione che, mediante la realizzazione di progetti finanziati PNRR, sta riguardando anche il procedimento elettorale (quali integrazione liste elettorali in ANPR) e il rilascio della tessera elettorale in formato digitale.

In merito alla quantificazione degli oneri la RT evidenzia che la procedura di gara per il nuovo affidamento dei servizi relativi al SIEL prevede un importo a base d'asta di euro 5.309.745,25 per una durata di 60 mesi. Considerando anche le opzioni normativamente previste, tra cui l'estensione del quinto d'obbligo, l'opzione di proroga tecnica e l'affidamento di servizi analoghi, il valore globale stimato dell'appalto ammonta a euro 10.433.643,35. Al fine di indire la gara – afferma la RT - è necessario procedere all'integrazione dei relativi stanziamenti per un totale di euro 1.600.000 da ripartire sul triennio 2026-2028 come indicato.

La modulazione della richiesta è stata formulata ricalcando le reali necessità tecnico-operative minime definite dal capitolato tecnico e le imminenti scadenze istituzionali, nei seguenti termini:

- a) anno 2026: euro 400.000 (Fase di indizione, aggiudicazione e subentro). Considerando i tempi tecnici e amministrativi necessari per l'espletamento di una gara aperta a rilevanza comunitaria, comprensivi dei termini di pubblicazione, ricezione e valutazione delle offerte, nonché i necessari tempi di *stand-still*, la stipula del contratto e il formale avvio dei servizi avverranno presumibilmente nella seconda metà dell'anno 2026. L'importo richiesto è destinato esclusivamente alla copertura delle prestazioni relative all'ultimo periodo del 2026. Nello specifico, tale somma finanzierà le delicate operazioni di *take-over* e subentro (redazione ed esecuzione del Piano di subentro e del Piano di trasferimento), la presa in carico degli applicativi e i primi, indispensabili interventi di manutenzione adeguativa e correttiva propedeutici all'anno elettorale;
- b) anno 2027: euro 800.000 (picco operativo elezioni Politiche). Il 2027 è l'anno nel quale si concentrerà la maggiore esigenza operativa tenuto conto della conclusione della legislatura e del conseguente svolgimento delle elezioni politiche. Il raddoppio dello stanziamento rispetto all'anno precedente è strettamente necessario per sostenere l'erogazione dei servizi a pieno regime previsti a capitolato durante l'evento elettorale. In tale annualità si dovrà fare consistente ricorso ai servizi di sviluppo di *software ad hoc* e manutenzione evolutiva per recepire i continui e imprevedibili adeguamenti normativi in materia elettorale. Parimenti essenziali saranno i servizi di configurazione sistemi complessi nonché l'avviamento e la messa in esercizio del SIEL, che subirà *stress test* e presidi operativi prolungati. L'importo include, inoltre, il margine necessario ad attivare eventuali varianti per potenziare tempestivamente l'infrastruttura a fronte di imprevisti durante lo scrutinio nazionale;
- c) anno 2028: euro 400.000 (assestamento e regime ordinario). Superato il picco delle consultazioni politiche, nel 2028 l'architettura tecnica entrerà in una fase di stabilizzazione e il relativo fabbisogno tornerà a restringersi, prevedendo in

prevalenza oneri di manutenzione ordinaria. Lo stanziamento si riduce, pertanto, a euro 400.000, un importo idoneo a garantire l'*help desk*, la correzione dei malfunzionamenti e il mantenimento dei livelli di sicurezza, posticipando le nuove evoluzioni applicative al 2029, anno nel quale l'Amministrazione potrà contare su più elevati stanziamenti ordinari già previsti a legislazione vigente.

La RT informa inoltre che le risorse saranno allocate sul capitolo 7010, "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'Amministrazione dell'interno".

Data la natura di investimento delle spese – conclude la RT - alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di risorse in conto capitale, che presentano le occorrenti disponibilità.

La RT, in relazione al comma 4, dopo una breve ricognizione della disciplina vigente e una descrizione delle modifiche introdotte, afferma che la disposizione, dal punto di vista finanziario, essendo di tipo procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Illustra infine i commi 5 e 6.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1, 2 e 3, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, nonché sui commi 4, 5 e 6, atteso il loro carattere procedurale.

In merito al comma 3-*bis*, preso atto dei dati forniti in relazione alla quantificazione degli oneri e al loro profilo temporale, che comunque sono limitati all'entità degli stanziamenti, si osserva che mentre la RT li considera integralmente di conto capitale e li colloca conseguentemente in un capitolo di tale natura, ossia nel capitolo 7010¹⁴, in realtà alcuni di essi sembrerebbero riconducibili a spese di parte corrente e, in quanto tali, collocabili più propriamente nel capitolo 1281¹⁵, come nel caso delle spese di assistenza e manutenzione del sistema informativo elettorale. Peraltro, la stessa RT sottolinea che le spese relative all'anno 2028 riguardano "in prevalenza oneri di manutenzione ordinaria".

¹⁴ Si tratta del capitolo relativo alle "Spese per la costituzione e lo sviluppo dei servizi informatici e per la realizzazione e il potenziamento degli impianti e delle attrezzature nell'ambito delle competenze del centro elaborazione dati degli uffici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nonché per le spese relative ai progetti interdipartimentali dell'Amministrazione dell'interno".

¹⁵ Si tratta del capitolo relativo alle "Spese per la gestione, installazione, Manutenzione di apparecchiature elettroniche e per l'addestramento del personale tecnico, Forniture di servizi specialistici informatici Per il centro elaborazione dati del Dipartimento per gli affari interni e Territoriali e gli uffici periferici. Acquisto di Attrezzature accessorie, di materiale speciale e d'uso e di pubblicazioni tecniche in materia Informatica per il dipartimento degli affari Interni e territoriali".

Articolo 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

Il comma 1 prevede l'estensione, a decorrere dal 1° marzo 2026, delle attività di sperimentazione relative alla nuova disciplina in materia di disabilità, previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024 e riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative alla valutazione di base e le disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita, alle ulteriori 40 province indicate nell'Allegato 1 al decreto in esame. Si tratta delle seguenti province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

Le disposizioni recate dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94¹⁶ si applicano fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 62 del 2024.

Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di sperimentazione prevista dall'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024, e negli ulteriori territori, si svolge con le modalità definite dal decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 62 del 2024:

- la lettera *a*), intervenendo sull'articolo 9, comma 3, capoverso articolo 4, in relazione alla composizione delle unità di valutazione di base (UVB), prevede:
 - la possibilità, per il Presidente delle UVB, di essere specializzato anche in medicina del lavoro o specializzazioni affini o equipollenti, oltre che in medicina legale (come stabilito dalla disciplina previgente); tale possibilità viene prevista anche per le UVB per i minori;
 - la facoltà per l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico con le suddette specializzazioni, di nominare come Presidente delle UVB un medico che, per almeno un anno (tre anni nella disciplina previgente), abbia svolto attività in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale; tale facoltà viene prevista anche per le UVB per i minori;
 - l'eliminazione dell'obbligo della presenza, tra i componenti delle UVB, di almeno un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini;
 - la possibilità, in relazione alle UVB per i minori, per il medico specializzato in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti e affini, o specializzato nella patologia che connota la condizione di salute del minore, di partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza, mediante video-collegamento.
- la lettera *b*), intervenendo sull'articolo 15, relativamente al procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, prevede la messa a disposizione, da parte dell'INPS, di uno specifico servizio per consentire alle persone con disabilità e, se presenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso dei minori, di usufruire della facoltà di presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato agli enti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2024, prevedendo, a tal fine, l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS agli enti sopracitati. Tale servizio, operante con modalità definite con apposito provvedimento dell'INPS, si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e consente ai cittadini di accedere agli ulteriori servizi forniti dall'INPS volti ad assicurare la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità. Vengono inoltre abrogati i commi 2 e 3 del citato articolo 15 del decreto legislativo

¹⁶ Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.

n. 62 del 2024, che, al fine dell'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, prevedevano il caricamento del certificato attestante la disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE).

- la lettera *c*), inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 16, stabilisce che l'INPS può stipulare delle convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità, con l'obiettivo di favorire l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.

Il comma 4, sostituendo il comma 214 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, stabilisce che l'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 213. Il Fondo è ripartito dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la predetta Conferenza unificata, per le finalità di cui alla lettera *a-bis*) del comma 213 (relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità). Per il riparto del Fondo per le finalità di cui alla lettera *a*) del citato comma 213 (relativa al potenziamento dell'assistenza agli alunni con disabilità nelle scuole) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 710, della legge n. 199 del 2025 (che affidano il riparto ad uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità). I decreti di cui al presente comma sono corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 5, integrando l'articolo 6, comma 2-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021, prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino il nominativo dei referenti in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, oltre che al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come già previsto dalla legislazione previgente.

Il comma 6, integrando l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2023, attribuisce al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità la facoltà di presentare osservazioni al piano della *performance* delle amministrazioni pubbliche e alla Relazione annuale sulla *performance*, ove prevista.

Il comma 7, modificando l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 198 del 2009, riconosce al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità la facoltà di promuovere ricorsi ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità.

Il comma 8, inserendo il comma 5-*bis* nell'articolo 3 della legge n. 18 del 2009, stabilisce che il programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il comma 9 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 20 del 2024:

- la lettera *a*), intervenendo sull'articolo 3, comma 4, consente all'Ufficio del Garante di avvalersi, nei limiti della propria dotazione organica, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite complessivo di una unità;
- la lettera *b*), integrando l'articolo 4, comma 5, estende al Garante l'applicazione delle disposizioni concernenti la prenotazione a debito di alcune spese processuali di cui all'articolo 158 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR n. 115 del 2002¹⁷.

¹⁷ L'articolo 158 del D.P.R. n. 115 del 2002 ha introdotto, nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica, l'istituto della prenotazione a debito in relazione ad alcune imposte quali il contributo unificato, l'imposta di

Il comma 10, infine, impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, afferma che il comma 1, primo periodo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse finanziarie stanziare dal decreto legislativo n. 62 del 2024 dal 1° gennaio 2026 in poi, ai fini dell'attuazione della riforma in materia di disabilità, sono commisurate all'applicazione della stessa sull'intero territorio nazionale, anziché nelle sole 40 province indicate all'allegato A. L'articolo 19-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 202 del 2024, nel prorogare il termine iniziale di applicazione a tutto il Paese delle disposizioni di cui al menzionato decreto legislativo al 1° gennaio 2027, non ha però rimodulato in alcuna maniera le risorse finanziarie già previste e stanziare, che sono rimaste commisurate alle necessità derivanti da un'attuazione estesa a tutto il territorio nazionale sin dal 1° gennaio 2026.

Ne deriva che le risorse occorrenti ad estendere la sperimentazione ad ulteriori 40 province, dal 1° marzo 2026 sino al 31 dicembre dello stesso anno, sono già stanziare e disponibili.

Il comma 1, secondo periodo ha natura ordinamentale, poiché si limita a precisare che il regolamento n. 94 del 2025 si applica, oltre che alle nove province della prima sperimentazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, anche alle ulteriori 11 e alle nuove 40 introdotte con le estensioni della sperimentazione di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024 e di cui alla presente disposizione, nonché, quando la riforma entrerà a regime, in tutta l'Italia.

Il comma 2 regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024. La disposizione si limita a stabilire che le attività formative a supporto della progressiva attuazione del decreto legislativo n. 62 del 2024 saranno regolate, anche per il 2026, dal regolamento n. 30 del 2025 che le ha disciplinate nel 2025. Rimane fermo che la formazione sarà erogata nel 2026 a valere sulle e nel limite delle risorse a ciò destinabili già iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza che ciò possa determinare, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La formazione, in particolare, sarà erogata a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

In relazione al comma 3, lettera *a*), la RT precisa che il decreto legislativo n. 62 del 2024 ha previsto un regime sperimentale di due anni per consentire una graduale

bollo, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale e le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile. Il citato articolo 158 prevede inoltre l'anticipazione dall'erario delle indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. Le predette spese sono recuperate dall'amministrazione in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.

attuazione della riforma. Dai dati di monitoraggio dell'IINP emerge che l'avvio della sperimentazione ha prodotto risultati positivi.

In considerazione dell'approssimarsi dell'ultimo anno di sperimentazione, che richiede quindi la conclusione delle attività propedeutiche di preparazione all'attuazione a regime della riforma, occorre mantenere su tutto il territorio nazionale livelli di efficienza riscontrati nella fase sperimentale, attraverso alcune semplificazioni richieste dall'INPS, come l'eliminazione del vincolo della specializzazione in medicina legale dei medici da assumere.

Proprio in considerazione del fatto che le procedure di assunzione sono attualmente in corso, l'eliminazione di tale vincolo normativo potrebbe essere compiutamente assolto attraverso l'impiego delle risorse stanziare a legislazione vigente.

La Rel. III., sul punto, ricorda che nel 2024 l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore della condizione di disabilità e al fine di garantire l'avvio della sperimentazione della riforma e la successiva entrata in vigore a regime, ha indetto alcuni concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale. In attesa di espletamento della procedura di selezione dei medici, l'Istituto ha contrattualizzato medici e medici specialisti con contratto di lavoro autonomo;
- 781 unità di figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali;
- 138 funzionari sanitari.

L'avvio della fase sperimentale in alcuni territori ha già offerto risultati positivi, come emerge anche dal recente ampliamento delle altre province coinvolte, avvenuto con il recente decreto-legge n. 202 del 2024.

In vista della attivazione a regime, a partire dal 1° gennaio 2027, di circa 1.000 unità di valutazione di base su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'attuale fase di sperimentazione, utile, tra l'altro, proprio ad assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e a valutare eventuali modifiche alla disciplina in oggetto, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore, ha richiesto l'adozione di modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024, in materia di composizione della UVB.

Quanto al comma 3, lettera *b*), - prosegue **la RT** - si prevede che la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga da parte dell'interessato, previa presentazione di espressa istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS. La disposizione ha l'unico effetto di ridurre il gravame amministrativo dell'INPS. Le funzioni informatiche per la gestione dell'istanza, infatti, sono state già realizzate per il caso in cui, a legislazione vigente, la persona con disabilità chieda di avviare il procedimento in occasione della visita. Le stesse funzioni saranno, ora, messe a disposizione direttamente della persona con disabilità con le risorse umane e finanziarie disponibili in capo a Inps a legislazione vigente. La disposizione, perciò, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *c*) del comma 3 introduce semplificazioni e permette, nelle more della piena interoperabilità delle banche dati dell'INPS con il Fascicolo Sanitario Elettronico, una più efficiente collaborazione tra gli enti a tutela delle persone con disabilità verso le quali erogano prestazioni. La misura verrà implementata attraverso l'impiego di banche dati già nella disponibilità dell'INPS, di cui occorre garantire la condivisione nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. La disposizione è finalizzata ad individuare una modalità eventuale di esercizio dell'interoperabilità dei dati, che le parti (Inps, regioni e province autonome) potranno prevedere per evitare duplicazioni nel caricamento dei dati. In ogni caso, trattandosi di una mera facoltà, anziché di un obbligo, l'INPS, da un lato, e le regioni e le province, dall'altro, attueranno la norma solo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. L'INPS realizzerà un servizio per la messa a disposizione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati a favore degli enti territoriali che erogano prestazioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Si esclude che questo comporti maggiori oneri per gli enti territoriali, i quali potranno accreditarsi alla piattaforma gestita da INPS, previo convenzionamento.

Il comma 4 ha la finalità di semplificare le disposizioni procedurali in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, lasciandone invariate la dotazione e le finalità.

I commi 5 e 6 recano disposizioni integrative al decreto legislativo n. 222 del 2023, prevedendo che l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità partecipi ai processi diretti a garantire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità.

In particolare, il comma 5 prevede che i nominativi dei referenti individuati dalle PP.AA. per i soggetti con disabilità siano comunicati anche all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta di una disposizione che si limita a mutare – e solo con riferimento ai soggetti destinatari dell'informazione – le modalità applicative di un onere amministrativo già previsto a legislazione vigente.

Il comma 6 garantisce la piena partecipazione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nel procedimento di predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione. La disposizione consente all'Autorità di presentare osservazioni in sede di redazione del PIAO. L'attività sarà svolta nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Afferma poi che il comma 7 si limita ad attribuire una mera facoltà, per cui la relativa attività sarà svolta avvalendosi e nel limite delle risorse umane, nonché finanziarie e strumentali, già disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 precisa le modalità di adozione del programma triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, attuato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il comma 9, alla lettera *a*) dà la facoltà, all'Autorità, di ricorrere al comando di un dipendente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia o al corpo nazionale dei

vigili del fuoco. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché il personale comandato appartiene a comparti per i quali non è prevista la sostituzione e poiché rimane ferma la disposizione che prevede l'accantonamento di un numero di posti equivalente finanziariamente nella dotazione organica di provenienza.

Il medesimo comma 9, alla lettera *b*), prevede che la disciplina delle spese processuali nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e al recupero delle stesse, di cui all'articolo 158 del DPR n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), si applichi anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Anche tale previsione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, sia in ragione della rilevata mancanza di casi in cui la medesima Autorità Garante è parte ricorrente (essendo tale Ente per lo più chiamato in giudizio, ovvero interveniente in giudizi promossi da altri soggetti, con conseguente insussistenza di obblighi di versamento del C.U.), sia in quanto – per la peculiare tipologia di interesse sostenuto – raramente si darebbe il caso di soccombenza nel merito, da cui discende, in linea di principio, l'obbligo di versamento dell'imposta di Registro, sia – in linea generale – atteso che la recente istituzione dell'Autorità Garante per la disabilità e la limitazione delle relative competenze fanno sì che ai fini delle previsioni di entrata del bilancio dello Stato non siano attualmente scontati versamenti riconducibili a tale Ente in relazione alle imposte indicate nell'articolo 158 del T.U. delle spese di giustizia.

Ricorda infine che il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni (per quanto riguarda i commi 2, 3, lettera *a*), 4, 5 e 8) o dei chiarimenti forniti dalla RT, dei quali è stato possibile il riscontro in relazione al comma 1, e che appaiono comunque plausibili per quanto attiene alle restanti disposizioni (commi 3, lettere *b*) e *c*), 6, 7 e 9, lettere *a*) e *b*)), per cui può considerarsi sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria recata dal comma 10.

Articolo 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 230 del 2021, recante Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito: AUU):

- la lettera *a*), inserendo il comma 2-bis nell'articolo 1, prevede che si considerino, ai soli fini dell'AUU, anche i figli residenti in uno Stato dell'Unione Europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente;
- la lettera *b*), modificando l'articolo 3, comma 1, sopprime i riferimenti ai requisiti congiunti della cittadinanza, residenza e soggiorno ai fini dell'accesso all'AUU; elimina il requisito che

imponere la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea e loro familiari; in alternativa ai requisiti di residenza e domicilio, introduce la possibilità di richiedere l'AUU anche per i titolari di un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana; abrogando la lettera *d*), elimina il requisito che impone che il richiedente sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

- la lettera *c*), inserendo il comma 01 all'articolo 6, stabilisce che, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, l'erogazione dell'AUU è parametrata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia; inserendo il comma 1-*bis* all'articolo 6, stabilisce che, per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, deve essere rinnovata ogni anno dal 1° marzo.

Il comma 2 provvede alla copertura degli derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, 31,1 milioni di euro per l'anno 2027, 31,7 milioni di euro per l'anno 2028, 32,3 milioni di euro per l'anno 2029, 32,9 milioni di euro per il 2030, 33,5 milioni di euro per il 2031, 34,2 milioni di euro per il 2032, 34,8 milioni di euro per il 2033, 35,5 milioni di euro per il 2034 e 36,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (relativa al Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante una dotazione iniziale, in termini di competenza e di cassa, pari a 66.847.870 euro per il 2026, 70.391.115 euro per il 2027 e 67.648.261 euro per il 2028).

La RT chiarisce che per effetto della disposizione potranno avere accesso all'AUU anche i lavoratori degli Stati membri dell'UE che non siano residenti in Italia.

La disposizione inoltre prevede il riconoscimento dell'AUU anche ai figli a carico secondo la normativa italiana vigente residenti in un altro Stato membro, per i quali attualmente l'AUU non viene erogato.

In mancanza di informazioni certe in merito alla consistenza di questa platea di figli aggiuntiva, si è considerata la possibilità di partire dai flussi EESSI registrati nel 2021, anno precedente all'introduzione effettiva dell'AUU: trattasi di una piattaforma in cui vengono gestiti gli scambi di informazioni con le istituzioni di sicurezza sociale degli altri Stati membri UE nonché degli Stati dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera, come previsto dal Regolamento 987/2009.

Nel 2021 sono state rilevate circa 25.000 richieste di informazioni relative a nuclei familiari con uno o più soggetti del nucleo presenti in Stati membri diversi, finalizzate alla verifica dei requisiti per le prestazioni familiari: circa 7.000 di questi flussi si riferiscono a richieste di autorizzazione ad includere nel nucleo ai fini ANF i familiari residenti all'estero del lavoratore (o percettore di disoccupazione o pensionato) in Italia. Tale richiesta avvia lo scambio di informazioni tra l'INPS e l'istituzione competente del Paese UE di residenza dei familiari e può essere considerata una misura del numero di nuclei familiari beneficiari di ANF all'estero.

È importante sottolineare che tale flusso è indipendente dalla tipologia delle prestazioni familiari, ma considerando che la quasi totalità delle prestazioni familiari

degli altri Stati membri sono destinate ai figli, ai fini della presente stima si può ipotizzare che tutte le richieste provenienti dalle altre Istituzioni si riferivano a nuclei con figli e, cautelativamente, anche tutte le richieste inoltrate dall'Italia.

Ipotizzando un numero medio di figli del nucleo uguale a quello rilevato per i richiedenti dell'AUU - pari a 1,6 - relativamente alle 25.000 richieste che sono transitate per la procedura EESSI, il numero complessivo di figli per i quali si può ipotizzare l'allargamento del diritto all'AUU, secondo lo scenario proposto, risulterebbe pari a 40.000 soggetti.

Considerando che i flussi EESSI riguardavano specificatamente i lavoratori dipendenti (compresi pensionati e disoccupati), mentre l'AUU è una misura universalistica erogabile anche a lavoratori autonomi e a non lavoratori, e inoltre considerando che a differenza dell'AUU per la corresponsione dell'ANF erano previste limitazioni di tipo reddituale, prudenzialmente la platea di riferimento è stata aumentata di un ulteriore 25%: il numero di nuovi figli beneficiari della norma è stato ipotizzato quindi pari a circa 50.000 soggetti.

Per la quantificazione dell'onere connesso alla modifica normativa è stata inoltre costruita una base tecnica riguardante il tipo di attività lavorativa dei cittadini comunitari che attualmente lavorano in Italia, sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS con riferimento all'anno 2022. Secondo le ipotesi formulate, si ipotizza che questo nuovo gruppo di beneficiari di AUU si articoli nel modo che segue per tipo di attività lavorativa svolta dal genitore in Italia.

Tipo di attività lavorativa del genitore in Italia	%	N. figli aggiuntivi
Tempo Indeterminato	59%	30.000
Lavoro dipendente Tempo Determinato >= 6 mesi	11%	5.000
Tempo Determinato < 6 mesi	22%	11.000
Lavoro autonomo	8%	4.000
Totale	100%	50.000

Tale collettivo, in mancanza di informazioni, è stato prudenzialmente incrementato del 5% per tener conto dei figli di lavoratori extracomunitari non residenti in Italia ma residenti in un altro Stato membro: dovrebbe trattarsi di casi residuali poiché relativi a soggetti con contratto di lavoro almeno semestrale i cui figli potrebbero eventualmente beneficiare delle provvidenze previste nello Stato di residenza. Per gli attuali percettori di AUU, gli importi medi per figlio beneficiario per classe di ISEE, rilevati per il mese di competenza di novembre 2025, risultano esposti nel prospetto che segue.

Numero di figli con AUU e relativi importi medi per classe di ISEE

mese di competenza:

novembre 2025

Classe di ISEE	Numero figli	Importo medio mensile per figlio (euro)
Fino a 17.227,33 €	4.779.556	224
<i>di cui: fino a 5.742,44 €</i>	<i>1.683.325</i>	<i>227</i>
<i>5.742,45-11.484,89 €</i>	<i>1.733.589</i>	<i>223</i>
<i>11.484,90 a 17.227,33 €</i>	<i>1.362.642</i>	<i>221</i>
17.227,34-22.969,78 €	1.040.570	206
22.969,79-28.712,22 €	712.559	173
28.712,23-34.454,67 €	458.619	139
34.454,68-40.197,11 €	283.879	107
40.197,12-45.939,56 €	161.183	74
> 45.939,56 €	260.766	56
ISEE non presentato	1.652.831	58
Totale	9.349.963	174

Letture dati 22 dicembre 2025

Per la stima si è considerato il numero dei nuovi beneficiari stabile nel tempo e per essi un importo medio per il 2026 pari al valore minimo rilevato nel 2025 (58 euro adeguato al 2026 con l'indice FOI pari al 1,4%), poiché per questo gruppo di nuclei familiari non è prevista una modalità specifica per la compilazione del modello ISEE che includa anche i figli non residenti in Italia; inoltre per la stima è stato considerato un numero di mesi del beneficio pari alla durata effettiva dell'attività lavorativa svolta dalle varie tipologie di lavoratori in ciascun anno.

Tenendo conto degli incrementi del costo della vita previsti nel DPF 2025 (valori tendenziali), la stima del maggior onere a decorrere dall'entrata in vigore della modifica normativa proposta e per tutto il prossimo decennio è evidenziato nel prospetto che segue.

MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO

Anno di competenza	Numero figli	N. medio mensilità per figlio	Onere annuo (milioni di €)
2026	52.500	6,5	20,0
2027	52.500	9,9	31,1
2028	52.500	9,9	31,7
2029	52.500	9,9	32,3
2030	52.500	9,9	32,9
2031	52.500	9,9	33,5
2032	52.500	9,9	34,2
2033	52.500	9,9	34,8
2034	52.500	9,9	35,5
Dal 2035	52.500	9,9	36,2

Infine si precisa che nello scenario ipotizzato non sono stati considerati prudenzialmente i possibili risparmi di spesa rispetto alle erogazioni attualmente concesse: tali minori oneri potrebbero generarsi a seguito dell'applicazione delle regole di priorità di cui all'articolo 68 del regolamento UE 883/2004, nel caso di cumulo di prestazioni della medesima natura in più Stati membri, ma per poterne determinare la misura dovrebbero essere noti per ciascuno Stato oltre alla numerosità effettiva dei soggetti coinvolti, anche i differenziali di importo delle prestazioni previste per i figli nei diversi Paesi, nonché il titolo per cui tali prestazioni sono dovute, in modo da poter determinare la competenza (prioritaria o sussidiaria) del pagamento delle prestazioni.

Al riguardo, si premette, per esigenze di chiarezza, che l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati, amplia la platea dei beneficiari dell'AUU comprendendovi sostanzialmente due gruppi prima esclusi:

- 1) i figli residenti in uno Stato membro dell'UE fiscalmente a carico di soggetti che rispettano i requisiti per richiedere l'AUU a legislazione vigente;
- 2) i figli di soggetti che lavorano in Italia che, a legislazione vigente, non possono richiedere l'AUU perché non hanno la residenza in Italia oppure hanno la residenza da meno di due anni e non sono titolari di un contratto di lavoro almeno semestrale.

In relazione alla platea indicata, pari a circa 52.500 soggetti, non si hanno rilievi da formulare rispetto ai cittadini appartenenti alla UE o al SEE considerati, nel presupposto che i flussi EESSI siano effettivamente esaustivi rispetto ai soggetti interessati dalle modifiche di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)*, nonché della correttezza dei dati ricavati dai medesimi flussi, atteso che poi gli incrementi percentuali ipotizzati (+25% e +5%), pur non supportati da elementi di riscontro, appaiono plausibili.

Si rappresenta, tuttavia, che le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, in particolare l'eliminazione della lettera *d)*, potrebbero coinvolgere soggetti che non sembrano essere invece stati considerati dalla RT. Si tratta di soggetti non comunitari che possono presentare dichiarazioni ISEE con figli a carico – in quanto soggetti residenti in Italia e con figli a carico residenti in Italia –,

precedentemente esclusi dall'AUU poiché residenti in Italia da meno di due anni e privi di un contratto di lavoro almeno semestrale, anche se va considerato che parte di tale platea potrebbe comunque continuare a non soddisfare tutti i requisiti di cui alla lettera *a*), specificamente in relazione alla titolarità di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Per quanto riguarda il numero medio di mensilità lavorate utilizzato per la stima degli oneri (9,9 a regime e 6,5 per il 2026, presumibilmente in relazione al periodo di effettiva vigenza della norma nel presente anno), si rileva che tale parametro sembra calcolato considerando l'attività lavorativa dei cittadini comunitari occupati in Italia nel 2022 (giacché si presume che si faccia sempre riferimento alla piattaforma EESSI), sebbene una parte della platea aggiuntiva sia costituita da soggetti italiani, con figli residenti all'estero, che non appare omogenea rispetto a quella utilizzata ai fini della determinazione del numero medio di mensilità lavorate, che sarebbe probabilmente prossimo al massimo di 12. Andrebbe quindi approfondita la metodologia di determinazione della durata media del beneficio.

In merito all'importo medio mensile ipotizzato, pari al valore minimo riconosciuto in assenza di presentazione dell'ISEE, si rileva che tale scelta viene motivata dalla RT sulla base dell'impossibilità di presentare un modello ISEE che includa anche i figli non residenti in Italia. Tale impostazione appare in linea generale ragionevole, atteso che di fatto la quasi totalità di tali soggetti sembra destinata ad essere ricompresa nella classe di coloro che non presentano l'ISEE, sia pur per motivi attinenti a vincoli normativi e non per libera scelta. Tuttavia, tra i nuovi beneficiari sono presenti anche soggetti che possono usufruire di importi superiori al minimo. Anche in tal caso per effetto dell'eliminazione della lettera *d*) dell'articolo 3 vigente, si tratta di quei soggetti che possono presentare dichiarazioni ISEE con figli a carico – in quanto soggetti residenti in Italia e con figli a carico residenti in Italia –, precedentemente esclusi dall'AUU poiché residenti in Italia da meno di due anni e privi di un contratto di lavoro almeno semestrale, anche se va considerato che parte di tale platea potrebbe comunque continuare a non soddisfare tutti i requisiti di cui alla lettera *a*), specificamente in relazione alla titolarità di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Nulla da osservare per i profili di copertura, atteso che il Fondo per il recepimento della normativa europea presenta le occorrenti disponibilità, nel presupposto che l'utilizzo delle risorse in questione non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime somme.

Articolo 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

Il comma 1 permette che le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, siano utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e siano conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile (che impone alle imprese commerciali l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per un periodo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione).

Il comma 2 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 (si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno 2 esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni), i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito *internet* denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-*bis* (in materia di trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche) del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito *internet* istituzionale, il collegamento al predetto sito *internet* «Soldi pubblici».

Il comma 3 dispone che i soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 (inerenti, ad esempio, ad incarichi, consulenze, enti controllati, bilanci ecc.), del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, integrando rispettivamente l'articolo 21, comma 4, lettera *a*), del DPR n. 633 del 1972 e l'articolo 72, comma 4, lettera *a*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di IVA, di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026, entrambi in materia di termini per la fatturazione delle operazioni, estendono la possibilità di emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (cd. fattura differita), anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (RTI) da parte della mandataria.

La RT annessa al DDL iniziale chiarisce che il comma 1 elimina, per cittadini e imprese, l'obbligo di conservazione, in formato cartaceo, delle ricevute generate dai terminali POS, abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata o altra modalità digitale. La disposizione semplifica oneri previsti a carico di cittadini e imprese e ha carattere esclusivamente ordinamentale e procedimentale.

La Rel. III. aggiunge che la misura, da un lato, rappresenta una significativa semplificazione per cittadini e imprese e, dall'altro, non pregiudica in alcun modo le attività di controllo delle Autorità all'uopo preposte.

Con i commi 2 e 3 vengono razionalizzate le modalità di assolvimento degli adempimenti di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013 e da altre

disposizioni connesse a carico dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché si limitano a intervenire sul piano procedurale, riducendo la duplicazione delle informazioni già presenti in banche dati pubbliche e rendendo più efficiente il sistema di pubblicazione.

La RT non analizza i commi 3-*bis* e 3-*ter*, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

La norma sostituisce l'articolo 7 dell'Allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024¹⁸, introducendo una semplificazione procedimentale alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 7 conferma che l'esecuzione di costruzioni permanenti, incluse le strutture galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale – nonché la modifica o lo spostamento di opere preesistenti – sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.

Rispetto al testo previgente, la norma introduce un termine entro il quale deve essere rilasciata l'autorizzazione: trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. In caso di inosservanza da parte dell'ufficio competente del termine sopraindicato, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241/1990, operando così l'istituto del "silenzio-assenso". Inoltre, viene confermata che l'autorizzazione doganale costituisce presupposto di legittimità necessario per l'efficacia di ogni altro titolo abilitativo afferente alle medesime attività, e viene circoscritto l'ambito di applicazione del vincolo, escludendo esplicitamente dall'obbligo autorizzativo le opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che il comma 1, riformulando integralmente l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024, introduce semplificazioni procedurali alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. "linea doganale", senza ulteriore aggravio a carico della finanza pubblica, mentre il comma 2 prevedendo, in relazione al procedimento di cui al comma 1, che l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per

¹⁸ Il testo previgente dell'articolo 7, Allegato I, del decreto legislativo n. 141 del 2024 vieta l'esecuzione di costruzioni e di altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio. Si stabilisce, inoltre, che la predetta autorizzazione è presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle suddette attività.

territorio, costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti, ha natura ordinamentale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

Il comma 1 modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000, che disciplina l'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. La novella prevede che le prove d'esame abbiano luogo presso una provincia della regione nel cui territorio i candidati hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale mentre a legislazione previgente, la prova d'esame era prevista presso la provincia di residenza.

Il comma 2 prevede che, nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, possano essere nominati componenti delle commissioni mediche locali, di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 (divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite vigente per le suddette amministrazioni) e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019 (divieto per i soggetti in quiescenza in base all'istituto denominato "Quota 100" e successivi adeguamenti di cumulare redditi da lavoro oltre il limite di 5.000 euro annui).

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 733, della legge n. 207 del 2024, prevedendo che gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle provincie autonome, siano altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4, modificato dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2025 prevedendo che il limite massimo di passeggeri nelle autorizzazioni alla circolazione di prova non si applichi a quelle concesse oltre che alle aziende, anche alle università e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.

Il comma 5 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-*bis* del regio decreto n. 327 del 1942 (Codice della navigazione), in materia di esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco su ruolo di equipaggio o sulla licenza. Nello specifico, il citato articolo 172-*bis* si interpreta nel senso che il

trasbordo anche completo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata.

La RT annessa al DDL iniziale in merito al comma 1 afferma che la norma è volta a superare criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Relativamente al comma 2, la RT rappresenta che la modifica transitoria all'articolo 119, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 consente di ampliare la composizione delle commissioni mediche locali (CML) fino al 31 dicembre 2026, includendo medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno d'età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi indicati al comma 2 del medesimo articolo. In proposito, rileva che l'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. È in ogni caso stabilito che resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n 26. La RT conclude sottolineando che la misura non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 finalizzato a rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida, la RT evidenzia che l'intervento, è volto ad estendere l'utilizzo dei dispositivi c.d. jammer anche alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e si rende necessario al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmisione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, attraverso la realizzazione di soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

L'autorizzazione all'utilizzo dei dispositivi di inibizione delle frequenze (cd. jammer) da parte degli uffici della motorizzazione civile delle regioni e delle province autonome non incide sulle funzioni istituzionali attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che restano invariate. La disposizione si limita a consentire alle regioni e alle province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i predetti dispositivi, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico. Il riferimento agli accordi da stipularsi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ha la finalità di assicurare la necessaria uniformità tecnica e procedurale nell'utilizzo dei dispositivi sul territorio nazionale, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 733, della legge n. 207 del 2024.

Per la RT, la misura non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che:

- a) per il livello statale risultano già autorizzate le risorse di cui al comma 733 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, pari a 4,965 milioni di euro per l'anno 2025, per l'implementazione della mascheratura delle frequenze in 120 aule, con un costo medio per aula pari a circa 41.500 euro;
- b) tale costo medio, determinato su un campione significativo di aule, costituisce un parametro di riferimento attendibile anche per le regioni e le province autonome; in caso di progetti di dimensioni più ridotte, eventuali aumenti unitari dovuti alla minore economia di scala potrebbero risultare compensati dal minor costo di trasferte e logistica per l'installazione e la manutenzione, con conseguente sostanziale allineamento ai valori medi già rilevati a livello statale;
- c) eventuali spese relative all'acquisizione, installazione e manutenzione dei dispositivi restano a carico esclusivo delle regioni e delle province autonome, da finanziare con le proprie disponibilità, senza alcun concorso di risorse statali;
- d) la stipula di accordi ai sensi della legge n. 241 del 1990 non comporta oneri aggiuntivi, trattandosi di strumenti di mera regolazione e coordinamento amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, la RT conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e può trovare applicazione, con riferimento a regioni e province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Con riferimento al comma 4 che interviene sul limite massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti, la RT chiarisce che alle predette aziende non si applica il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo.

Relativamente al comma 5 la RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai commi 1 e 4, non si formulano osservazioni, tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni.

Con riferimento al comma 2, atteso che il compenso dei medici in quiescenza quali componenti delle commissioni mediche locali, di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, viene, così come dichiarato dalla RT, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 3, tenuto conto che la disposizione si limita a consentire alle regioni e alle province autonome, qualora intendano avvalersene, di utilizzare i dispositivi c.d. *jammer*, acquisendoli, installandoli e mantenendoli a proprio carico, e quindi nell'ambito delle proprie risorse e nel rispetto dei propri equilibri di bilancio, non si formulano osservazioni.

Per ciò che concerne il comma 5, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito a possibili risvolti finanziari derivanti dalla predetta interpretazione autentica su eventuali contenziosi in essere.

Articolo 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

Il comma 1 reca modifiche al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi degli investimenti 1.3 e 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR.

Viene inserito l'articolo 3-ter ("Diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali") che riconosce al cittadino la possibilità di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali attraverso il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); a tal fine si istituisce nell'ANPR una sezione contenente i dati riferibili alle identità digitali (CIEid, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e attestati elettronici di dati di identificazione personale), alle deleghe all'accesso ai servizi in rete erogati dalle amministrazioni, nonché ai domicili digitali. Inoltre, si prevede un elenco delle informazioni con cui l'ANPR deve essere integrata e costantemente allineata, rinviando ad un successivo decreto attuativo il suo aggiornamento. Tali dati sono messi a disposizione dell'ANPR dai gestori degli strumenti digitali tramite i servizi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati entro il 30 aprile 2026 e costantemente aggiornati. In caso di mancata registrazione e allineamento dei dati, l'AgID applica le sanzioni previste dall'articolo 32-bis ovvero dall'articolo 18-bis del CAD. L'ANPR comunica al cittadino ogni nuova attivazione degli strumenti digitali a lui riferibili, mentre i gestori dell'identità digitale, ad eccezione dell'identità digitale connessa alla carta d'identità elettronica, verificano e comunicano al richiedente prima del rilascio dell'identità digitale la preesistenza di identità digitali già associate alla medesima persona. Infine, si individuano i titolari e i responsabili del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR e indicato in dodici mesi dalla registrazione della revoca o della scadenza dello strumento da parte dei gestori il termine massimo di conservazione delle informazioni nell'ANPR;

Viene modificato l'articolo 6-ter estendendo il perimetro operativo dell'indice dei domicili digitali (ora recante i domicili digitali per le comunicazioni e l'invio di documenti alla pubblica amministrazione

e ai gestori di pubblici servizi) anche alle società a controllo pubblico. L'iscrizione a tale indice è compatibile con la contemporanea iscrizione all'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, salva la necessità di un allineamento dei domicili digitali ivi inseriti. Si prevede, inoltre, che tale indice garantisca anche l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica e consente all'AgID l'utilizzo, per la gestione dell'Indice, dell'elenco delle amministrazioni pubbliche adottato annualmente dall'ISTAT.

Viene modificato l'articolo 50 prevedendo che le pubbliche amministrazioni non possano richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un'amministrazione e assicurino la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Si prevede poi che il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati costituisca mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporti la riduzione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, con annessi poteri sanzionatori, per verificare il rispetto degli obblighi di interoperabilità.

Viene integrato l'articolo 62 prevedendo che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma riguarda il rapporto tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini; inoltre, si precisa che le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso.

Viene inserito l'articolo 62-*quinquies* che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico, in sostituzione delle anagrafi, dei registri e degli archivi previsti a legislazione vigente, per la gestione digitale e interoperabile dei dati relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Prevede poi la digitalizzazione del libretto di navigazione, che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR e disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet. La produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.. Con decreto attuativo saranno individuati i dati contenuti nell'ANGEMAR e le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi. Nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, si prevede l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR per l'inserimento da parte del personale appartenente alla gente di mare e dei centri di formazione autorizzati dei dati e delle informazioni essenziali.

Con una modifica intervenuta alla Camera dei deputati si è provveduto ad integrare l'articolo 64-*bis*, con il comma 1-*sexies* che prevede l'accesso e l'utilizzo del punto di accesso telematico di cui al citato articolo, compreso l'ottenimento e l'esibizione di attestazioni, titoli o abilitazioni aventi effetti giuridici, anche ove resi disponibili mediante il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet) di cui all'articolo 64-*quater*, anche ai soggetti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza che sia richiesto l'assenso dell'esercente della responsabilità genitoriale, salvo i casi in cui una disposizione di legge richieda espressamente l'intervento o l'autorizzazione dell'esercente della responsabilità genitoriale per l'ottenimento di specifiche attestazioni, titoli o abilitazioni o la fruizione di specifici servizi.

Il comma 2 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi della società Sogei S.p.A. per la realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR).

Il comma 3 quantifica in 4,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 gli oneri derivanti dalla istituzione e dalla realizzazione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR). A tali oneri si provvede, quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, quanto a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, concernente la compensazione agli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada a favore delle macchine agricole. Per quanto riguarda le altre disposizioni si prevede che dalle stesse non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che l'articolo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)” al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 e dell'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1, del PNRR, nonché per rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e favorire la trasparenza ed il controllo sugli strumenti digitali.

In particolare, il comma 1, lett. *a*) inserisce l'articolo 3-ter che consente al cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62. A tali fini è istituita nell'ANPR un'apposita sezione contenente i dati riferibili agli strumenti digitali intestati al cittadino, registrati e costantemente allineati dai gestori degli strumenti stessi. Per ogni strumento digitale ANPR è integrata e costantemente allineata.

I servizi di interoperabilità e accesso ai dati resi disponibili dall'ANPR, inclusi quelli destinati ai cittadini e ai gestori tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'articolo 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR. I relativi oneri trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)” della Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni e garantire il potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'impegno economico complessivo relativo alla predetta linea di attività, a copertura dell'intero investimento fino al 30 giugno 2026, viene stimato dalla RT in circa euro 250.000,00. A far data dal 1 luglio 2026, ultimate le attività di sviluppo, i costi connessi alla gestione delle nuove funzionalità rientrano nei costi di gestione sostenuti annualmente dal Ministero dell'interno per l'ANPR con le risorse economiche previste per tale progettualità (articolo 2, comma 7, del decreto-

legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) sul capitolo 1286 del bilancio dello Stato, il quale presenta sufficienti disponibilità, tali da non ravvisarsi la necessità di copertura di costi di gestione ulteriori. L'onere di gestione dell'ulteriore implementazione è inferiore a 100.000 euro ed ha un impatto trascurabile sul costo complessivo di ANPR dal quale risulta ampiamente assorbito. Per la RT, dall'attuazione del presente comma non derivano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, il comma 1, lettera *b*) modifica l'articolo 6-ter del richiamato Codice, rubricato "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), disciplinata all'articolo 50-ter del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio o "*once only*". Per la RT, la disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente; le attività previste sono svolte dai soggetti già coinvolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera *c*) dell'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 50 del CAD rubricato "Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni", finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR. Per la RT, la disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente; le attività previste sono svolte dai soggetti già coinvolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera *d*), introduce modifiche all'articolo 62, del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR. In particolare, la lettera *d*) numero 1 integra il comma 3 del predetto articolo 62 del CAD al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR. La RT evidenzia che la disposizione non comporta alcun costo aggiuntivo non richiedendo alcuno sviluppo ulteriore rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

Con il numero 2 della lettera *d*) si inserisce dopo il comma 3 del medesimo articolo 62, il comma *3-bis*, il quale prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*) del CAD accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. La RT chiarisce che le attività previste sono svolte dai soggetti già coinvolti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT, poi, ribadisce il contenuto del comma 1, lettera *e*).

La RT riferita alla lettera *b-bis*, inserita dalla Camera dei deputati, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in cui inserisce la lettera *d-bis*, al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi della società Sogei S.p.A. per la realizzazione dell' Anagrafe nazionale digitale della gente di mare (ANGEMAR), in linea con l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il comma 3, prevede che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT precisa al riguardo che gli oneri conseguenti alle modifiche all'IPA risultano finanziati a legislazione vigente a valere sulla Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" della Missione 1 – Componente 1 – "Interoperabilità dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", inclusa nel PNRR, la cui realizzazione è affidata a AgID ed è già oggetto di specifica convenzione tra quest'ultima e il Dipartimento per la trasformazione digitale. Inoltre, con particolare riferimento alle modifiche di cui al comma 1, lettera *c*), la RT afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato anche che già a partire dal 18 aprile 2024 tutti i soggetti pubblici devono interrogare l'ANPR esclusivamente tramite IDANPR, giusta previsione del decreto del ministero dell'Interno del 3 marzo 2023 recante "Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici", e devono mantenerlo nei propri sistemi ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Il medesimo comma 3 con riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*) relativi alla progettazione, realizzazione e messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione dell'ANGEMAR e

all'emissione del nuovo libretto di navigazione, autorizza la spesa di 7 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, così ripartita:

Partner tecnologico	Descrizione delle attività	Fonte di finanziamento	2026	2027
Sogei S.p.A.	Attività di analisi funzionale e progettazione tecnica della piattaforma digitale; sviluppo software e integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e con le anagrafi pubbliche (ANPR, ANIS, ANIST, Assistenza sanitaria al personale navigante SASN); implementazione delle interfacce utente e dei servizi digitali. Conduzione, manutenzione e assistenza tecnica del sistema a regime	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	3.000.000	1.000.000
IPZS S.p.A.	Realizzazione dell'infrastruttura di emissione e integrazione della versione digitale del libretto con ANGEMAR e IT-Wallet. Definizione delle specifiche tecniche del nuovo libretto dotato di microprocessore; produzione e fornitura del supporto fisico; personalizzazione e logistica di distribuzione agli uffici di rilascio	Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	1.800.000	1.200.000
		Totale	4.800.000	2.200.000

Ai suddetti oneri si provvede: (i) quanto a 4,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presenta le necessarie disponibilità.

Fonte di finanziamento	2026	2027	Totale
Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	
	€ 4.800.000,00	€ 2.200.000,00	€ 7.000.000,00

Ai fini della gestione dell'ANGEMAR e delle correlate attività di assistenza tecnica, si autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, di cui 1 milione di euro per le attività di gestione e assistenza e 200.000 euro per la fornitura e produzione del libretto di navigazione, incluse le attività conseguenti alle richieste di sostituzione intervenute nel corso dell'anno, di cui si propone l'iscrizione nel capitolo 7621 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernente la compensazione agli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada a favore delle macchine agricole, in relazione alla quale, a decorrere dall'anno 2028, risulta una disponibilità di 2,2 milioni di euro annui. Al riguardo, la RT rappresenta che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica l'attuazione di programmi o progetti in essere.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	e)	Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - realizzazione dell'infrastruttura tecnologica da parte di SOGEI S.p.A e di IPZS S.p.A	S	K	4,8	2,2		4,8	2,2		4,8	2,2	
		Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - spese di gestione e assistenza tecnica	S	C			1,0			1,0			1,0
		Istituzione dell'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR) - fornitura e produzione del libretto di navigazione	S	K			0,2			0,2			0,2
3	a)	Riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'art. 239, del D.L. 34/2020	S	K	-4,8	-2,2		-4,8	-2,2		-4,8	-2,2	
	b)	Riduzione delle risorse destinate alla compensazione degli enti proprietari delle strade per i minori introiti derivanti dalla riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura della strada dei convogli pesanti, di cui all'art. 1, c. 505, della L. 197/2022	S	C			-1,2			-1,2			-1,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si formulano osservazioni.

Per i profili di copertura, si segnala che il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, utilizzato a copertura degli oneri riferiti agli anni 2026 e 2027, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 7032, ai fini del successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione iniziale di 41.425.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 43.425.000 euro per l'anno 2028.

Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT e considerato che dall'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS si desume che, con riferimento all'anno 2026, sul citato capitolo di bilancio è stato accantonato, in corrispondenza della data di pubblicazione del presente decreto-legge, un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame, andrebbe assicurato che dalla riduzione del predetto Fondo non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso per gli anni 2026 e 2027.

In merito all'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022, finalizzata a compensare gli enti proprietari delle strade a causa della riduzione dell'indennizzo per la maggiore usura delle stesse per effetto della circolazione di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva superiore a 44 tonnellate, si segnala che la predetta autorizzazione reca risorse iscritte sul capitolo 1736 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2026-2028, ammontano a 2.280.000 euro per l'anno 2028. Ciò premesso, tenuto conto di quanto asserito dalla RT, andrebbe acquisito un chiarimento

in merito all'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura a decorrere dall'anno 2028.

In relazione alla lettera b-bis), atteso il carattere ordinamentale della disposizione e considerate le rassicurazioni fornite dalla RT secondo cui la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12 **(Misure urgenti in materia di microimprese)**

Il comma 1 inserisce l'articolo 2-*quaterdecies*.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese) nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. I seguenti sono i commi del nuovo articolo: il comma 1 prevede che le imprese con meno di 5 dipendenti si avvalgano, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (ai sensi del quale, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche), di una specifica procedura di notifica; il comma 2 stabilisce che la procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Il comma 2 del presente articolo 12 impone che dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, integrando l'articolo 3, comma 01, della legge n. 1 del 1990, consente all'impresa di indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a 30 giorni prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e alla CCIAA territorialmente competente.

Il comma 4, integrando l'articolo 3, comma 5-*bis*, della legge n. 174 del 2005, stabilisce che l'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a 30 giorni prorogabili al massimo a 90 per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e alla CCIAA territorialmente competente.

Il comma 5, sostituendo il comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, stabilisce che, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica *standard* di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Con decreto interministeriale, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati presso le CCIAA competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono

all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, afferma, in relazione ai commi 1 e 2, che la previsione di strumenti di autovalutazione guidata e di un canale di assistenza semplificata non implica l'istituzione di nuove strutture o funzioni, ma si configura come modalità organizzativa interna, da disciplinarsi con provvedimento del Garante, rientrando nelle competenze già attribuite dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

I commi 3 e 4 recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura.

In particolare, la RT ricorda che la disciplina attualmente vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili fino a un massimo di 90 giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa possa indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Le disposizioni in commento, limitandosi a regolamentare la figura del responsabile tecnico temporaneo nei settori dell'estetica e dell'acconciatura, hanno carattere ordinamentale.

Il comma 5 prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER. La RT evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle CCIAA è prevista dall'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che nella formulazione finora vigente prevede quanto segue: "A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano." Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell'ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie e incertezza fra le imprese interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e

dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l'obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica *standard* e di trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l'adozione, in sede di Conferenza Unificata, di un modulo unico digitale interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di comunicazioni elettroniche)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, apporta alcune novelle al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003.

La lettera *0a)* modifica l'articolo 43, comma 1, del citato codice, riducendo da novanta a sessanta giorni il termine entro il quale le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico sono tenute – salvo per i casi di espropriazione – a rispondere alle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture di comunicazione elettronica.

La lettera *0b)* modifica l'articolo 44, comma 10, primo periodo, laddove è previsto un meccanismo di silenzio-assenso per l'accoglimento delle istanze di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici. La novella in esame estende l'operatività del predetto meccanismo al caso in cui non sia stata indetta apposita conferenza di servizi.

La lettera *0c)*, modifica l'articolo 49 del Codice delle comunicazioni elettroniche, inserendovi i nuovi commi *7-bis* e *7-ter*. In particolare, si introduce una disciplina speciale e derogatoria per una specifica categoria di lavori, ossia gli interventi di allaccio delle utenze connessi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, quando tali interventi comportino scavi e infilaggi di lunghezza massima pari a 40 metri. Si disciplinano i casi nei quali l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale o totale della carreggiata. Tra l'altro si stabilisce un termine entro il quale gli enti competenti devono adottare i propri provvedimenti, che devono per l'appunto essere rilasciati entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, l'operatore può comunque dare avvio ai lavori a determinate condizioni.

Inoltre, si disciplinano i casi nei quali l'esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale, oppure non preveda la chiusura parziale o totale della carreggiata. In tali ipotesi, il regime è ulteriormente semplificato essendo l'operatore di rete tenuto soltanto a comunicare l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, mediante PEC e con un preavviso di almeno otto giorni e allegando la documentazione tecnica. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

Il comma *7-ter* attribuisce all'ente gestore o titolare della strada, con riferimento agli interventi di cui al comma *7-bis*, la facoltà di concordare con l'operatore specifici accorgimenti relativi al posizionamento dell'infrastruttura di rete, rispettando determinate condizioni.

Inoltre, viene modificata l'applicazione della disciplina recata dai commi 1 e 2 dell'articolo 56 concernente l'obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato,

propedeutica agli specifici interventi infrastrutturali definiti dalle medesime disposizioni. Le modifiche, oltre a prevedere che la dichiarazione sia volta ad asseverare l'assenza o la presenza di interferenze anche con le linee di telecomunicazioni (in precedenza limitata ad attestare l'assenza o la presenza di interferenze con le sole reti di comunicazione elettronica), circoscrivono il predetto obbligo:

- nel caso degli interventi su condutture di energia elettrica, a quelli che interessano le condutture e le linee di terza classe;
- nel caso di interventi su tubazioni metalliche sotterrate, a quelli che interessano le tubazioni con protezione catodica.

Infine, si modifica l'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, stabilendo un nuovo obbligo in capo ai fornitori di servizi di accesso a Internet. In particolari tali fornitori sono tenuti a fornire al consumatore informazioni dettagliate riguardo le tecnologie di rete di accesso disponibili al proprio indirizzo di utenza. In relazione all'osservanza del predetto obbligo, è altresì previsto un potere di vigilanza e sanzionatorio dell'AGCOM. Le sanzioni si applicano decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, è introdotto il comma 1-*bis*, il quale precisa che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La RT annessa al DDL iniziale, oltre a descrivere le norme, con riferimento al comma 1, lettera *b*) che introduce una modifica all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del Codice, al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a Internet), afferma che l'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet può essere, infatti, fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. È emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili.

La RT conclude evidenziando che la disposizione, ponendo obblighi di informazione in capo agli operatori di comunicazioni elettroniche, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Autorità esercita l'attività di vigilanza ed irroga le sanzioni nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'AGCOM - che rientra nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato -, possa svolgere le attività in esame nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche attraverso una eventuale rimodulazione dei mezzi di finanziamento di cui essa dispone.

In relazione alle modifiche intervenute alla Camera dei deputati, tenuto conto che in diverse procedure, dove è previsto il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche per la formulazione di risposte o l'emanazione di provvedimenti, sono stati ridotti i termini in cui tali amministrazioni devono attivarsi, andrebbe confermato che le stesse possano adempiere a tali attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, apporta modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il Codice dell'ambiente, prevedendo misure per la semplificazione della disciplina relativa ai rifiuti e alle bonifiche. Nello specifico si interviene:

- sull'articolo 212 che disciplina l'Albo nazionale gestori ambientali, stabilendo che sono ammessi all'iscrizione all'Albo, oltre agli enti e alle imprese, anche i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive espressamente previste nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all'esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni;
- sull'articolo 216, comma 8-*septies*, in cui viene aggiornato il riferimento normativo alla cosiddetta lista verde dei rifiuti recata dal regolamento (CE) n. 1013/2006, in ragione dell'abrogazione di tale regolamento da parte del regolamento (UE) 2024/1157 dell'11 aprile 2024. Tale disposizione, ai sensi del comma 2, si applica a decorrere dal 22 maggio 2026;
- sull'articolo 241, comma 1, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree conformi alla disciplina urbanistica;
- sull'articolo 242, comma 13, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione;
- sull'articolo 242-*ter*, in materia di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica. In particolare viene ampliato l'insieme degli interventi che possono essere realizzati, tra i quali sono compresi quelli del PNRR, inserendovi anche quelli previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), previsti dall'allegato 1-*bis* del Codice - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato

Energia e Clima (PNIEC). Inoltre, si prevede che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Il comma 2 specifica che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

Il comma 3 specifica che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 4 sopprime il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 49 del 2014, in materia di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che prevedeva che l'attività di ritiro gratuito presso il domicilio dell'acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici, effettuato contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, potesse essere realizzato, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE professionali.

Il comma 5 abroga l'articolo 70 della legge n. 182 del 2025, integralmente riprodotto delle previsioni già contenute nell'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge n. 116 del 2025, che prevede che contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

La RT annessa al DDL iniziale, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che l'articolo è privo di effetti finanziari negativi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14-bis

(Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti)

Il comma 1, nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, considera i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica come riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti e commercializzabili come tali a condizione che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

- a) per i piatti in plastica:
 - 1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
 - 2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
 - 3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110 grammi;
- b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiaini, bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro;

- c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745;
- d) per gli agitatori per bevande in plastica: rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 365° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

Il comma 1, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi compresi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), consente alle regioni di procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (ossia mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando).

La RT annessa al DDL iniziale nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Sezione III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 16, commi 1-4 e 6

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione)

L'articolo reca disposizioni per l'attuazione della riforma della giustizia tributaria realizzata nell'ambito del PNRR, in tema di incarichi, reclutamento di magistrati tributari e competenza delle corti tributarie di primo grado.

In particolare, il comma 1 interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in primo luogo modificando la disciplina riguardante la nomina a presidente di corte di giustizia tributaria, di cui all'art. 2 del citato decreto, il cui incarico ha durata quadriennale. Secondo la disposizione previgente, il presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i 4 anni successivi alla nomina. Con la modifica si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda per partecipare all'interpello, e non più entro i quattro anni

successivi alla loro nomina (lettera *a*)). Il secondo intervento concerne lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per accedere alla nomina a magistrato tributario, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 545 del 1992. In particolare, si prevede che l'espletamento delle predette prove scritte possa avvenire anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, secondo le modalità individuate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (lettera *b*)).

Un'ulteriore modifica riguarda il ruolo di presidente della Commissione di concorso per l'accesso alla carriera di magistrato tributario ex art. 4-*quater* del D.Lgs. n. 545 del 1992. A tal riguardo, la novella apportata in questa sede permette di attribuire la funzione di presidente della commissione di concorso anche al presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado, anziché esclusivamente dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, come precedentemente previsto (lettera *c*)).

Infine, si prevede che il tirocinio dei magistrati tributari reclutati tramite le relative procedure concorsuali, di cui all'art. 4-*quinqües* del medesimo D.Lgs. n. 545 del 1992, possa essere svolto, oltre che presso i magistrati tributari, anche presso i giudici tributari che esercitano, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 545 del 1992, la funzione di vicepresidente di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (lettera *d*)).

Durante la prima lettura è stata aggiunta la lettera *d-bis*), che interviene sull'art. 5 del D.Lgs. n. 545 del 1992 al fine di specificare che, tra i magistrati reclutati tramite concorso possono essere nominati giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, solo quelli che hanno conseguito un'anzianità di servizio di almeno 3 anni presso le corti di primo grado.

Il comma 2 agisce sulla competenza del giudice tributario monocratico di primo grado di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, aumentando il valore delle controversie da 5.000 a 10.000 euro. Con specifico riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 2, concernenti l'aumento di valore delle controversie, il successivo comma 6 prevede che esse trovino applicazione nei confronti dei ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

Il comma 2-*bis*, introdotto in prima lettura, modifica l'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 546 del 1992, ed è volto a sostituire il riferimento al Dipartimento delle finanze con quello al neo istituito Dipartimento della giustizia tributaria quale organo incaricato di tenere l'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nel giudizio tributario, diversi da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.

Il comma 3, in linea con gli interventi normativi compiuti dai commi precedenti sul testo del D.Lgs. 545 n. 1992, reca le medesime modifiche sopra illustrate al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175¹⁹. Il testo unico entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e sostituirà il citato D.Lgs. 545 n. 1992, che viene contestualmente abrogato.

¹⁹ In sintesi, tali interventi consentono:

- il conferimento dell'incarico di presidente di corte di giustizia tributaria a coloro che raggiungeranno l'età pensionabile nei 4 anni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'interpello per ricoprire la funzione di presidente (lettera *a*), che modifica l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 175/2024);
- la possibilità di svolgere le prove scritte del concorso per conseguire la nomina a magistrato tributario anche mediante strumenti informatici, le cui modalità di utilizzo potranno essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (lettera *b*), che modifica l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 175/2024);
- l'attribuzione della funzione di presidente della commissione di concorso per magistrato tributario, oltre che ad un presidente di una corte di giustizia di secondo grado, anche al presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado (lettera *c*), che modifica l'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 175/2024);
- lo svolgimento del tirocinio di coloro che hanno superato il concorso per magistrato tributario anche presso i giudici tributari che esercitano, ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.Lgs. 175, la funzione di vicepresidente di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (lettera *d*), che modifica l'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 175/2024);
- la trattazione presso la corte monocratica di primo grado delle controversie di valore fino a 10.000 euro (lett. *e*), che modifica l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 175/2024). Il comma 4 stabilisce che all'articolo 1, comma 10-*ter*, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

Il comma 4 contiene disposizioni relative al concorso straordinario bandito dal Ministero dell'economia e delle finanze per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari, aumentate delle unità non assunte negli anni precedenti (concorso previsto dall'articolo 1, comma 10-*bis* e ss. della legge n. 130 del 2022). In particolare, attraverso una modifica al comma 10-*ter*, si stabilisce che le prove scritte consistano in due elaborati, da estrarre mediante sorteggio pubblico, vertenti il primo sul diritto tributario e il secondo sul diritto civile ovvero sul diritto commerciale, con profili di carattere tributario.

Il comma 6 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'articolo in commento, al comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo che il presidente della corte di giustizia tributaria non possa essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno il limite massimo di età per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda dell'interpello per ricoprire la suddetta funzione di presidente. In base al testo previgente, il presidente della corte di giustizia tributaria non poteva essere nominato tra i soggetti che avrebbero raggiunto il limite massimo di età entro i quattro anni successivi alla nomina. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa, atteso che i maggiori compensi fissi e variabili spettanti al presidente di corte rispetto alla funzione precedentemente svolta continuano ad avere decorrenza economica dal giorno di effettiva assunzione delle funzioni di presidente nella corte di assegnazione.

Il comma 1, lettera *b*) al fine di efficientare le procedure di reclutamento del concorso per magistrati tributari, integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 545 del 1992, prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le prove scritte possano essere svolte dai candidati utilizzando appositi strumenti informatici. La disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che le spese correlate all'utilizzo della strumentazione informativa per lo svolgimento delle prove scritte trovano copertura negli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Il comma 1, lettera *c*) modifica l'articolo 4-*quater*, comma 2 del decreto legislativo n. 545/92 al fine di prevedere che anche il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado possa presiedere la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa al presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Il comma 1, lettera *d*) interviene sul comma 1 dell'articolo 4-*quinquies* del decreto legislativo n. 545 del 1992, stabilendo che il tirocinio dei magistrati tributari, reclutati tramite le relative procedure concorsuali, possa essere svolto – oltre che presso i magistrati tributari – anche presso i giudici tributari che esercitano le funzioni direttive

«La prova scritta di cui al comma 10-*bis* consiste nello svolgimento di due elaborati, di cui il primo in diritto tributario e il secondo in diritto civile o commerciale, con profili di carattere tributario, da individuarsi con le modalità di cui al secondo periodo. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio pubblico da effettuarsi nell'imminenza della prova.».

di cui all'articolo 3. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, afferendo alle modalità di svolgimento del tirocinio dei nuovi magistrati assunti mediante concorso, posto che i soggetti formatori non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per consentire lo svolgimento della suddetta attività.

Il comma 2 modifica l'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aumento da 5.000 euro a 10.000 euro del valore economico delle controversie di competenza del giudice monocratico nel primo grado di giudizio. L'articolo 4, comma, 1, lett. *b*), della legge di riforma n. 130/2022, modificando le disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546/1992, aveva stabilito la competenza del giudice monocratico per le controversie di primo grado aventi un valore fino a 3.000 euro notificate dal 1° gennaio 2023. Successivamente, con l'articolo 40, comma 2, del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, detta soglia di valore è stata aumentata a 5.000 euro, per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023.

La RT evidenzia che nel tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, l'introduzione del giudizio monocratico per la trattazione delle controversie di modico valore ha dato risultati in termini di maggiore efficienza processuale e di minore durata del giudizio di primo grado. Infatti, nell'anno 2024, il tempo medio dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti di valore fino a 5.000 euro – che rappresenta quasi il 60% dell'intero contenzioso di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, mentre il tempo medio del giudizio per le controversie aventi un valore superiore a 5.000 euro, decise collegialmente, è stato pari a 194,5 giorni (fonte: “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull'attività delle Corti di giustizia tributaria nell'anno 2024”, pubblicata il 30 giugno 2025 dal Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze). L'analisi dell'andamento del contenzioso tributario di primo grado ha evidenziato, inoltre, che l'introduzione del giudizio monocratico non ha determinato un aumento delle impugnazioni delle decisioni concernenti le liti di valore fino a 5.000 euro, atteso che negli anni 2023 e 2024 il tasso di impugnazione in appello di tali provvedimenti è stato pari rispettivamente al 16% e 17%, rispetto a valori compresi tra il 18% e il 21% registrati nel quinquennio precedente.

Con la disposizione, che ha lo scopo di rendere più efficiente il procedimento giurisdizionale presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e di favorire la riduzione ulteriore dei tempi del giudizio, si estende la competenza del giudice monocratico alle controversie di valore fino a 10.000 euro. Inoltre, il correlato aumento di produttività del corpo giudicante garantirebbe il deposito di un numero complessivo di provvedimenti definitivi in linea con quelli registrati nel 2024, consentendo di attenuare gli effetti della diminuzione delle definizioni determinata dalla cessazione ex lege dalle funzioni giurisdizionali per raggiungimento del limite massimo di età, che interesserà circa 200 giudici tributari all'anno fino al 2029 e circa 100 giudici all'anno nei periodi successivi.

Il comma 2-*bis*, inserito in prima lettura è al momento sprovvisto di RT.

Il comma 3 apporta al Testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 le medesime modificazioni previste dai precedenti commi 1 e 2, coordinando i due testi normativi.

Il comma 4 concerne la modifica delle materie oggetto dello svolgimento della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento dei magistrati tributari di cui all'articolo 1, comma 10-ter, della legge n. 130 del 2022.

Il comma 6 si limita a disporre che le disposizioni recate dal comma 2 si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con riferimento alla modifica introdotta dal comma 1, lettera a), posto che la RT chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri e considerato che la decorrenza economica dei compensi spettanti al presidente di corte di giustizia tributaria rispetto alla funzione precedentemente svolta rimane invariata, non ci sono osservazioni.

Per quanto attiene al comma 1, lettera b), secondo cui con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici e su cui la relazione tecnica afferma che le relative spese trovano copertura negli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente, appare opportuno che il Governo fornisca comunque elementi di dettaglio in merito all'entità dei costi attesi e alla relativa copertura.

Sul comma 1, lettere c) e d), nonché sui commi 3, 4 e 6 non si formulano osservazioni, in quanto le disposizioni rivestono natura procedurale o di mero coordinamento normativo.

Per quanto riguarda il comma 2, sebbene la RT evidenzi, sulla base di dati relativi al 2024, un miglioramento dei tempi medi dei processi e una tenuta del tasso di impugnazione per le liti di valore fino a 5.000 euro decise dal giudice monocratico, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica andrebbero forniti elementi a supporto dell'aspettativa che tale tendenza rimanga invariata a fronte dell'estensione della competenza alle liti di valore fino a 10.000 euro, anche considerato il prevedibile aumento del carico di lavoro per il giudice monocratico.

Articolo 16, comma 5

(Risorse per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria)

La disposizione alle lettere a) e b) introduce, tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali diverse dall'Agenzia del demanio, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, inclusi quelli relativi al processo tributario telematico.

Nello specifico, la lettera a), modificando il primo periodo del citato articolo 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007, stabilisce che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli

avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo: a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione (destinazione prevista nella formulazione previgente); alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti (destinazione prevista nella formulazione previgente); nonché al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria (destinazione aggiuntiva rispetto alla formulazione previgente).

La lettera *b*), modificando il secondo periodo del medesimo comma 358, individua i Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria (in luogo del Dipartimento per le politiche fiscali) quali destinatari del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). Più precisamente, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del MEF riferibile al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della giustizia tributaria.

La RT riferisce che la norma attua il necessario adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ove è previsto che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati all'incentivazione del personale, nonché le entrate derivanti dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema degli adempimenti per i contribuenti.

In particolare, la novella integra la suddetta disposizione prevedendo la destinazione delle entrate in argomento anche al potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, al fine di migliorarne la fruizione per gli organi giudicanti e le parti processuali, nonché, conseguentemente, di incrementare i livelli di efficienza e produttività della funzione giurisdizionale. Inoltre, la norma modifica la denominazione delle strutture destinatarie della riassegnazione delle entrate di cui trattasi, in coerenza con i vigenti provvedimenti di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituendo il riferimento al preesistente Dipartimento per le politiche fiscali con il riferimento al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della giustizia tributaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che prevede un adeguamento del dettato normativo di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'invarianza delle somme destinate alla riassegnazione ai citati Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità ivi individuate.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che si dispone una mera riallocazione di risorse derivanti da avanzi di gestione già destinate a spesa a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 16, commi da 6-bis a 6-septies
(Istituzione di tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze)

I commi in rubrica istituiscono tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania, individuandone i compiti e le dotazioni organiche.

In particolare il comma 6-bis dispone l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze di tre direzioni territoriali con sede in Milano, Roma e Napoli, presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania.

La norma dispone che ogni direzione territoriale sia articolata ciascuna in due uffici dirigenziali non generali, e che ad essa sia preposto un dirigente di livello generale con corrispondente incremento della dotazione organica di 3 posti di livello generale e di 6 posti di livello non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad ogni direzione territoriale è attribuito un contingente di venti unità di personale amministrativo, di cui dodici unità di area funzionari e otto unità di area assistenti.

Si prevede che nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse è assegnato un contingente di 20 unità di personale amministrativo, di cui 12 unità di area funzionari e 8 unità di area assistenti, che è assicurato assegnando le unità presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le finalità dell'intervento sono quella di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, e quella di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali.

Il comma 6-ter disciplina le funzioni dei direttori con funzioni dirigenziali di livello generale delle direzioni territoriali sopra indicate che, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all'allegato 1-bis al decreto e nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano: la vigilanza sulla qualità e l'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale (lettera a)); lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di formulare proposte di soluzioni al Dipartimento della giustizia tributaria (lettera b)); la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici (lettera c)); il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità (lettera d)); la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria (lettera e)); la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (lettera f)); la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari (lettera g)); la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipula ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione

territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (lettera *h*)); il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria (lettera *i*)); l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (lettera *l*)).

Gli ambiti territoriali di competenza individuati nella tabella dell'allegato 1-*bis* sono i seguenti:

- Direzione territoriale con sede a Milano: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta;
- Direzione territoriale con sede a Roma: Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
- Direzione territoriale con sede a Napoli: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Inoltre, ai sensi del comma 6-*quater*, i sopra indicati dirigenti nell'ambito delle rispettive Direzioni territoriali, assicurano: l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso (lettera *a*)); la gestione della logistica e della salute e sicurezza sul lavoro (lettera *b*)); la gestione delle relazioni sindacali (lettera *c*)).

Al comma 6-*quinquies* si definiscono le funzioni dei due uffici dirigenziali non generali presenti in ciascuna delle direzioni territoriali. Si prevede in particolare che: al primo ufficio siano attribuite quelle indicate al comma 6-*ter*, lettere da *a*) a *e*), e quelle indicate al comma 6-*quater*, lettere *a*) e *c*); al secondo ufficio siano affidate quelle indicate nel comma 6-*ter*, lettere da *f*) a *i*), e quelle indicate nel comma 6-*quater*, lettera *b*).

Il comma 6-*sexies* individua la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti.

In dettaglio si dispone che alla copertura dei citati oneri, si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e di un numero pari a 19 posti nell'area dei funzionari e a 19 posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti all'onere sotto il profilo finanziario.

Il comma 6-*septies* dispone infine che, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti nei commi dalle disposizioni sopra indicate.

Le disposizioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbero forniti i dati e i parametri considerati nella stima degli oneri relativi ai commi da 6-*bis* a 6-*quinquies*, a cui si provvedere mediante la riduzione delle facoltà assunzionali nel limite degli importi finanziariamente equivalenti relativi a n. 19 posizioni di organico nell'area dei funzionari e n. 19 posizioni di organico nell'area degli assistenti.

Andrebbero altresì fornite rassicurazioni sulla capienza delle facoltà assunzionali e, riguardo alla riduzione delle posizioni organiche, andrebbe assicurato che si riferisca a posti effettivamente coperti.

Articolo 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo reca un complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 – Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali, da conseguire entro il 30 giugno 2026.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, che disciplina l'istituto dell'applicazione a distanza dei magistrati per lo smaltimento dell'arretrato civile:

- la lettera *a*) del comma 1 interviene sul comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2025.

L'articolo 3 del decreto legge n. 117 prevede un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, di magistrati ordinari per la definizione da remoto di procedimenti civili. Il decreto-legge integra il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026;

- la lettera *b*) modifica il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2025 prevedendo che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità a ricevere l'ulteriore assegnazione di cinquanta procedimenti (si veda lettera precedente), venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati;

- la lettera *c*) inserisce, dopo il comma 12, i commi da *12-bis* a *12-quater* che prevedono la possibilità per i magistrati ordinari in pensione che al momento della domanda non hanno compiuto i settantacinque anni di età, di partecipare, su domanda, al programma di smaltimento dei procedimenti civili arretrati. È prevista, in particolare, la possibilità di nomina di 200 magistrati ausiliari, in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia adottato previa deliberazione del CSM. I magistrati sono assegnati agli uffici già individuati secondo le disposizioni del medesimo articolo 3, comma 2 (vale a dire gli uffici con maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi PNRR) e hanno un incarico con durata sino al 31.12.2026 (*12-bis*). Il comma *12-ter* reca le disposizioni necessarie a disciplinare lo svolgimento del rapporto, la sua conclusione e il regime applicabile in via generale (con clausola di rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni in esame alla disciplina dettata per i magistrati onorari dal d.lgs. n. 116 del 2017 in quanto compatibile). Il comma *12-quater* quantifica l'entità dell'indennità corrisposta al magistrato ausiliario, prevedendolo, in via forfetaria, nella misura di euro 200 per procedimento definito, con un limite massimo di 100 definizioni nel periodo di incarico. La norma prevede, altresì, le modalità di liquidazione, dell'indennità previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione, sul numero di procedimenti definiti. Si chiarisce comunque l'impossibilità di superare, con tali erogazioni, i limiti massimi alla cumulabilità fissati dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Il comma 2 quantifica l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*) in euro 11.636.912 euro per l'anno 2026. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle risorse afferenti alla Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.8 del PNRR («Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi»).

Il comma 3, alle lettere *a*) e *b*), introduce modifiche agli articoli 696 e *696-bis* del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. Nel dettaglio, alla lettera *a*) aggiunge all'art. 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali si prevede, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il suo

giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Si specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza. Il nuovo quinto comma stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. Con la lettera *b*) vengono introdotti due nuovi commi all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile. In maniera del tutto speculare alle modifiche previste dalla precedente lettera *a*), il decreto legge prevede, al nuovo settimo comma dell'articolo 696-*bis*, la sospensione del procedimento a decorrere dal conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio o, se successivo, dal momento del suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione ovvero, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio. Analogamente a quanto previsto per l'articolo 696 c.p.c., si chiarisce inoltre che tale sospensione – che, in ogni caso, non può eccedere il termine massimo di sei mesi – non impedisce lo svolgimento dell'attività di consulenza, la quale prosegue regolarmente durante il periodo di sospensione. Con il successivo ottavo comma dell'articolo 696-*bis* si precisa che il procedimento si considera definito con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione ovvero, in caso di esito negativo del tentativo conciliativo, con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio. Anche in questo caso, al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo, viene espressamente previsto che il giudice provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente.

Il comma 4 reca una disposizione transitoria, stabilendo che le modifiche introdotte dal comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione: nei quali non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica d'ufficio; ovvero, nel caso dell'articolo 696-*bis* c.p.c., non sia stato depositato il verbale di conciliazione.

Il comma 5 stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nei compiti ordinari degli uffici giudiziari.

Il comma 6 novella il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45 con particolare riguardo ai requisiti, ai limiti temporali e al regime transitorio del collocamento fuori ruolo dei magistrati. In particolare, con la lettera *a*) si interviene sull'articolo 4, modificando i requisiti temporali per l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo. La modifica riduce da dieci a sei anni il periodo minimo di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura, mantenendo invece invariato il requisito del decorso di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. La lettera *b*) interviene sull'articolo 15, che reca la disciplina transitoria degli incarichi conferiti ai magistrati. Con la lettera *c*) si modifica l'articolo 16, recante disciplina dei limiti di applicazione della legge n. 190 del 2012, estendendo l'applicazione della disciplina transitoria della legge n. 190 del 2012 anche ai magistrati collocati fuori ruolo successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo che abbiano già svolto analoghi incarichi, nonché introducendo il nuovo comma 1 bis che esclude dal computo del limite decennale gli incarichi svolti presso le medesime istituzioni e quelli connessi all'attuazione del PNRR. Alla lettera *d*) si introduce nell'articolo 17, concernente le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina, un nuovo comma 1-*bis* sopprimendo il divieto triennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato o presidenti di tribunale amministrativo regionale.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che la disposizione interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste per assicurare il

raggiungimento degli obiettivi di cui alla Riforma 1.4 della Missione 1 – Componente 1 del PNRR relativi ai tempi di definizione del procedimento come definiti dalla milestone MIC1-45 (riduzione del 40 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 31 dicembre 2019) in scadenza al 30 giugno 2026.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 3 del predetto decreto-legge.

La modifica indicata al comma 1, lettera *a*), integra il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

La modifica indicata al comma 1, lettera *b*), prevede, attraverso la modifica al comma 11, che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità di cui al comma 6, come integrato dalla lettera *b*) della disposizione in commento, venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati. Tale previsione comporta un maggiore onere per l'anno 2026 di euro 7.636.912. Per quantificare il maggior onere derivante dal riconoscimento, all'ulteriore terzo blocco di cinquanta procedimenti civili definiti, dell'indennità di cui all'articolo 2 della l. n. 133 del 1998, si è utilizzato il prontuario delle competenze dovute al personale della magistratura ordinaria in applicazione del D.P.C.M. 3 giugno 2024 recante «Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati», prendendo in considerazione gli importi relativi allo stipendio tabellare di un magistrato ordinario con tre anni di anzianità, qualifica HH03, classe 1[^].

Di seguito si riporta il prospetto che riproduce gli oneri complessivi per ogni cinquanta procedimenti civili definiti.

Anno 2026	Fondo pensione	IRAP	ONERI AMM.	TOTALE ind.tà mensile	Moltiplicatore ind.tà	TOTALE ind.tà per 50 provvedimenti definiti
LORDO DIP.	24,20%	8,50%				
3.836,68	928,48	326,12	1.254,59	5.091,27	3	15.273,82

Ipotizzando prudenzialmente che per tutti i magistrati applicati a distanza si applichi la disciplina introdotta dal terzo periodo di cui al comma 11 del DL n. 117 del 2025 come qui modificato, l'importo del maggior onere è ricostruito nella tabella che segue.

ANNO 2026						
indennità per 50 provvedimenti definitivi	indennità per 100 provvedimenti	indennità per 150 provvedimenti	n. magistrati applicati	Spesa lordo Stato	Spesa già previsto dal DL 117/2025	Maggiore onere
15.273,82	30.547,65	45.821,47	500	22.910.734,62	15.273.823,08	7.636.911,54

La lettera c) del comma 1 introduce alcuni commi aggiuntivi all'articolo 3 del decreto-legge n. 117/2025, prevedendo al nuovo comma 12-*bis* che i magistrati a riposo che non hanno compiuto i settantacinque anni di età al momento della presentazione della domanda, possono partecipare ai programmi di definizione dei procedimenti civili di cui al comma 9 dello stesso articolo, in qualità di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario. I magistrati ausiliari sono nominati, nel numero massimo di 200, in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia previa deliberazione del CSM e sono assegnati agli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2 con incarico che ha scadenza al 31 dicembre 2026. Il nuovo comma 12-*ter* prevede che il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di dimissioni, decadenza e revoca. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Per le procedure di selezione, gli ulteriori requisiti per il conferimento dell'incarico, le incompatibilità, i doveri e ogni altro aspetto relativo allo svolgimento del rapporto non disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2017. Il nuovo comma 12-*quater* prevede che ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di indennità, un importo onnicomprensivo di euro 200 per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di 100 procedimenti nel periodo di durata dell'incarico. L'indennità è liquidata previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di applicazione, sul numero di procedimenti definiti. Si chiarisce comunque l'impossibilità di superare, con tali erogazioni, il tetto massimo fissato dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 nonché di quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Gli oneri sono quantificati come da tabella che segue:

importo per ogni procedimento definito	numero massimo procedimenti	numero di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizi onorari	Totale		
200	100	200	4.000.000		

Al comma 2 si prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) capoverso 12-*quater*, nel limite di euro 11.636.912 per l'anno 2026, si provvede con una quota di pari importo delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, mediante versamento, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020, all'entrata del

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Il comma 3 interviene sugli articoli 696 e 696-*bis* del Codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

In particolare, il comma 3, alla lettera *a*), aggiunge all'articolo 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali dispone, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza.

Il nuovo quinto comma del citato articolo 686 c.p.c. stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Tale ultima precisazione è resa necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento susseguente alla definizione del procedimento.

Con la lettera *b*) vengono aggiunti due nuovi commi all'articolo 696-*bis* c.p.c. In maniera del tutto speculare alle modifiche introdotte dalla precedente lettera *a*), viene disposta, al nuovo settimo comma del citato articolo, la sospensione del procedimento con il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, con il suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio. Con una modifica analoga a quella dell'articolo 696 c.p.c. si dispone inoltre che la sospensione – che, in ogni caso, non può superare i sei mesi – non impedisce l'espletamento della consulenza.

Infine, si chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Anche in questo caso, per dissolvere ogni dubbio interpretativo, si prevede esplicitamente che il giudice provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente.

L'introduzione della sospensione, intervenendo su un istituto avente finalità deflative, trattandosi di un accertamento ante causa, trova la propria giustificazione nella possibilità, per le parti, di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività di consulenza tecnica.

Il comma 4 contiene una disposizione transitoria, finalizzata a rendere applicabili le modifiche apportate dal comma 3 anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore della modifica, non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica o

il verbale di conciliazione (atti che portano alla chiusura del procedimento), al fine di allineare anche tali procedimenti alla nuova disciplina.

In merito al comma 5, riferisce che la norma contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4, atteso che l'attività con la quale il giudice dispone il pagamento dell'onorario e delle spese dell'ausiliario rientrano nell'ambito degli adempimenti d'ufficio che vengono espletati ordinariamente.

Sul comma 6 afferma che è privo di effetti finanziari, introducendo modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, che disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi extragiudiziari ai magistrati presso pubbliche amministrazioni.

Rileva, in particolare, che con la lettera *a*), si sostituisce il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 45 del 2024, intervenendo sui requisiti soggettivi per il collocamento fuori ruolo, abbassando l'anzianità da dieci a sei anni e quindi fissando il requisito al momento in cui il magistrato ha già acquisito la prima valutazione di professionalità. Tale variazione comporta un ampliamento del numero dei magistrati potenzialmente destinatari degli incarichi, includendo anche i più giovani. L'anticipazione del requisito temporale risponde inoltre all'esigenza di assicurare una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità dei magistrati in fasi più precoci della loro carriera.

Con la lettera *b*) si modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che contiene la disciplina transitoria relativa agli incarichi conferiti ai magistrati. Si interviene sul comma 3 per scindere dalle sue previsioni la disciplina specifica adottata per alcuni incarichi apicali svolti per la pubblica amministrazione. Si introducono poi i commi *3-bis* e *3-ter* che, con in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, razionalizzano l'esenzione dal cumulo dei periodi precedenti in cui il magistrato ha ricoperto incarichi extragiudiziari, applicandola non solo ai magistrati collocati fuori ruolo, presso le istituzioni indicate dalla stessa norma, dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ma – in linea con quanto dispone l'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 45 del 2024 – anche ai magistrati che già erano collocati fuori ruolo alla stessa data ed a coloro che ricoprono ruoli apicali presso il Ministero della giustizia o, limitatamente agli incarichi apicali già conferiti alla data di entrata in vigore della disposizione ed a quelli che verranno conferiti entro la data del 31 dicembre 2029, presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Ciò al fine di evitare la dispersione di professionalità di elevato livello che si acquisiscono in un lungo arco temporale.

Inoltre, si interviene sul comma 4 del medesimo articolo 15, al fine di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 45 del 2024 relative al numero massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo, non si applichino

sino al 31 dicembre 2029. Nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2 e al fine di garantire il rispetto della dotazione organica complessiva, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 fino al 31 dicembre 2029 e il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029. La modifica in parola non comporta quindi un aumento della dotazione organica dei magistrati ordinari.

Con la lettera c) si modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024 che prevede la perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 68 a 72, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di aggiornarla e di coordinarla con le modifiche recate all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 45 del 2024 dalla lettera b) della disposizione in commento.

Con la lettera d) si modifica l'articolo 17 che contiene le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento derivanti dalla nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 45 del 2024.

In particolare, si prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186 in forza del quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori /minori spese correnti e maggiori entrate extratributarie:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Indennità da corrispondere ai magistrati applicati a distanza che abbiano definito gli ulteriori cinquanta procedimenti civili oltre i primi cento	S	C	7,6			7,6			7,6		
	c)	Indennità da corrispondere ai magistrati ausiliari per ciascun procedimento definito, con un limite massimo di cento procedimenti nel periodo di durata dell'incarico	S	C	4,0			4,0			4,0		
2		Versamento in entrata delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, di cui all'art. 1, c. 1038, della L. 178/2020	E	EXT	11,6								
			S	C				-11,6			-11,6		

Al riguardo, per i profili di quantificazione del comma 1, nulla avendo da osservare circa la quantificazione dell'onere di cui alla lettera b), appare opportuna l'acquisizione di chiarimenti con riferimento alla lettera c) e alla mancata quantificazione degli oneri

per lo svolgimento della procedura di selezione dei magistrati ausiliari e per la messa a disposizione di eventuali risorse strumentali.

Va inoltre osservata la mancata esposizione, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, degli effetti riflessi relativi alle maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalle indennità corrisposte ai magistrati applicati a distanza e ai magistrati ausiliari, nonché alle minori entrate fiscali e contributive correlate al dispositivo di copertura, che attinge a risorse del PNRR. In proposito, si ricorda che, pur compensandosi reciprocamente, gli effetti riflessi erano stati invece quantificati, in relazione all'indennità per i magistrati applicati a distanza e alle risorse del PNRR, con riferimento all'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2025.

Per i profili di copertura del comma 2, dal momento che a tal fine si provvede mediante il versamento e la riassegnazione di risorse PNRR ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della giustizia dai due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato (denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito») andrebbe confermata la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi per le finalità cui erano destinate.

Sui comma 6, appare necessario acquisire elementi a conferma dell'assenza di effetti finanziari come riportato dalla RT, con specifico riguardo al potenziale impatto sull'operatività degli uffici giudiziari, atteso il possibile incremento del numero di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie e la corrispondente riduzione del numero di magistrati di merito giudicanti e requirenti, inclusi i titolari di funzioni semidirettive, e magistrati destinati a funzioni di coordinamento nazionale e cooperazione giudiziaria europea.

Articolo 17-bis

(Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello)

L'articolo, inserito durante la prima lettura, reca una disciplina transitoria in materia di modalità di deposito dell'atto di appello da parte del Procuratore generale presso la corte di appello, al fine di coordinare l'entrata in vigore del processo penale telematico con i tempi di effettiva informatizzazione degli uffici giudiziari di secondo grado.

L'articolo, inserito in prima lettura, è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni²⁰.

²⁰ Si segnala che la normativa vigente, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 217/2023, stabilisce che tale modalità di deposito telematico sia prevista per gli uffici in questione sino al 31 dicembre 2026 e previo provvedimento che attesti il regolare funzionamento dei servizi informatici degli uffici interessati.

Sezione IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

L'articolo in esame interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1, in materia di mobilità del personale docente, demanda alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità. Inoltre, in materia di formazione, esso introduce diverse disposizioni tese a semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione.

Il comma 2, in materia di reclutamento dei docenti, interviene sulla graduatoria dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per docenti banditi a decorrere dal 2020, prevedendo che l'ordine dei candidati da collocare nei previsti elenchi regionali, oltreché il criterio cronologico, segua il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali dei concorsi, senza considerare la valutazione dei titoli.

Il comma 3 interviene sulla normativa riguardante la riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. In particolare, si sostituisce il riferimento temporale all'anno scolastico 2023/2024 con quello all'anno scolastico 2024/2025, quale anno da prendere a parametro per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico in cui entrerà in vigore la riforma.

I commi 4, 5, e 6 incidono, invece, sulla riforma riguardante la riorganizzazione del sistema scolastico. Si prevedono, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, risorse aggiuntive pari a 19 milioni di euro per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché un trattamento favorevole in termini di criteri da utilizzare per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA, ai fini del quale le istituzioni scolastiche accorpate si considerano invece alla stregua di istituzioni autonome. Si prevede, inoltre, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026/2027.

Il comma 6 prevede che, agli oneri derivanti dall'attivazione di incarichi temporanei, si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026 e, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1, Riforma 2.2. del PNRR. Invece, per quanto concerne gli oneri derivanti dal comma 5 sopra illustrato, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 6-bis, inserito in prima lettura, prevede la regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, in deroga ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti per le scuole di lingua slovena dai decreti del Ministro dell'istruzione e del merito adottati rispettivamente ai sensi dei commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché in deroga al comma 5-sexies del citato articolo 19, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. Per

l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, di euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 136.132 per l'anno 2030. Agli oneri di cui al secondo periodo si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 68.066 per l'anno 2027 e a euro 204.198 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 7 proroga di un anno, all'anno scolastico 2027/2028, la decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale ATA previsto dalla contrattazione collettiva vigente.

Infine, il comma 8, in ragione del differimento disposto dal comma 7, sopprime il riferimento normativo ai sensi del quale era necessario procedere entro l'anno scolastico 2025/2026 alla revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce che l'articolo, al comma 1, apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, la lettera *a*) introduce un periodo aggiuntivo all'articolo 13, comma 5, del citato decreto legislativo in materia di mobilità del personale docente, al fine di demandare alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale.

La lettera *b*) reca modifiche all'articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione. L'intervento senza apportare modifiche al sistema delineato dal PNRR, si limita a razionalizzare il meccanismo uniformando l'accredimento della formazione incentivata, prevista dal PNRR, a quello della formazione continua, già vigente. In particolare, viene eliminata la clausola di salvezza prevista per gli enti già accreditati dal Ministero che si era resa necessaria per consentire la prima applicazione della misura e che adesso, non essendo più necessaria, determina un irrigidimento del sistema di accreditamento degli enti. Si elimina, inoltre, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni (punto 2); si introduce, poi, il comma 8-*bis* che dispone che l'accredimento degli enti di formazione e la qualificazione delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della formazione continua in servizio del personale scolastico è disposto con la direttiva del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8 (punto 3). Alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica dell'articolo 16-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua (punto 4). La disposizione si limita a semplificare il quadro normativo relativo agli accreditamenti degli enti di formazione.

Sul comma 2 rileva che la norma reca modifiche al comma 3-*ter* dell'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione, intervenendo sulla graduatoria dei concorsi per docenti per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia primaria e secondaria banditi a decorrere dal 2020, inseriti in un apposito elenco regionale costituito annualmente. In particolare, si prevede che l'ordine dei candidati in graduatoria negli istituendi elenchi regionali segua l'ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi. La specifica mira ad escludere dall'ordine del punteggio la valutazione dei titoli. La disposizione si limita a modificare il criterio relativo all'ordine di inserimento dei candidati nell'elenco regionale, che opera sulle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente.

Il comma 3 interviene sul comma 1 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all'a.s. 2023/2024 con quello all'a.s. 2024/2025, quale anno "soglia" per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. La modifica risulta necessaria in quanto i dati dell'anno scolastico 2024/2025 rappresentano in modo più realistico la situazione attuale, agevolando l'attuazione della riforma PNRR in argomento, prevista per l'anno scolastico 2026/27.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto si limita a recepire i dati già considerati nella relazione tecnica bollinata della disposizione in esame.

Il comma 4 prevede l'assegnazione agli uffici scolastici regionali di risorse aggiuntive, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato. Accedono al riparto delle risorse esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2025, n. 124. Si prevede, infine, che il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, possa derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211.

Sul comma 5 riferisce che ivi si prevede, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica, per l'anno scolastico 2026/2027, nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi assegnato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 giugno 2023, n. 127, aggiornato dal

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, del 30 giugno 2025, n. 124, l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-*quater*, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di 9 milioni di euro per l'anno scolastico 2026-2027.

Evidenzia che il comma 6 reca la copertura degli oneri previsti ai commi 4 e 5. Quanto al comma 4, si autorizza la spesa di 19 milioni di euro per l'attribuzione delle ulteriori risorse agli Uffici scolastici regionali, finalizzate all'attivazione, nell'anno scolastico 2026/2027, di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 30 giugno 2027, tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR già destinate dall'articolo 1, comma 331, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR già destinate dall'articolo 16-*ter*, comma 10, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, attraverso una rifinalizzazione delle risorse già oggetto di stanziamento normativo per la riforma PNRR M4C1R2.2 e ancora disponibili. I contratti saranno attivati da settembre 2026 e i soli pagamenti proseguiranno e si concluderanno a giugno 2027.

Per la misura in esame la RT stima, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, un costo medio mensile lordo Stato pari a 2.365 euro, uguale a un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro, riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 e ai tre differenti profili professionali. Nella quantificazione del valore stipendiale è stato considerato l'incremento del 5,40% riferito al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027.

Tale stima è operata sulla base della seguente tabella recante gli oneri lordo Stato relativi al personale ATA, con l'incremento del 5,40% riferito al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027:

Stipendio lordo stato (+38,38%)			
Anzianità di servizio	COLLABORATORI	OPERATORI	ASSISTENTI
0 - 8	27.890 €	28.531 €	31.070 €
9 - 14	30.164 €	30.763 €	33.952 €
15 - 20	31.820 €	32.455 €	36.133 €
21 - 27	33.486 €	34.135 €	38.286 €
28 - 34	34.715 €	35.345 €	39.847 €
da 35	35.612 €	36.265 €	41.044 €

A fronte, pertanto, di un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 dei differenti profili professionali del personale ATA e considerato il limite di spesa pari a 19 milioni di euro, stima di poter conferire ai sensi della disposizione circa 630 incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e

ausiliario, tenuto conto che gli incarichi hanno una durata di 10 mesi (1° settembre 2026-30 giugno 2027).

Conferma l'esclusione sia del profilo del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione privi di incarico di DSGA.

Evidenzia che una quota parte stimata intorno al 15% delle risorse disponibili dell'autorizzazione di spesa di 19 milioni della misura in argomento potrà essere destinata alla copertura di eventuali incarichi di supplenza breve e saltuaria che si renderanno necessari per la sostituzione del personale ATA destinatario degli incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027.

Relativamente a tale quota, specifica che la stessa corrisponde ad una media ricavata dalla serie storica di precedenti misure, simili alla presente, e che essa corrisponde all'esigenza di rendere una stima il più possibile attendibile, seguendo un approccio prudenziale.

Poiché il contingente attivato dalla presente disposizione è aggiuntivo rispetto all'organico di diritto, per lo stesso potrà procedersi all'attivazione di eventuali supplenze solo nei limiti della copertura finanziaria che la misura ha messo a disposizione. La presente misura, infatti, ha carattere transitorio, con effetti limitati a soli 10 mesi dell'anno scolastico 2026/2027 e alle sole istituzioni scolastiche ubicate nelle Regioni che hanno aderito autonomamente al piano di dimensionamento, ed è subordinata alla previsione di una specifica copertura finanziaria. Da ultimo, rileva che la percentuale del 15 % è in linea con l'esperienza maturata in attuazione di analoghe disposizioni, recanti misure di organico aggiuntivo con carattere temporaneo e finalità specifiche, precedentemente adottate al fine di far fronte a peculiari situazioni connotate da straordinarietà e urgenza (cfr. articolo 10, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto "decreto Caivano"; articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; articolo 231-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il dettaglio dei calcoli è il seguente:

risorsa finanziaria complessiva disponibile per il personale ATA = 19.000.000 €

quota accantonata per la copertura delle eventuali sostituzioni:

15% di 19.000.000 € = $15 \times 19.000.000 \text{ €} / 100 = 2.850.000 \text{ €}$

risorsa per incarichi ATA (al netto della quota per le eventuali supplenze) = 16.150.000 € (= 19.000.000 € – 2.850.000 €)

Tenuto conto che il costo mensile lordo Stato per un incarico ATA risulta pari a 2.561 euro il costo per 10 mesi di incarico (da settembre 2026 a giugno 2027) risulta pari a 25.615,83 euro. Di conseguenza, il numero complessivo di incarichi risulta pari a 630 (= 16.150.000 € / 25.615,83 €).

Assicura che il quarto periodo del comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché la misura opera nei limiti della consistenza numerica

complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Nell'ambito di tale contingente gli uffici scolastici regionali ripartiscono il personale ATA tra le istituzioni scolastiche. La disposizione in argomento si limita a prevedere che, in tale azione di riparto, per le istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento nelle Regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, gliUSR, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale ATA, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, debbano tenere conto delle fasce di distribuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016 già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. L'ufficio scolastico regionale provvede alle eventuali compensazioni di personale ATA tra le istituzioni scolastiche nell'ambito del contingente assegnato. La previsione in esame non incide sulla riduzione complessiva di 2.174 unità di personale ATA delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento della predetta riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211. L'impatto che tale riduzione determina sulla quota di organico da assegnare a ciascun ufficio scolastico regionale sarà oggetto dei successivi annuali decreti "Organici", adottati nel rispetto dei limiti dell'organico complessivo già definito a livello nazionale che – come già evidenziato – prevede, per l'anno scolastico 2026/2027, una riduzione pari a 2.174 unità. Al riguardo, la RT rappresenta, altresì, che la definizione dei decreti "Organici" segue un *iter* procedimentale, subordinato alla verifica di una pluralità di fattori, quali, ad esempio, il numero delle cessazioni dal servizio, e che, pertanto, si avvia necessariamente in una fase successiva rispetto a quella preliminare di cui al D.M. n. 211 del 2025. Considerato che la presente disposizione si limita a consentire un margine di flessibilità nell'attribuzione del personale alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento nei limiti della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato alle singole regioni sulla base della richiamata legislazione vigente, si conferma che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6-*bis*, inserito in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il comma 7 novella l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 al fine di prorogare di un anno – all'a.s. 2027/2028 – la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il

medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 – stanziare proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Sotto il profilo finanziario, evidenzia che l'intervento normativo, limitandosi a prorogare la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA all'a.s. 2027/2028, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le economie derivanti dalle risorse già stanziare allo scopo e già destinate dall'attuale articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025 alla contrattazione collettiva, rimangono nella disponibilità della contrattazione collettiva vigente del comparto scuola. Tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023).

I risparmi sono pari a euro 12.300.000 per l'anno 2026, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2027) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2027 il risparmio è pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2027.

Valori in Mln/€

RISPARMI		
2026	2027	Totale
12,3	24,6	36,9

In merito al comma 8, ponendosi in continuità con il comma 7, rileva che la norma sopprime all'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge n. 71 del 2024, il riferimento all'anno scolastico (2025/2026) entro il quale operare la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA, attualmente in fase di definizione con l'adozione di apposito decreto interministeriale; elimina altresì il riferimento al CCNL 2019-2021 – quale fonte del nuovo ordinamento professionale ATA – sostituendolo con un richiamo alla contrattazione collettiva vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
5	Assegnazione alle istituzioni scolastiche delle regioni di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui all'art. 1, c. 83- <i>quater</i> , della L. 107/2015		S C	3,0	6,0		3,0	6,0		3,0	6,0	
		effetti riflessi	E TC				1,5	2,9		1,5	2,9	
6	Riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'art. 1, c. 202, della L. 107/2015		S C	-3,0	-6,0		-3,0	-6,0		-3,0	-6,0	

Al riguardo, sui commi 1 e 2, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni in esame, non si formulano osservazioni.

Relativamente al comma 3, prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di quantificazione dei commi 4 e 5, considerato che gli oneri recati dalle disposizioni in commento risultano configurati quali limiti massimi di spesa, non ci sono osservazioni.

In merito ai profili di copertura, circa l'utilizzo delle risorse del PNRR, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

Quanto alla riduzione per 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015²¹, si evidenzia che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul corrispondente capitolo di bilancio risulta accantonato per l'anno 2026 - in corrispondenza della data di pubblicazione del decreto-legge in esame - un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame. In tale quadro appare comunque utile acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura anche per l'anno 2027, nonché una rassicurazione in merito al fatto che dalla predetta riduzione per ciascuna delle annualità interessate non derivi pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Sul comma 6-*bis*, dal momento che la norma autorizza la spesa di euro 68.066 per l'anno 2027, euro 204.198 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e euro 136.132 per l'anno 2030, andrebbe fornita una RT con l'illustrazione dei criteri e dei parametri considerati nella stima di tali oneri.

Sul comma 8, prendendo atto degli elementi di informazione forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

²¹ Si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, iscritto sul capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, che, con specifico riferimento alle annualità interessate dalla norma di copertura in esame, presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione di 11.331.294 euro per l'anno 2026 e di 17.936.254 euro per l'anno 2027.

Articolo 19

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 – Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo modifica diverse disposizioni concernenti le attività dell'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio di tale Unità.

Le norme, intervenendo sull'articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, estendono all'a.s. 2026-2027 l'operatività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR ivi previsto. Le norme dispongono altresì una modifica dei componenti del summenzionato Gruppo di supporto, riducendo da 100 a 70 i docenti che l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione individua e pone in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.

Conseguentemente, è novellata la relativa autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo un onere pari a euro 2.863.835 per l'anno 2026 (1.885.344 nel testo previgente) e a euro 1.467.737 per l'anno 2027, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sulla quota di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015 [comma 1, lettere *a*) e *c*)].

Viene altresì esteso all'anno 2027 il vincolo per determinate risorse²², già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, alla realizzazione degli stessi; ciò al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Piano [comma 1, lettera *b*)].

Le norme estendono inoltre all'a.s. 2026/2027 l'attività delle *équipe* formative territoriali di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 145 del 2018, autorizzando a tal fine la spesa di euro 1.677.413 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, del citato Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sulla quota di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge n. 107 del 2015 (commi 2 e 4).

Infine, novellando l'articolo 24, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito:

- sono prorogate le disposizioni che prevedono il trasferimento delle risorse, pari ad euro 82.824.159,15, di cui al Programma operativo complementare «Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 del Ministero dell'istruzione al Programma operativo complementare «Governance e Capacità istituzionale» 2014-2020 dell'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del PNRR. A tale fine, le predette risorse finanziarie sono incrementate fino a un importo di ulteriori 20 milioni di euro [comma 3, lettera *a*)];
- è prorogata la possibilità di porre alle dipendenze dell'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale per il PNRR istituita dal Ministero dell'istruzione²³ anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano [comma 3, lettera *b*)].

Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

²² Si tratta, in particolare, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, agli articoli 32, comma 7-*bis*, e 48, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020.

²³ Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020 [comma 5, lettera a)];
- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027 [comma 5, lettera b)].

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che l'intervento normativo persegue l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

In particolare, al comma 1, lettera a), si estende la misura già prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativa al Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per la piena attuazione del PNRR. Il Gruppo di supporto svolge un importante ruolo di accompagnamento delle scuole nelle azioni di attuazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR ai fini del raggiungimento dei relativi *target* europei. Il Gruppo di supporto si riduce a 70 unità, tra docenti e personale amministrativo e, pertanto, per l'individuazione del suddetto personale si rende necessaria una nuova procedura selettiva.

L'estensione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR comporta maggiori oneri, come previsto dal comma 1, lettera c), pari a euro 978.491 per l'anno 2026 e a euro 1.467.737 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2026, i maggiori oneri sono costituiti dalla differenza rispetto a quanto già stanziato dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e, quindi, pari a 978.491.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Docente laureato istituti sec. II grado										
Anzianità di servizio	LD (dodici mensilità)	LD (inclusa tredicesima mensilità)	RPDmensile-Tabella A3-SCUOLA	RPDannua	TOTALELD	Oneri (29,88%)	IRAP 8,5%	Oneri e IRAP	LSannuo	costoLSmensile
Da 0 a 8 anni	25.578,77	27.710,33	216,18	2.594,10	30.304,44	9.054,97	2.575,88	11.630,84	41.935,28	3.494,61

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati con una proiezione anche per i rinnovi contrattuali del triennio del 2025/2027 (3.494,61 euro mensili lordo Stato), si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 70 unità tra docenti e assistenti amministrativi.

Si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto

a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.494,61.

Inoltre, anche per gli assistenti amministrativi si è tenuto conto dell'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto ai compensi degli assistenti amministrativi.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 70 * 4 = 978.490,80$ (da arrotondare a 978.491,00), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento, pari a euro 1.885.344,00, già previsto dall'art. 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022.

Per l'anno 2027, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 70 * 6 = 1.467.736,20$ (da arrotondare a 1.467.737,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 978.491,00 per l'anno 2026 e di euro 1.467.737,00 per l'anno 2027.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1, lettera b), interviene sul comma 5 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo che le risorse già utilizzate per i progetti in essere siano vincolate fino all'anno 2027, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio. La disposizione si limita a prorogare, dunque, la disposizione che destinare risorse già esistenti in bilancio, e nei limiti delle stesse disponibilità, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi.

Al comma 2, si prevede una estensione anche delle *équipe* formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2026-2027. L'estensione in numero di 120 unità di docenti, di cui 20 unità in comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali e 100 unità in esonero dal servizio, comporta maggiori oneri pari a euro 1.677.413,00 per l'anno 2026 e ad euro 2.516.120,00 per l'anno 2027, cui si provvede, come previsto dal comma 4, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il calcolo è stato effettuato tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Docente laureato istituti sec. II grado										
Anzianità di servizio	LD (dodici mensilità)	LD (inclusa tredicesima mensilità)	RPD mensile- Tabella A3- SCUOLA	RPD annua	TOTALE LD	Oneri (29,88%)	IRAP 8,5%	Oneri e IRAP	LSannuo	costo LSmensile
Da 0 a 8 anni	25.578,77	27.710,33	216,18	2.594,10	30.304,44	9.054,97	2.575,88	11.630,84	41.935,28	3.494,61

Sulla base della tabella sopra riportata con i parametri stipendiali aggiornati con una proiezione anche per i rinnovi contrattuali del triennio del 2025/2027 (3.494,61 euro mensili lordo Stato), si è proceduto a calcolare gli importi delle supplenze e a quantificare i relativi oneri per un numero complessivo di 120 docenti.

Anche in questo caso, si è proceduto a una stima prudenziale e, pertanto, è stato preso in considerazione l'importo mensile dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, più alto rispetto a quello dell'infanzia e del primo ciclo, nella fascia più bassa che spetta ai supplenti, incrementato con gli ultimi adeguamenti contrattuali che individuano il trattamento economico mensile, da prendere come riferimento, in euro 3.494,61.

In questo modo, per l'anno 2026, trattandosi di 4 mensilità residue (1° settembre-31 dicembre 2026) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 120 * 4 = 1.677.412,80$ (da arrotondare a 1.677.413,00), quale quota ulteriore rispetto allo stanziamento già coperto per i primi 6 mesi.

Per l'anno 2027, trattandosi di 6 mensilità (1° gennaio-30 giugno 2027) a tempo pieno in comando risulta $3.494,61 * 120 * 6 = 2.516.119,20$ (da arrotondare a 2.516.120,00).

Per la copertura si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nella misura di ulteriori euro 1.677.413,00 per l'anno 2026 e di euro 2.516.120,00 per l'anno 2027.

Tali risorse sono iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale 1, del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 3, lettera a), modificando l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle *Task Force* attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le attività delle *Task Force* sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.

Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate *Task Force* per il supporto al PNRR fino al 31 dicembre 2026 e poi, per l'esperienza maturata, per il supporto alle attività e ai progetti del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 anche oltre il 31 dicembre 2026 e per la durata dell'Unità di missione per il

PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che ha in avvalimento anche gli Uffici che si occupano di fondi strutturali, è stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni.

Il comma 3, lettera b), interviene sul comma 5 dell'articolo 24 del medesimo decreto-legge, al fine di consentire, per tutta la durata di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, di poter continuare l'avvalimento da parte della citata Unità di missione dei due Uffici legati all'utilizzo dei fondi strutturali, di talché la disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Conferma che il comma 4 prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 2, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026 e 2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il comma 5 reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 3, lettera a), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, cui si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

- quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e per le annualità successive per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	a)	Assunzione personale da destinare agli Uffici scolastici regionali e gli altri presso l'Unità di missione del PNRR e presso l'amministrazione centrale per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione, di cui all'art. 47, c. 1, del D.L. 36/2022 (estensione all'anno scolastico 2026/2027)	S	C	1,0	1,5		1,0	1,5		1,0	1,5	
			effetti riflessi	E	TC				0,5	0,7		0,5	0,7
	c)	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015	S	C	-1,0	-1,5		-1,0	-1,5		-1,0	-1,5	
4		Estensione delle équipes formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, c. 725, della L. 145/2018, fino all'anno scolastico 2027/2028	S	C	1,7	2,5		1,7	2,5		1,7	2,5	
			effetti riflessi	E	TC				0,8	1,2		0,8	1,2
		Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, c. 62, della L. 107/2015	S	C	-1,7	-2,5		-1,7	-2,5		-1,7	-2,5	

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al prolungamento dell'attività del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR e delle *équipe* formative, considerato che gli oneri che ne derivano sono limitati alla spesa autorizzata e preso atto dei criteri e dei parametri forniti dalla RT che risultano verificabili e in linea con le precedenti autorizzazioni, non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura derivanti dalla prosecuzione delle attività del gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione delle misure del PNRR, previste dal comma 1, lettera *c*), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107²⁴, si rileva che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato non risulta ancora accantonato per l'anno 2026 l'importo di 978.491 euro, mentre l'accantonamento è stato previsto con riferimento alla riduzione della medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della stessa legge n. 107 del 2015, operata per finalità di copertura finanziaria dal successivo comma 4, fermo restando che le disponibilità del piano gestionale n. 1 del capitolo 4007 ammontano al momento a 2.979.465 euro per lo stesso anno 2026 e appaiono, pertanto, idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione in esame.

In merito alle disposizioni che prevedono la possibilità di utilizzare risorse anche oltre il 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera *b*) e comma 5], andrebbero acquisiti elementi di informazione volti ad escludere che tale utilizzo possa determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Infine, con riferimento alla copertura di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5, appare necessario che sia assicurata l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate e che tale utilizzo non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente e non determini effetti peggiorativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

²⁴ In proposito, si ricorda che le risorse oggetto di riduzione sono quelle iscritte sul capitolo 4007, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, denominato "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale", che reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale pari a 16.707.359 euro per l'anno 2026 e a 21.634.114 euro per l'anno 2027.

Sezione V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 20

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Il comma 1 dispone che l'apposito Commissario straordinario (attualmente nominato fino al 31 dicembre 2026) resta in carica sino al 31 dicembre 2029 al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Ai relativi oneri, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il comma 2 prevede che gli interventi edilizi necessari ai fini del mutamento di destinazione d'uso, funzionali all'impiego, quali residenze universitarie, di immobili già esistenti, possano essere realizzati con permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. In tali casi, si prevede espressamente che non sia necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che, al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario (che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europee, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il comma 1 prevede la prosecuzione dell'incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.

Vengono quindi quantificati gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione ed è individuata la relativa copertura finanziaria mediante la riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, che reca le necessarie disponibilità.

In particolare, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria, già in essere, prevede un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 786.356,69, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, così come dettagliato nel prospetto seguente:

ONERI COMPLESSIVI	ONERI ANNUI 2027-2028-2029
Commissario straordinario	132.700,00
Onere straordinario	17.791,00
Esperti (5*50.000)	250.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00
ONERI PERSONALE	246.631,69
TOTALE COMPLESSIVO	786.356,69

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, alla Struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità (una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale) dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario, inoltre, può avvalersi di un numero massimo di tre esperti, ai quali compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.

Il comma 2 interviene sulla legge 14 novembre 2000, n. 338. In particolare, si modifica l'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (cd. "Decreto PNRR 4"), al fine di assicurare i proprietari di immobili che hanno presentato la propria candidatura per l'*housing* universitario e, a tal fine, hanno avviato gli interventi edilizi necessari per mettere in disponibilità i posti letto oggetto della suddetta candidatura.

Dettagliatamente, si prevede che per gli interventi edilizi volti alla realizzazione di alloggi per studenti in aree già urbanizzate non occorre la previa approvazione di un piano attuativo (o piano di secondo livello comunque denominato) eventualmente previsto in diretta applicazione degli strumenti urbanistici generali; in tali casi gli interventi potranno essere realizzati con modalità diretta/permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 28-*bis* del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

Inoltre, per le disposizioni di cui al comma 2 si specifica che la norma, in continuità con gli interventi di semplificazione urbanistico-edilizia posti in essere con il D.L. n. 19 del 2024, risponde all'esigenza di semplificare ulteriormente l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, garantendo semplificazioni procedurali, al fine di sostenere il raggiungimento del *target* PNRR relativo all'*housing* universitario. Infine, la RT fa presente che con la disposizione in esame non si introduce un nuovo istituto nell'ambito del d.P.R. n. 380 del 2001 (TU in materia di edilizia), ma ci si avvale dello strumento previsto dall'articolo 28-*bis*, comma 3, lettera *d*), dello stesso, che già dispone che i soggetti alla stipula di convenzione sono "la

realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale”, tra i quali ricade la materia “housing universitario”, oggetto dell’intervento normativo proposto.

Il richiamo all’utilizzo del permesso di costruire convenzionato, già previsto dal citato articolo 28-bis del DPR n. 380 del 2001 ed utilizzabile per gli interventi come quello in questione di “edilizia residenziale sociale”, è volto quindi a semplificare ulteriormente i procedimenti i realizzazione degli alloggi universitari in quelle aree che, seppur urbanizzate, sono soggette, in virtù degli strumenti urbanistici generali, ad un piano attuativo volto alla riqualificazione o a recupero urbanistico ed edilizio. Dunque, qualora l’intervento comportasse un particolare aumento del carico urbanistico, il permesso di costruire convenzionato costituirebbe lo strumento più idoneo a garantire al Comune la corretta realizzazione degli interventi edilizi. Inoltre, la proposta di semplificazione non è in contrasto con le prescrizioni della misura PNRR che impongono il divieto di costruire *housing* in aree “*greenfield*” (aree vergini non antropizzati e non urbanizzate), in quanto si specifica che il ricorso al permesso di costruire convenzionato può essere fatto solo per il potenziamento di opere di urbanizzazione già esistenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
1	Prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell’incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, di cui all’art. 5, c. 2, del D.L. 19/2024		S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
		effetti riflessi	E	TC					0,1	0,1		0,1	0,1
		straordinari	S	C		0,0	0,02		0,02	0,02		0,02	0,02
		straordinari - effetti riflessi	E	TC					0,01	0,01		0,01	0,01
		esperti	S	C		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3
		funzionamento	S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
		personale	S	C		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2
		effetti riflessi	E	TC					0,1	0,1		0,1	0,1
	Riduzione Tabella A - MUR	S	C		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8		-0,8	-0,8	

Al riguardo, va in premessa rilevato che le norme in esame prevedono la prosecuzione fino al 31 dicembre 2029 dell’incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024, e provvedono alla copertura degli oneri che ne derivano, pari a euro 786.356, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Sul comma 1, dal momento che la RT fornisce un prospetto delle voci di spesa che compongono l’onere complessivo, che risultano coerenti con i parametri utilizzati nelle relazioni tecniche riferite alle norme che hanno istituito la struttura commissariale e che

ne hanno successivamente modificato la composizione, non ci sono osservazioni da formulare.

Sul comma 2, si evidenzia che con l'inserimento del comma 2-ter all'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000 viene precisato che per gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso degli immobili in residenze universitarie non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato, per cui, tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. Dal momento che la RT afferma che la disposizione si inserisce nel quadro delle semplificazioni già introdotte dal decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di accelerare il raggiungimento del *target* PNRR sull'*housing* universitario e non introduce un nuovo istituto giuridico ma utilizza uno strumento già previsto per l'edilizia residenziale sociale, categoria nella quale rientra anche l'*housing* universitario, non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura, il comma 1 dell'articolo in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 786.357 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'università e della ricerca. Accertato che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce della riduzione disposta dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numero 7), non ci sono osservazioni.

Articolo 21, commi 1-4-ter

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR; deroghe ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per i contratti di ricerca, allorché in presenza di risorse a ciò destinate dal PNRR o di provenienza “esterna” alla finanza pubblica)

L'articolo 21 reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni varie volte alla semplificazione e all'efficientamento del diritto allo studio universitario, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR.

Il comma 1 autorizza gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario ad accedere, a certe condizioni e rispettando determinate garanzie, ai dati personali degli studenti, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, per rendere più semplici le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il compito di stabilire gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali degli studenti per le finalità di cui al primo comma.

Il comma 3 introduce una disciplina transitoria per assicurare il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti interessati dalla riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria, così da garantire l'erogazione delle borse di studio anche in caso di mobilità fra regioni diverse.

Il comma 4 interviene sulla disciplina delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, stabilendo che le spese sostenute per i contratti di ricerca e, entro alcuni limiti, per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca, sono escluse dal computo delle spese complessive del personale. In particolare, le spese per gli 'incarichi post-doc' e gli incarichi di ricerca, di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della legge n. 240 del 2010, non sono computate nel predetto calcolo, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 22-ter riferito alla stipulazione di contratti da ricercatori a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022.

Il comma 4-bis, aggiunto in sede referente, introduce deroghe ai vigenti limiti di spesa per i contratti di ricerca, per gli incarichi di ricerca e per gli incarichi post-doc, relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti esterni, ivi comprese quelle rivenienti dal PNRR.

Il comma 4-ter, aggiunto anch'esso in prima lettura, prevede misure di coordinamento alla luce di una delle deroghe disposte dal comma precedente.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 4 chiarisce che, al fine di garantire l'attuale livello di sostenibilità finanziaria, vengono lasciate incluse nel calcolo dell'indicatore del limite massimo alla spesa di personale le spese sostenute per gli incarichi di ricerca e post-doc, di cui agli articoli 22-bis e 22-ter, poste in essere nei limiti della spesa già sostenuta per i ricercatori a tempo determinato di tipo a) in quanto sostitutive di una spesa che concorre a legislazione vigente al calcolo dell'indicatore.

I commi 4-bis-4-ter sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sui commi da 1 a 3, considerato che le disposizioni non ampliano le attività facenti capo alle amministrazioni coinvolte ma si limitano a disciplinare una facoltà di accesso in relazione ad attività di verifica già svolte a legislazione vigente dagli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, nulla da osservare.

Sul comma 4, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella RT, non ci sono osservazioni.

Anche sui commi 4-bis e 4-ter non ci sono osservazioni.

Articolo 21, commi 5-8-bis ***(Scuole di specializzazione per le professioni legali e Dottorati)***

I commi da 5 a 8-bis, recano alcune modifiche all'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali al fine di ampliarne l'accesso e l'offerta formativa.

In particolare, il comma 5 reca una serie di interventi sul sistema relativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali disegnato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del

1997. È stabilito che i corsi debbano avere durata di un anno, essere di natura prevalentemente pratica ed essere volti alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense. La partecipazione ai suddetti corsi è inoltre utile ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nell'ambito delle quote riservate al personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. È previsto che con apposito decreto ministeriale e sentita la Scuola superiore della magistratura, sono stabiliti standard formativi uniformi, nel rispetto dell'autonomia universitaria. È poi sostituito il comma 3 dell'articolo 16, che disciplina l'istituzione delle scuole di specializzazione presso le università sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, allo scopo di inserire, tra i soggetti che possono concludere accordi con le predette università per la creazione di scuole di specializzazione, il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato ed estendere le convenzioni tra università anche ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti economici (oltre ai già previsti insegnamenti giuridici). Si introduce, inoltre, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 16, che prevede che per i corsi specifici di preparazione al concorso per magistrato ordinario, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali. Si dispone con una modifica al comma 4 dell'articolo 16 che nel consiglio delle scuole di specializzazione sia presente almeno un magistrato (e non più un magistrato ordinario), oltre ad un avvocato e ad un notaio. Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 16 precisa che le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, hanno la facoltà di organizzare, oltre ai corsi di specializzazione per le professioni legali di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento, master e percorsi formativi finalizzati all'ottenimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi. Vengono quindi abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 16, che dettavano norme circa lo svolgimento del concorso per titoli ed esame da superare per l'ammissione alle scuole di specializzazione nonché sul numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente che vi potevano essere ammessi.

Il comma 6 reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Il comma 7 dispone che il riordino delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica avvenga con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia.

Il comma 8 interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999, che reca norme in materia di accessi ai corsi universitari, al fine di sopprimere la lettera d), in base alla quale gli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 1997, sono programmati a livello nazionale.

Il comma 8-bis, inserito in prima lettura, prevede che al fine di finanziare i dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche per l'attuazione e il consolidamento dell'Investimento 3.4 «Didattica e competenze universitarie avanzate» e dell'Investimento 4.1 «Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale» della Missione 4, Componente 1, del PNRR e dell'Investimento 3.3 «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese» della Missione 4, Componente 2, del PNRR, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031.

Il comma 8-ter prevede che agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provveda: a) quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'università e della ricerca; b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La RT afferma che i commi da 5 a 7 recano disposizioni di semplificazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successivo decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, con l'obiettivo di garantire una formazione avanzata ai laureati in giurisprudenza che desiderino accedere alle professioni di avvocato, magistrato e notaio. Dal punto di vista finanziario, essi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto ministeriale attuativo individuerà gli standard formativi uniformi, rinviando alle singole istituzioni universitarie l'istituzione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e l'attivazione dei percorsi di durata anche annuale, i cui costi saranno posti a carico degli iscritti. Le università, sede delle facoltà e dei Dipartimenti di giurisprudenza, provvederanno alla istituzione delle Scuole e alla attivazione dei diversi percorsi e indirizzi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, didattica e programmatica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nelle singole istituzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i medesimi strumenti di finanziamento a legislazione vigente.

Specifica, in ultimo, che le convenzioni e gli accordi tra la Scuola superiore della magistratura e le università, ai fini dell'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria (comma 5, lett. d)) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A riguardo, precisa che i costi conseguenti all'organizzazione dei corsi oggetto delle convenzioni saranno posti a carico dei partecipanti ai corsi stessi (laureati aspiranti magistrati) e che le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dai commi 4 e 5 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

Il comma 8 prevede l'abrogazione all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, della lettera *d*) in materia in materia di programmazione nazionale degli accessi, al fine di allineare la disciplina alle modifiche di semplificazione introdotte con la presente disposizione.

I commi *8-bis* e *8-ter* sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che le norme stabiliscono che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica e che la RT evidenzia che il costo dei corsi, comprese le eventuali convenzioni con altre amministrazioni, sarà posto interamente a carico degli iscritti, non ci sono osservazioni.

Sui commi 8-bis 8-ter, trattandosi di uno stanziamento per finanziare i dottorati di ricerca il cui numero non è predeterminato dalla norma ed è quindi modulabile entro il limite del finanziamento previsto, non ci sono osservazioni, anche se sarebbe utile l'acquisizione di dati circa il numero di dottorati che si prevede di attivare.

Articolo 21-bis

(Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, al comma 1 prevede che al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sia incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.

Il comma 2 stabilisce che ai relativi oneri, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provveda:

- a) quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che si prevede un'autorizzazione di spesa volta a garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca, andrebbe fornita conferma dell'adeguatezza delle risorse per il completamento dei suddetti progetti, chiarendo anche le ragioni per cui le risorse inizialmente stanziare si sono rivelate insufficienti.

Per i profili di copertura, la lettera a) del comma 2 dispone una riduzione della dotazione per l'anno 2026 del Fondo, già previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, iscritto nello stato di previsione del MEF, con una dotazione complessiva di 2.500 milioni di euro annui fino al 2033, ai fini del finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'UE, tra gli altri, anche nel

settore specifico della ricerca²⁵. Dal momento che la riduzione prevista per tali risorse, pari a 14,5 milioni di euro, è a valere sugli stanziamenti genericamente individuati nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, andrebbero fornite più puntuali indicazioni in merito ai capitoli interessati, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle residue disponibilità a fronte degli interventi di spesa eventualmente già programmati per l'anno in corso²⁶.

Analogamente, con riferimento alla lettera b) del comma 2, che prevede una riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del DPCM 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019, andrebbero fornite indicazioni in merito ai capitoli dello stato di previsione del Ministero interessati dalla riduzione²⁷, nonché conferme in merito alle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento per il 2026 a valere sui medesimi stanziamenti e rassicurazioni circa l'adeguatezza delle residue risorse a fronte degli impegni di spesa già programmati²⁸.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto, trattandosi di maggiori/minori spese in conto capitale, andrebbe fornita la rappresentazione degli effetti sui saldi tendenziali.

Sezione VI ***DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E*** ***TRASPORTI***

Articolo 22 ***(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)***

Il comma 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2015, che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico in attuazione della direttiva 2012/34/UE. In particolare:

- si interviene sull'articolo 1, comma 7, prevedendo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali, nonché all'Autorità di regolazione dei trasporti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma, un documento strategico, con durata almeno

²⁵ Si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la ricerca sono previsti per il 2026 stanziamenti per la ricerca pari a 94,74 milioni di euro.

²⁶ A tale proposito, si rammenta che la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della RGS prevede che nel caso di coperture mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, oltre alla dimostrazione della disponibilità delle risorse cui si attinge "occorre fornire indicazione sui motivi del mancato utilizzo delle risorse medesime per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente". Cfr. Ministero dell'economie e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 5.

²⁷ All'atto del riparto nell'anno 2019 le Amministrazioni dell'università e dell'istruzione e della ricerca facevano riferimento ad un unico stato di previsione del bilancio dello Stato.

²⁸ Il decreto di variazione del bilancio relativo al riparto di cui al DPCM 11 giugno 2019 indicava stanziamenti aggiuntivi relativamente al settore Ricerca dell'allora MIUR per i seguenti capitoli: 7238; 7342; 7350; 7356; 7636; 7936; 7233. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., decreto di variazione n.195790 del 4 ottobre 2019.

decennale, denominato Documento strategico pluriennale della mobilità (DSPM). Il DSPM definisce gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale;

- si modifica l'articolo 1, comma 7-bis, prevedendo che anche l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) si esprima sul DSPM in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato;
- viene modificato l'articolo 15, comma 1, relativo ai rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato. Le modifiche prevedono che i contratti di programma siano redatti in linea con gli obiettivi del DSPM e che contengano gli obiettivi e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, oltre agli indicatori di performance e i criteri di qualità. Da parte del gestore è prevista infine la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze del cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi;
- si integra l'articolo 15 con il comma 4-bis, prevedendo che il gestore dell'infrastruttura assicuri che i sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione del proprio management tengano obbligatoriamente conto del raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore dà evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio;
- viene modificato l'articolo 15, comma 5, al fine di assicurare che il piano commerciale del gestore sia redatto in linea con il DSPM;
- vengono inseriti i commi da 5-bis a 5-quater all'articolo 15, prevedendo che l'Autorità di regolazione dei trasporti individui, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualità. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento dei suddetti indicatori e dei suddetti criteri. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le penalità per il gestore conseguenti al mancato conseguimento degli stessi. I progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi infrastrutturali di sviluppo ferroviario, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, da inserire nel contratto di programma, sono integrati da un'analisi costi-benefici la cui valutazione è svolta dall'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Prima dell'adozione del contratto di programma, i progetti, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni.

Il comma 2 novella l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, che definisce le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART). In particolare, si prevede che l'Autorità, con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, monitori e esprima pareri sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto gli affidamenti diretti e in house e gli affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti all'interno e tra i confini regionali.

Il comma 3 modifica l'articolo 9 della legge n. 118 del 2022, in materia di trasporto pubblico locale. In particolare:

- viene modificato il comma 1, prevedendo che la conformità alle delibere ART si riferisca alle procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento, anziché alle sole procedure di gara, come attualmente previsto a legislazione vigente;
- viene sostituito il comma 1-*bis*, che disciplina la trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome dei calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza all'Osservatorio sul trasporto pubblico locale. Si prevede ora che l'Osservatorio analizza i calendari pervenuti al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. I calendari, eventualmente rimodulati, sono pubblicati sul sito istituzionale del MIT e recano altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte per le opportune determinazioni degli enti concedenti. In sede di prima applicazione, i calendari recano evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino all'anno 2033 e all'aggiornamento degli stessi si provvede con le comunicazioni annuali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- viene inserito il comma 5-*bis*, prevedendo che le amministrazioni aggiudicatrici, nel quadro dei contratti di servizio pubblico vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, promuovano lo scorporo di lotti o servizi parziali, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.

Inoltre, viene inserito l'articolo 9-*bis* alla legge n. 118 del 2022, prevedendo che ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, *in house* o affidamento a operatori interni, si applichino i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 inerenti le regole che gli enti locali e gli altri enti competenti devono rispettare per affidare servizi di interesse economico generale di livello locale a società *in house*, le verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali e le norme di trasparenza nei servizi pubblici locali.

La proroga di contratti di obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi, debitamente motivata, è soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in house*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia la procedura competitiva per l'affidamento dei contratti di servizio pubblico relativi ai servizi ferroviari *intercity*, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'Autorità di regolazione dei trasporti e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea. I contratti di servizio sono suddivisi in lotti appropriati e contendibili, secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Infine, viene aggiunto l'articolo 9-*ter* alla legge n. 118 del 2022, prevedendo che all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano attribuite le seguenti funzioni:

- assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione, nelle relative procedure di affidamento, esecuzione e gestione, nei contratti di programma e di servizio, negli aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari, negli atti convenzionali e nelle altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato, con priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche, che ne facciano richiesta e sulla base di apposite convenzioni, nelle valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale di singoli interventi, nel

monitoraggio degli indicatori di performance e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione, nonché negli aggiornamenti o nelle revisioni dei piani economico-finanziari.

Il comma 4 modifica l'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 50 del 2017, che disciplina il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, estendendo la fattispecie che attiva il meccanismo sanzionatorio (riduzione delle risorse del Fondo TPL) dalle "gare non conformi" agli "affidamenti non conformi".

Il comma 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che le norme proposte, finalizzate all'attuazione della Riforma 1.3 del PNRR, sono volte a modificare l'ordinamento e la *governance* del settore ferroviario e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 1, lettera a), n.1 e n.2, la RT osserva che trattandosi di modifiche alla strumentazione programmatica e strategica, esse attengono alla definizione degli indirizzi, senza generare effetti finanziari. I profili di spesa restano disciplinati dagli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente per l'attuazione dei Contratti di Programma. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche contenute al comma 1, lettera b), la RT evidenzia che tali modifiche attengono alla revisione delle procedure, all'introduzione di criteri di *performance management* e al rafforzamento dei poteri di regolazione e monitoraggio. Le attività descritte sono svolte dalle amministrazioni competenti (MIT e ART) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, alla lettera b), numero 1, punto 1.1), si prevede l'attuazione della milestone che impone di assicurare che il Contratto di Programma sia redatto in linea con gli obiettivi del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità ed in conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Si sostituisce la precedente dicitura, più debole, con un vincolo di coerenza gerarchica cogente.

La modifica di cui alla lettera b), numero 1, punto 1.2) attua la *milestone* che richiede di introdurre nel CdP un sistema di *milestones* e *targets* (obiettivi intermedi e finali, traguardi), scadenze e indicatori di performance (KPIs) conformi all'Allegato V della citata Direttiva 2012/34/UE. L'inserimento di questi elementi è fondamentale per la misurabilità dei risultati.

La modifica introdotta dalla lettera b), numero 1, punto 1.3, prevede l'inserimento di un nuovo periodo che stabilisce l'obbligo per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria di trasmettere il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione

si configura come norma di carattere procedurale e organizzativo, volta a migliorare la qualità della programmazione e del monitoraggio degli investimenti ferroviari.

Mediante la modifica di cui alla lettera *b*), numero 2), si inserisce un nuovo comma 4-*bis*. Tale disposizione è la diretta conseguenza dell'introduzione di *milestones* e *target* ed attua la *milestone* PNRR che impone di legare il sistema di bonus per il management di RFI ai risultati del CdP. Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce un obbligo di *corporate governance* per il gestore dell'infrastruttura, imponendo che la remunerazione variabile del management sia correlata al raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di performance definiti nel contratto di programma ai sensi del comma 1. Si prevede inoltre che, al fine di garantire la trasparenza, il gestore dia evidenza dei criteri e delle modalità di applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio bilancio di esercizio.

La modifica di cui alla lettera *b*), numero 3), rafforza la gerarchia della pianificazione, in parallelo a quanto fatto al comma 1. Attua la *milestone* che richiede di assicurare che il “*business plan*” (identificato nel “piano commerciale” del gestore) sia “redatto in linea con” il DSPM. In particolare:

- a) il punto 3.1) sopprime al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 il debole vincolo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di “tener conto” del DSPM ai fini dell'elaborazione e aggiornamento di un piano commerciale, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'organismo di relazione.
- b) il punto 3.2) inserisce al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 un precetto esplicito che impone al piano di essere “redatto in linea con” il DSPM e “in conformità alla Direttiva 2012/34/UE”, assicurando la piena coerenza tra strategia (DSPM), pianificazione (Piano Commerciale) e attuazione (CdP).

La modifica di cui alla lettera *b*), numero 4) inserisce all'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 i commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, volti a introdurre i nuovi poteri di vigilanza e i requisiti di trasparenza previsti dal PNRR.

In particolare, il comma 5-*bis* attua due distinte *milestone*, attribuendo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, il potere di identificazione degli indicatori di performance da allegare al CdP e, contestualmente, il potere di monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma.

Quale norma funzionale e attuativa, il comma 5-*ter* affida a un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di rendicontazione e verifica

del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario e delle penalità per il gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Il comma 5-*quater* attua puntualmente la *milestone* relativa all'obbligo di integrare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativa ai grandi investimenti infrastrutturali ferroviari (di importo pari o superiore a 50 milioni di euro da inserire nel CdP, con un'analisi costi-benefici (CBA) predisposta dall'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale disposizione recepisce integralmente i requisiti PNRR, imponendo l'uso di *benchmark* internazionali, la conformità alle linee guida europee, la consultazione pubblica (*ex ante*) dei risultati e la loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in tal modo trasparenza e rigore analitico nel processo di selezione degli investimenti. La RT precisa al riguardo che l'Unità di Missione provvederà allo svolgimento di tale attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La disposizione di cui al comma 2 introduce la lettera *n-bis*) all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, rafforzando i poteri di ART in materia di monitoraggio e pareri sugli affidamenti dei servizi ferroviari. Secondo la RT, l'attribuzione di tali compiti rientra nelle funzioni istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), punto 1), che modifica l'articolo 9, comma 1, della legge n. 118 del 2022, estende l'obbligo di conformità agli atti di ART (attualmente previsto per le "procedure di gara") a tutte le "procedure di affidamento".

La disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), punto 2), sostituisce integralmente il vigente comma 1-*bis* intervenendo sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale. In particolare, si prevede che le Regioni trasmettano all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 i calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate per i servizi ferroviari regionali e che l'Osservatorio proceda ad un'analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di promuovere il necessario coordinamento tra gli enti concedenti interessati. L'obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato.

Sono poi previsti ulteriori adempimenti di pubblicazione e trasparenza dei calendari e dettagliati i relativi contenuti. La RT evidenzia che l'intervento normativo non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le nuove funzioni di analisi e promozione del coordinamento attribuite all'Osservatorio sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste.

La disposizione di cui al comma 3, lettera *a*), punto 3), introduce un nuovo comma 5-*bis* che si limita a incidere sulle modalità di gestione dei contratti di servizio pubblico già in essere, senza determinare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3, lettera *b*), introduce nell'ambito della legge 5 agosto 2022, n. 118, gli articoli *9-bis* e *9-ter*.

Con riferimento al nuovo articolo *9-bis*, i commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, obblighi di trasparenza per gli affidamenti diretti e l'obbligo di avvio della procedura competitiva di gara.

La RT afferma che si tratta di norme di principio e ordinamentali, volte a promuovere la concorrenza. Le attività istruttorie (*market test*, definizione lotti) sono svolte da MIT e ART nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo *9-ter* vengono attribuite talune specifiche funzioni all'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Al riguardo, la RT precisa che l'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà allo svolgimento delle citate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto precisa altresì che, sotto il profilo della neutralità finanziaria, le funzioni attribuite dall'introducendo articolo *9-ter* all'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) non determinano l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale invarianza è garantita dalla specifica evoluzione del carico di lavoro della predetta Unità, in stretta correlazione con la progressione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello specifico, la RT osserva quanto segue.

In primo luogo, l'attuale fase di attuazione del Piano vede il completamento delle procedure di affidamento e l'avanzamento dei cantieri, determinando una progressiva saturazione delle attività istruttorie di avvio. Con l'avvicinarsi della scadenza del termine finale del Piano, e in coerenza con la proroga della struttura disposta dall'articolo 2 del presente decreto-legge, si assiste a una fisiologica liberazione di capacità operativa. L'Unità può pertanto assorbire le nuove funzioni di assistenza e consulenza tecnico-economica senza necessità di potenziamenti organici, valorizzando la curva di apprendimento e l'esperienza specialistica maturata nel corso dell'ultimo triennio.

In particolare, le attività previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo *9-ter* sono per natura omogenee e complementari a quelle già esercitate dagli uffici dell'Unità di missione, come definiti dall'atto organizzativo vigente:

- a) da un lato, l'Ufficio di coordinamento della gestione e l'Ufficio di monitoraggio possiedono il *know-how* tecnico e metodologico necessario per le valutazioni sulla sussistenza delle condizioni di convenienza economica e sulla verifica dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi infrastrutturali;
- b) dall'altro l'Ufficio di rendicontazione e controllo dispone delle competenze analitiche indispensabili per il presidio degli indicatori di *performance* e per il monitoraggio degli equilibri dei piani economico-finanziari.

In secondo luogo, la RT precisa che il contingente di personale assegnato all'Unità di missione è composto all'attualità da 21 funzionari di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tipo profilo	N. Funzionari
Area amministrativo-giuridico-legale	12
Area matematico-statistica	3
Area economico-contabile-finanziaria	1
Area informatica	1
Area tecnica	4
TOTALE	21

L'assegnazione dei nuovi compiti si configura come una mera specificazione delle mansioni d'istituto di tale personale, già in forza presso l'amministrazione proponente e i cui oneri stipendiali risultano già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Infine, la scelta di avvalersi di una struttura già operativa, dotata di procedure consolidate e sistemi informatici di monitoraggio avanzati, risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa.

Tale soluzione permette di dare immediata esecuzione alla Riforma M3C1 R1.3 del PNRR e alla Decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, evitando i tempi e i costi derivanti dall'istituzione di nuovi nuclei di valutazione o dall'esternalizzazione di servizi di consulenza.

Il comma 4 modifica l'articolo 27, comma 2, lettera *c*), del D.L. n. 50/2017, estendendo la fattispecie che attiva il meccanismo sanzionatorio (riduzione delle risorse del Fondo TPL) dalle "gare non conformi" agli "affidamenti non conformi". Tale modifica mira a garantire l'efficacia di un meccanismo sanzionatorio già esistente, le cui eventuali maggiori entrate verrebbero comunque ripartite tra le altre regioni, come già previsto dalla norma vigente, garantendo l'invarianza del saldo complessivo del Fondo. La RT chiarisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate, infatti, provvederanno agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all'introduzione del DSPM (comma 1, lett. *a*), la RT precisa che la stessa non configura un nuovo onere istruttorio, bensì una razionalizzazione procedurale. L'attività di pianificazione strategica decennale sostituisce e integra precedenti adempimenti di programmazione già in capo alle Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il personale impiegato è quello già assegnato agli uffici di diretta collaborazione e alle direzioni tecniche, i quali si avvalgono delle strutture di supporto tecnico-statistico già esistenti, senza necessità di consulenze esterne onerose.

L'inserimento di *milestone*, *target* e indicatori di qualità nei Contratti di Programma (comma 1, lett. *b*) e la relativa verifica da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti

(ART) rientrano nelle funzioni istituzionali di regolazione previste dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 201 del 2011.

In relazione all'attribuzione all'Unità di missione PNRR del compito di valutare le Analisi Costi-Benefici per i grandi progetti ferroviari (comma 1, lett. b, n. 4), la RT rinvia a quanto già rappresentato in relazione alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), capoverso 9-ter.

L'attività di analisi e coordinamento temporale delle procedure di affidamento (comma 3, lett. a) è posta in capo all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale (*ex* articolo 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007). L'Osservatorio è una struttura già operante presso il MIT, dotata di una piattaforma informatica dedicata. L'invio dei calendari da parte delle Regioni avviene in modalità digitale tramite i canali già attivi per il monitoraggio dei dati del TPL, minimizzando l'impatto amministrativo per gli enti locali e centrali.

L'avvio di procedure competitive per i servizi *Intercity* e lo svolgimento dei relativi *market test* avvengono nell'ambito delle ordinarie procedure di gara per i servizi di pubblica utilità gestite dal MIT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1, tenuto conto che le amministrazioni interessate dalla disposizione (Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), gestore dell'infrastruttura (RFI)) sono a vario titolo chiamate a svolgere una serie di specifici adempimenti, pur considerando che la RT ha rassicurato che le predette attività per il MIT e l'ART saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, appare comunque opportuno fornire elementi di delucidazione aggiuntivi, al fine di escludere che da tali ulteriori attività possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, pur in presenza delle rassicurazioni fornite dalla RT - secondo cui i compiti attribuiti all'ART già rientrano nelle funzioni istituzionali dell'Autorità e quindi sostenibili con le risorse disponibili - andrebbero comunque acquisiti elementi di conferma circa la sostenibilità dei suddetti compiti a risorse invariate, anche in considerazione degli ulteriori adempimenti richiesti all'ART dal precedente comma 1.

Si osserva inoltre che altre norme ampliano i compiti dell'Unità di missione per il Piano di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture: il nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 15 prevede che l'Unità predisponga un'analisi costi-benefici per i progetti di importo pari o superiore a 50 milioni di euro; il nuovo articolo 9-*ter* attribuisce all'Unità funzioni di assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie nella progettazione, nelle procedure di affidamento, esecuzione e gestione, consulenza e formazione alle amministrazioni pubbliche. A tale proposito, poiché l'Unità di missione terminerà nel 2029 ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77/2021 in combinato

disposto con la proroga prevista dall'articolo 2 del presente provvedimento, andrebbe fornito un chiarimento sull'operatività di tali nuove funzioni ed eventualmente valutata l'opportunità di precisare che tali funzioni sono attribuite all'Unità solo fino all'anno 2029.

Sulle restanti disposizioni, tenuto conto delle informazioni fornite dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Il comma 1, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già raggiunto il relativo obiettivo PNRR, ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, autorizza la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) fino al 30 marzo 2026, a erogare ai soggetti affidatari, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'intervento, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse europee e nazionali previste dal Contratto di programma 2022-2026 – parte Investimenti, fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario alla data di entrata in vigore del presente decreto e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data sulle quali non si sia già espresso il collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'importo è erogato a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle citate riserve. L'erogazione del predetto importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di duecentosettanta giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro duecentosettanta giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Decorso inutilmente il termine di duecentosettanta giorni di cui al quarto periodo, l'affidatario restituisce alla società RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine di duecentosettanta giorni, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, la società RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui al terzo periodo. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. Nei casi di cui al presente comma, la determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale.

Il comma 2 reca modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021 relativo alla Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e a misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, novellando l'articolo 48, comma 5. In particolare, si consente al soggetto gestore di interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, di delegare il potere espropriativo, in tutto o in parte, a una società ad esso collegata o appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., nell'ambito di apposito atto convenzionale i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. Inoltre, viene inserito il comma 1-*quater* all'articolo 53-*bis* del decreto-legge 77 del 2021, attribuendo alla società RFI S.p.A. il potere di esproprio delle aree individuate quali siti di conferimento e prevedono che il progetto dell'infrastruttura ferroviaria includa

anche gli interventi di riambientalizzazione relativi ai suddetti siti, individuate di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati. Ai fini dell'approvazione del progetto dell'infrastruttura ferroviaria e del connesso progetto di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo, nell'ambito della conferenza di servizi di cui agli articoli 44 e 48, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonché, in caso di opere commissariate, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019 sono acquisiti le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi. Gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al primo periodo del presente comma 1-*quater*, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione a titolo gratuito delle aree e delle opere realizzate dalla società RFI S.p.A. in favore del comune in cui è localizzato l'intervento. Le procedure di cui al presente comma 1-*quater* si applicano anche alle infrastrutture ferroviarie già approvate alla data di entrata in vigore della presente disposizione per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo di cui al primo periodo costituiscono variante al progetto approvato. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente comma 1-*quater* con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 modifica l'articolo 1, comma 525, della legge n. 207 del 2024, specificando che i soggetti cui si applica la disciplina semplificata ivi prevista per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la norma è volta ad introdurre disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari.

Allo scopo di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari, il comma 1 autorizza, fino al 30 marzo 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso. L'anticipazione è concessa:

- a) nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- b) a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l'erogazione dell'importo è subordinata alla costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui

all'articolo 4 dell'allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l'importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

Con particolare riferimento ai profili di carattere finanziario, la RT rappresenta che la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, evidenzia che gli importi a titolo di anticipazione provvisoria potranno essere erogati da RFI S.p.A. nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali previste dal contratto di programma 2022-2026 – parte investimenti e delle risorse disponibili per ciascun intervento.

In relazione all'ambito di applicazione della norma, precisa che gli interventi per cui è possibile chiedere l'acconto sulle riserve sono solo quelli per i quali è già prevista l'obbligatoria presenza del collegio ai sensi dell'articolo 216 del Codice dei contratti e, pertanto, non sussiste, alcun ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'istituzione di collegi consultivi. Conseguentemente, in relazione ai compensi dei membri dei collegi consultivi, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria.

La RT chiarisce, inoltre, che nella norma le determinazioni del collegio consultivo tecnico, acquisiscono valore di lodo contrattuale, escludendo, pertanto, la possibilità di eventuali accordi bonari che determinano possibili costi.

Il comma 2 apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, alla lettera *a*) la disposizione, modificando l'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, è volta a consentire a RFI, in qualità di soggetto attuatore, di delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

La lettera *b*) del comma 2 mira ad introdurre una semplificazione in materia di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo, attribuendo a RFI S.p.A. il potere di esproprio delle aree individuate quali siti di conferimento. Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati d'intesa con il Comune e la Regione interessata, al fine di acquisire, nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario, anche le autorizzazioni occorrenti alla realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da rilasciare da parte degli organi competenti.

La disposizione in argomento prevede, altresì, l'attribuzione dell'utilizzo, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A. in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento e le procedure ivi previste si applicheranno anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

In ordine ai profili di carattere finanziario, la RT evidenzia che, in forza della clausola di invarianza finanziaria, dall'attuazione della disposizione in commento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, gli oneri relativi agli interventi di riambientalizzazione delle aree soggette ad esproprio, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree stesse, saranno a carico del quadro economico relativo all'infrastruttura ferroviaria. Le risorse necessarie per lo svolgimento di detti interventi saranno, infatti, a valere sui quadri economici delle opere alla voce di costo A "IMPORTO LAVORI", tenuto conto che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l'esecuzione degli interventi.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti afferma che la disposizione in esame consente di registrare una significativa riduzione dei costi attualmente sostenuti da RFI per le attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, agendo su quattro principali voci di spesa:

1. Riduzione dei costi di trasporto

Attualmente, la localizzazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavo dipende da fattori non pienamente governabili da RFI, poiché la distanza dal cantiere non dipende unicamente dalla disponibilità dei siti idonei ma anche dalla volontà dei rispettivi gestori di ricevere il materiale in questione.

Ciò determina, in molti casi, l'impossibilità di utilizzare siti prossimi all'area di scavo, obbligando RFI a ricorrere a siti collocati anche a notevole distanza dal cantiere.

La disposizione normativa in esame consente, dunque, a RFI di acquisire i siti di destinazione del materiale tramite procedura espropriativa, prescindendo dal consenso dei gestori.

Ciò comporta un rilevante abbattimento dei costi di trasporto, attualmente pari a 11,5 €/mc fino a 30 km, con una maggiorazione di 0,3 €/mc per ogni km aggiuntivo tra i 30 e i 200 km (in base al tariffario RFI).

2. Riduzione dei costi di conferimento

RFI riconosce attualmente ai proprietari delle cave un corrispettivo medio di circa 13 €/mc per il conferimento delle terre e rocce da scavo, a copertura delle spese operative (abbancamento, sistemazione a verde, gestione del sito) e del margine di profitto.

L'abilitazione di RFI ad acquisire i siti tramite esproprio consente di internalizzare tali attività, affidandole direttamente all'appaltatore dei lavori.

Il prezzo che RFI porrebbe a base di gara per le suddette attività sarebbe pari a circa:

- a) 5 €/mc per abbancamento e sistemazione a verde;

- b) 3 €/mc per la gestione del sito (inclusi allestimento piste, perimetrazione, illuminazione e guardiana).

Ne deriva un costo complessivo medio di circa 8 €/mc, variabile in funzione delle caratteristiche del sito, con un risparmio di circa 5 €/mc rispetto all'attualità.

3. Eliminazione dei costi per occupazioni temporanee

In assenza di disponibilità immediata dei siti di conferimento, RFI sostiene attualmente costi per l'occupazione temporanea di aree destinate allo stoccaggio provvisorio delle terre e rocce da scavo, quantificabili in almeno 1,5 €/mq.

L'esproprio dei siti di conferimento renderebbe immediatamente disponibili le aree di destinazione definitiva, eliminando tali oneri.

4. Eliminazione degli oneri da riconoscere all'appaltatore per indisponibilità dei siti

L'indisponibilità o il ritardo nella messa a disposizione dei siti di conferimento, per cause non imputabili a RFI, comporta rallentamenti e sospensioni delle attività di cantiere, con conseguenti richieste economiche da parte degli appaltatori (maggiori spese generali, fermo macchine, ridotta produttività della manodopera).

Sotto questo profilo, la disposizione in esame garantisce la certezza della disponibilità delle aree e la regolarità dell'avanzamento dei lavori.

Con la presente disposizione l'unico onere per RFI sarebbe rappresentato dall'indennizzo erogato ai proprietari delle aree individuate quali siti di conferimento, stimato in:

- a) circa 5 – 10 €/mq per cave dismesse;
- b) meno di 5 €/mq per aree depresse o degradate.

Trattasi di costi che, anche nella stima più elevata, risultano ampiamente compensati dai risparmi derivanti dalle voci di spesa sopra riportate.

Alla luce dei risparmi di spesa sopra riportati relativi alle attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, secondo le stime di RFI, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si stima che i risparmi conseguiti rispetto agli importi attualmente previsti per lo smaltimento dei materiali nell'ambito delle voci di costo "IMPORTO LAVORI" saranno di consistenza tale da compensare integralmente eventuali maggiori fabbisogni sul quadro economico delle opere derivanti dagli interventi di riambientalizzazione.

In particolare, i dati forniti dal gestore dell'infrastruttura con riferimento ad un tipico cantiere legato al PNRR evidenziano, con l'attuale modello, costi complessivi per circa 170 milioni di euro, per le attività relative al trasporto e conferimento delle terre nonché per le occupazioni temporanee, a fronte di un costo stimabile in circa 150 milioni di euro per le attività relative al trasporto, sistemazione delle cave e relativi espropri da sostenere con il nuovo modello. Tale stima ha carattere prudenziale in quanto non include nei costi dell'attuale modello: (i) il valore degli oneri da riconoscere all'appaltatore per indisponibilità dei siti che hanno un impatto significativo ma fortemente condizionato da fattori esogeni e (ii) la perdita dei ricavi da pedaggio conseguente ai maggiori tempi di realizzazione dell'opera.

Di seguito una tabella esemplificativa che evidenzia i risparmi attesi in un caso-tipo elaborato dal gestore ferroviario.

	Costi unitari	mc di terre da conferire	Superfici (mq)	Attuale gestione		Scenario gestione con la proposta normativa		Delta €
				distanza media depositi dai cantieri KM	Costo €	distanza media depositi dai cantieri KM	Costo €	
	a	b	c	d	e	f	g	h= g-e
Costo del trasporto	11,5 €/mc fino a 30 Km; sovrapprezzo 0,3 €/mc per Km	3.370.000		117	126.712.000	80	89.305.000	-37.407.000
Costo di conferimento	13 €/mc	3.370.000			43.810.000		0	-43.810.000
Costo di abbancamento e riambientalizzazione	8€/mc	3.370.000			0		26.960.000	26.960.000
Occupazioni temporanee	1,5 €/mq		524.000		786.000		0	-786.000
Espropri	10 €/mq		3.370.000		0		33.700.000	33.700.000
TOTALI					171.308.000		149.965.000	21.343.000

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare che i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito al comma 1 e alla previsione della concessione da parte della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) di una anticipazione finanziaria fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve riferite agli oneri già sostenuti dall'affidatario, pur se la norma prevede che l'anticipazione sia concessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi, che di regola hanno carattere pluriennale, sarebbe opportuno acquisire dal Governo ulteriori dati ed elementi di dettaglio in ordine all'entità finanziaria complessiva delle risorse interessate dal predetto meccanismo di anticipazione finanziaria, al fine di escludere, in particolare, una diversa rappresentazione temporale degli oneri scontati sui saldi di finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente.

Con riferimento al comma 2 e all'attribuzione alla società Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI S.p.A.) del potere di esproprio, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi informativi circa la prudenzialità della stima secondo cui i maggiori oneri derivanti dalle indennità per espropri sono quantificati sulla base di un importo dell'indennità pari a 10 euro al metro quadro, chiarendo, in particolare, le diverse

tipologie di aree interessate dall'esproprio (terreni agricoli, aree edificabili) e le differenti indennità per tipologia di area considerata. A tal fine, andrebbero acquisite ulteriori informazioni in merito ai criteri con cui è stato selezionato il caso-tipo elaborato dal gestore ferroviario, volte a confermare che i dati riportati possano essere considerati rappresentativi dell'effetto della norma nel suo complesso.

In relazione al comma 3, tenuto conto che alla norma originaria oggetto di modifica non erano stati associati effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23-bis

(Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, introduce l'obbligo, per l'appaltatore, di comunicare senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore. Il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (DURC), necessario ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, è acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, o direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 24

(Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 – Componente 4 del PNRR)

Il comma 1, al fine di assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche, istituisce lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNIISSI, di seguito «Strumento».

Il comma 2 stabilisce che lo Strumento sia alimentato da:

a) una quota pari a 1.000.000.000 di euro a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo *Next Generation EU-Italia*;

b) le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 3 dispone altresì che lo Strumento possa essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

Il comma 4 stabilisce che le risorse di cui al comma 2, lettera *a*), siano destinate al finanziamento dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021.

Il comma 5 prevede che le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), finanzino, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR con riferimento ai seguenti progetti:

a) «Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui»;

b) «Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale – Stralcio 1».

Il comma 6 stabilisce il definanziamento degli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR.

Il comma 7 finalizza le risorse di cui al comma 4 dello Strumento al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 8 dispone che per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA S.p.A. Con la medesima convenzione sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*).

Il comma 9, in relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*), dello Strumento, prevede che entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provveda a definire e a rendere pubblici:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

Il comma 10 dispone che la società INVITALIA S.p.A. provveda all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 11 pone gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A., nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.

Il comma 12 riduce di un terzo i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 20 del 1994 per il controllo preventivo della Corte dei conti.

Il comma 13 fa salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che con il comma 1 viene istituito lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNISSI. L'istituzione di tale Strumento finanziario mira ad assicurare la realizzazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, nonché a promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche.

Lo Strumento finanziario, come previsto dal comma 2, è alimentato:

(i) da una quota, pari a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse assegnate all'investimento 4.5 “Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche” della Missione 2, Componente 4, del PNRR dal Fondo *Next Generation EU-Italia* (lettera a));

(ii) dalle risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A., pari a euro 39.848.621,45, alla stessa assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (lettera b).

Con specifico riferimento alla componente finanziaria di cui al punto (ii), la RT rappresenta che le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono state trasferite nella disponibilità della società Invitalia S.p.A. mediante le seguenti erogazioni:

- a) prima *tranche*, pari a euro 50.000.000, accreditata in data 24 dicembre 2021;
- b) seconda *tranche*, pari a euro 50.000.000, accreditata in data 9 giugno 2022.

A valere sulla dotazione complessiva, Invitalia S.p.A. ha concesso agevolazioni in favore di n. 2 proponenti, esaurendo le iniziative ammissibili, come dettagliato nella seguente tabella:

Protocollo	Data Presentazione	Proponente	Settore	Dimensione	Investimento Richiesto	Agevolazione Richiesta	Regione	Data Delibera	Investimenti attivati	TOTALE Agevolazioni Concesse	Contributo Fondo Perduto	Finanziamento Agevolato
CDS001131	30/06/2022	FPT Industrial S.p.A.	Produzione e assemblaggio batterie	Grande Impresa	€ 34.833.308,00	€ 9.647.902,00	Puglia; Piemonte	30/03/2023	€ 33.959.303,00	€9.427.204,50	€9.427.204,50	€ 0,00
MBE000003	05/12/2022	Bode Sud	Automotive	Consorzi di PMI	€ 1.394.559,00	€ 751.052,60	Abruzzo	27/12/2023	€1.357.509,00	€724.174,05	€724.174,05	€0,00

Il limitato utilizzo delle risorse per le finalità originarie è stato determinato da oggettive criticità attuative, riconducibili principalmente allo "stato di crisi" e alle caratteristiche strutturali della filiera italiana di produzione di autobus e mezzi per il trasporto pubblico, composta prevalentemente da PMI specializzate nella componentistica. Al riguardo, la RT segnala che, a seguito delle interlocuzioni svolte dal MIMIT con le imprese del settore, l'Amministrazione aveva istituito un ulteriore strumento mirato al sostegno di programmi di investimento di importo inferiore alla soglia prevista per i Contratti di Sviluppo. Tuttavia, anche tale intervento non ha generato i risultati attesi in termini di domande di agevolazione presentate, evidenziando l'assenza di capacità di assorbimento delle risorse nel settore di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, la disponibilità attuale di euro 39.848.621,45 destinata al presente Strumento finanziario deriva dalla seguente riconciliazione contabile:

1. delle due *tranche* erogate (totale 100 milioni di euro), una *tranche* da 50 milioni di euro è stata oggetto di precedente rimodulazione per altre finalità di legge;
2. sulla *tranche* residua, sono stati impegnati ed erogati euro 10.151.378,55 per i due progetti sopra elencati (FPT Industrial S.p.A. e Bode Sud);
3. la differenza, pari a euro 39.848.621,45 (€ 50.000.000,00 – € 10.151.378,55), costituisce la giacenza libera e inutilizzata presso Invitalia S.p.A., che la presente norma intende rifinalizzare per gli interventi urgenti nel settore idrico.

Il comma 3 prevede, inoltre, che lo Strumento finanziario in parola possa essere alimentato anche dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR. La RT precisa, altresì, che tali risorse saranno assegnate allo Strumento finanziario nel rispetto delle procedure previste a legislazione vigente.

Il comma 4, coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che le risorse di cui al comma 2, lettera *a*) siano destinate al finanziamento (i) dei progetti del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché (ii) degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Con riferimento agli interventi di cui al punto sub. (ii) la RT precisa che trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" e alla "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera", entrambi già ricompresi nel PNISSI.

In particolare, l'importo per la realizzazione di tali interventi è stato quantificato tenendo conto dell'importo finanziato, per ciascun intervento, dal PNRR pari a:

- euro 205.000.000 per la "realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" (CODICE INTERVENTO A1-30);
- euro 23.000.000 per la "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" – "ADDUTTRICE OTTAVIA – TRIONFALE" (CODICE INTERVENTO A1-20);

- euro 57.000.000 per la “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” “NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17).

In relazione al progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, preliminarmente, la RT ricorda che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, emanato ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato nominato un Commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera”, opera qualificata come intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale. L’intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale – Roma, il 30 novembre 2022.

L’intervento per il completamento della diga di Campolattaro è anch’esso affidato ad un Commissario straordinario, nominato con DPCM del 9/05/2022. Il Commissario per l’espletamento del suo incarico si avvale della Regione Campania come stazione appaltante e soggetto attuatore. Il Commissario è titolare della programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori dell’intervento fino alla consegna delle opere finanziate al soggetto gestore in via ordinaria. Lo schema idrico di Campolattaro in via ordinaria sarà gestito del soggetto gestore del sistema della grande adduzione primaria della Regione Campania, funzionale all’approvvigionamento idrico di una pluralità di ambiti distrettuali del servizio idrico integrato, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato.

La RT fornisce quindi di seguito una scheda sintetica dei suddetti interventi.

1. Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (CODICE INTERVENTO A1-30)

CUP: B87B20098990009

Importo Progetto: 741.094.967,91 €

Importo PNRR: 205.000.000,00 €

Importo FOI: 180.200.739,35 €

Fondi regionali: 50.065.766,18 €

Altro Nazionale: 151.000.000,00 €

FSC: 154.828.462,38 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importo da realizzare nell'anno	-	-	88.619.611,37	369.248.380,71	280.628.769,34	738.496.761,42
Importo realizzato nell'anno	185.601,03	2.412.605,46	-	-	-	2.598.206,49
						741.094.967,91

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
LAVORI	531.252.245,85 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	54.349.458,88 €
ALTRO	46.646.957,14 €
PROGETTAZIONE E STUDI	71.824.742,70 €
IMPREVISTI	25.436.992,33 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	11.584.571,01 €
	741.094.967,91 €

Descrizione del progetto: Il progetto concerne l'utilizzo idropotabile e irriguo delle acque dell'invaso di Campolattaro, il punto di forza del progetto è rappresentato dall'impiego produttivo di uno dei principali invasi del Centro Sud, per finalità esclusivamente irrigue. L'opera di Campolattaro concorrerà al fabbisogno idrico di oltre 2,5 milioni di abitanti della Campania, consentendo al contempo l'irrigazione di circa 15.000 ettari della provincia di Benevento, destinati e destinabili a produzioni ad alto valore aggiunto.

2. ADDUTTRICE OTTAVIA – TRIONFALE (CODICE INTERVENTO A1-20)

CUP: G81B21006050002

Importo Progetto: 130.692.800,00 €

Importo PNRR: 23.000.000,00 €

Importo FOI: 16.417.000,00 €

Altro Nazionale: 91.275.800,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	-	-	-	-	45.659.236,15	37.318.051,02	82.977.287,17
Importo realizzato nell'anno	17.421,30	1.260.986,32	1.524.689,47	22.998.009,28	21.914.406,46	-	47.715.512,83
							130.692.800,00

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
ALTRO	41.887.462,78 €
PROGETTAZIONE E STUDI	3.655.408,00 €
IMPREVISTI	5.930.698,49 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	1.000.000,00 €
LAVORI	78.219.230,73 €
	130.692.800,00 €

Descrizione del progetto: Il sistema acquedottistico denominato Peschiera-Capore è la principale fonte di approvvigionamento idrico del territorio dell'ATO2 Lazio Centrale Roma. Il Centro Idrico di Ottavia, punto di recapito finale dell'Acquedotto Peschiera Destro, è uno dei nodi principali del sistema di smistamento della Capitale. Da esso partono le adduttrici che permettono il trasferimento della risorsa idrica verso il nodo Trionfale ed il Serbatoio di Monte Mario, da cui vengono alimentati molti quartieri del centro Città, e che poi proseguono verso il nodo Aurelio per l'alimentazione dei quadranti occidentali. Il progetto prevede una nuova linea di collegamento dal C.I. di Ottavia fino ad un nuovo centro idrico denominato Trionfale 2 creando un *by-pass* del centro idrico Trionfale esistente. L'intervento prevede la realizzazione di una condotta adduttrice DN2500/2000mm in acciaio dal C.I. Ottavia per una lunghezza complessiva pari a circa 5200 metri.

3.NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17)

CUP: G21B21005230002

Importo Progetto: 246.846.800,00 €

Importo PNRR: 57.000.000,00 €

Importo FOI: 59.010.000,00 €

Altro Nazionale: 130.836.800,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	-	-	-	-	-	79.950.832,96	88.569.238,58	168.520.071,54
Importo realizzato nell'anno	745.118,41	1.735.504,64	1.942.963,81	2.454.309,12	30.300.251,71	41.148.580,77	-	78.326.728,46
								246.846.800,00

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	2.100.000,00 €
ALTRO	97.085.521,35 €
LAVORI	126.868.895,66 €
PROGETTAZIONE E STUDI	6.617.121,00 €
IMPREVISTI	14.175.261,99 €
	246.846.800,00 €

Descrizione del progetto: L'intervento in oggetto consiste nella prima delle tre fasi funzionali che prevedono il rifacimento dell'Acquedotto Marcio che rappresenta il secondo sistema di adduzione dell'ATO2 Lazio Centrale Roma e che risulta in esercizio continuato da oltre 100 anni. Questa prima fase funzionale, il cui tracciato interessa i comuni dell'alta valle dell'Aniene, prevede la realizzazione di un primo tratto di lunghezza pari a circa 2,3 km di due condotte in acciaio DN2000 a superficie libera e di un secondo tratto in pressione con tubazione DN1800 in cemento armato vibrocompresso (c.a.v.) rivestito internamente in PEAD di lunghezza pari a 5 km fino al nodo, denominato Sifone Ceraso, di interconnessione agli acquedotti esistenti. Lo scavo e la posa di quest'ultimo tratto avviene attraverso la tecnologia di scavo in *microtunneling*. Al termine dell'intervento sarà possibile alimentare mediante il nuovo sistema idraulico realizzato, con una portata pari a quella media odierna di 4,2 m³/s, le due gallerie esistenti a valle del nodo di connessione con le stesse.

Il comma 5, sempre coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), (ovverosia le risorse nella disponibilità della società INVITALIA S.p.A.), siano destinate, nel limite di spesa complessivo di euro 39.848.621,45, al finanziamento degli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4 del PNRR. Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla “Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui” e degli interventi di “Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale – Stralcio 1”, entrambi già ricompresi nel PNISSI. A tal fine, la RT precisa che l'importo complessivo di euro 39.848.621,45 costituisce il tetto massimo di contribuzione

riconoscibile a valere sullo Strumento per la realizzazione dei predetti interventi. Conseguentemente, la copertura finanziaria di ogni eventuale fabbisogno residuo o ulteriore onere necessario al completamento delle opere resta a carico esclusivo dei rispettivi soggetti attuatori, che dovranno provvedervi mediante risorse proprie o altre fonti di finanziamento diverse dallo Strumento in oggetto.

Di seguito una scheda sintetica dei suddetti interventi.

4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CASSA DI LAMINAZIONE DEL FIUME SECCHIA ALLA NORMATIVA DPR 1363/59 E DM 26/06/2014, COMPRESIVI DELL'UTILIZZO DELL'INVASO A SCOPI IRRIGUI (CODICE INTERVENTO A1-1 LOTTO 2)

CUP: B94H20001600001

CLP: M2C4-I4.1-A1-1 lotto 2

Importo Progetto: 25.000.000,00 €

Importo PNRR: 25.000.000,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	24.856.087,47 €	24.856.087,47 €
Importo realizzato nell'anno	143.667,53 €	245,00 €	- €	143.912,53 €
				25.000.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
SERVIZI DI CONSULENZA	10.000,00 €
INTERFERENZE	20.000,00 €
LAVORI	13.387.766,73 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	2.993.588,53 €
ALTRO	2.005.418,26 €
PROGETTAZIONE E STUDI	950.647,79 €
ONERI DI SICUREZZA	219.453,84 €
IMPREVISTI	4.070.889,38 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	1.342.235,47 €
	25.000.000,00 €

CODICE INTERVENTO A1-1 LOTTO 4

CUP: B94H20001600001

CLP: M2C4-I4.1-A1-1 lotto 4

Importo Progetto: 2.000.000,00 €

Importo PNRR: 2.000.000,00 €

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2023	2024	2025	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	1.927.023,03 €	1.927.023,03 €
Importo realizzato nell'anno	68.940,57 €	4.036,40 €	- €	72.976,97 €
				2.000.000,00 €

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo
INTERFERENZE	10.000,00 €
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	7.500,00 €
LAVORI	1.341.402,06 €
IVA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	319.704,45 €
ALTRO	28.467,68 €
PROGETTAZIONE E STUDI	136.232,32 €
ONERI DI SICUREZZA	111.800,00 €
IMPREVISTI	44.893,49 €
	2.000.000,00 €

Descrizione del progetto: L'intervento prevede l'adeguamento e completamento delle arginature perimetrali della cassa di espansione del fiume Secchia e realizzazione di opere per l'utilizzo di una parte dell'invaso per scopi irrigui ed è suddiviso in due lotti funzionali. Il LOTTO 2 prevede l'adeguamento in sagoma e in quota dei rilevati esistenti a contenimento dell'invaso alla quota di 51,75 m s.l.m., mentre il LOTTO 4 vedrà la realizzazione degli impianti di prelievo dall'invaso (pompe e manufatti per il sollevamento) e delle opere di adduzione (condotte/canali di distribuzione) dall'invaso alla rete di distribuzione gestita dal Consorzio di bonifica Emilia Centrale.

5. RECUPERO DI BACINI DI EX CAVA IN DESTRA IDRAULICA DEL F. MARECCHIA, CON FUNZIONE DI STOCCAGGIO PER SOCCORSO E DISTRIBUZIONE IRRIGUA SULLA BASSA VALMARECCHIA, LAMINAZIONE DELLE PIENE ED USO AMBIENTALE – STRALCIO 1 (CODICE INTERVENTO A1-4)

CUP: I61B20001260001

Importo Progetto: 16.107.788,13 €

Importo PNRR: 15.000.000,00 €

Importo FOI: 0,00

Altro Nazionale: 0,00

Altro UE: -

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
Importo da realizzare nell'anno	- €	- €	- €	- €	- €	8.110.649,23€	8.110.649,23€
Importo realizzato nell'anno	11.208,75€	220.870,22€	523.092,30€	2.814.247,02€	2.336.959,59€	982.972,89€	6.889.350,77€
							15.000.000,00€

QUADRO ECONOMICO

Tipologia voce spesa	Importo (€)
B.10 – PER SPESE PER PUBBLICITA' E, OVE PREVISTO, PER OPERE ARTISTICHE	2.000,00
B.12 – PER I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE	2.473.016,39
A.1 – LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	10.092.568,83
A.2 – ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	232.344,54
B.7 – PER SPESE DI CUI AGLI ARTICOLI 90, COMMA 5, E 92, COMMA 7-BIS, DEL CODICE, SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA' PRELIMINARI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERVIZI, ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ALL'ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', L'IMPORTO RELATIVO ALL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5, DEL CODICE, NELLA MISURA CORRISPONDENTE ALLE PRESTAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTE DAL PERSONALE DIPENDENTE	856.000,00
B.4 – PER IMPREVISTI	382.000,00
B.6 – PER ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMI 3 E 4, DEL CODICE	128.029,24
B.2 – PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI	40.000,00
B.1 – PER LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO, IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA	314.000,00
B.3 – PER ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	50.041,00
B.5 – PER ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENTI INDENNIZZI	430.000,00

Descrizione del progetto: Le finalità di Progetto sono connesse al recupero dei volumi di invaso di 2 dei 3 bacini principali di ex cava esistenti in destra idraulica del Fiume Marecchia, e precisamente denominati: “Cava Santarini” in Comune di Santarcangelo di Romagna, “Cava Incal Instag”, entrambi ubicati in Comune Santarcangelo di Romagna. Oltre alla possibilità di utilizzo irriguo e plurimo, gli invasi recuperati potranno fornire, con un ulteriore intervento di completamento, funzione di presidio idraulico agli abitanti di Rimini e Santarcangelo ubicati a valle degli accumuli, garantendo quindi anche la funzione di laminazione nei confronti delle piene indotte dal F. Marecchia. Il volume complessivo invasabile dai bacini di accumulo interessati, nei quali è presente l'interrimento dovuto al lavaggio inerti connesso alle attività pregresse (nonché il naturale deposito dei limi di trasporto), è stimabile in circa mc 2.000.000.

Il comma 6 dispone che gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientrati nell' Investimento 4.1, Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente defianziati dal medesimo Investimento.

Il comma 7 specifica che le risorse di cui al comma 4 sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel PNISSI.

Il comma 8 prevede che, per l'attuazione di tutte le attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA S.p.A. Il medesimo comma prevede che l'atto convenzionale sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e INVITALIA S.p.A. dovrà, altresì, definire, nello specifico, le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4, da finanziare a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a).

Il comma 9 dispone che, con esclusivo riferimento ai contributi da riconoscere a valere sulla quota dello Strumento finanziario di cui al comma 2, lettera a), ovvero sulla quota a valere su risorse PNRR, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, e, comunque, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, INVITALIA S.p.A. definisca e renda pubblici:

- i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7 corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;
- l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 4, lettera b), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
- le modalità di verifica e controllo degli interventi;
- i criteri di valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità PNISSI, privilegiando l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di partenariato pubblico-privato, secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9 e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

Il comma 10 precisa che la società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e predispone un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel PNISSI.

Il comma 11 stabilisce che gli oneri di gestione dello Strumento da parte di INVITALIA sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a). Ciò consente di coprire i costi amministrativi, di assistenza tecnica e monitoraggio senza generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 12 interviene sui termini della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista al comma 8, prevedendone la riduzione di un terzo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

L'intervento incide esclusivamente sulla scansione temporale dei controlli di legittimità-contabilità, senza modificare la ripartizione delle competenze tra

amministrazioni né la natura degli atti sottoposti al controllo. Per la RT, la disposizione ha un carattere meramente procedimentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 13 prevede che siano fatte salve le competenze e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto delle dettagliate informazioni fornite dalla RT, andrebbe unicamente assicurato che l'istituzione dello Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico - SFNISSI, unitamente alle modalità di finanziamento dello Strumento e di destinazione delle predette risorse agli interventi previsti dalla presente disposizione, non alterino la rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica così come già scontata a legislazione vigente.

Sezione VII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 25

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

Il comma 1, in relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del DPR n. 600 del 1973 (in tema di violazione del segreto d'ufficio), le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

Il comma 2, in relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2026, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di

contratti pubblici. All' onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo *Next Generation EU-Italia*.

Il comma 3, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2024/2509, dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0».

Il comma 4, al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti *Testing and Experimentation Facilities* (TEF) denominati «*AgriFoodTEF – Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain*» e «*AI-MATTERS – AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs*», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, autorizza la spesa di 6.324.763 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 17 del 2022 (si tratta del Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive).

Il comma 5, integrando l'articolo 1, comma 435, della legge n. 199 del 2025, riconosce al GSE per le attività di cui al primo periodo (gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione e sviluppo della piattaforma informatica) e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione dell'agevolazione un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 5-bis, lettera a), novellando il comma 19-sexies, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge n. 200 del 2025, che ha modificato la disciplina in materia di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari prevista dai commi 432 e 433 della legge n. 207 del 2024, incrementa da 4 a 8 milioni di euro la spesa prevista per l'anno 2026 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, a finanziamento degli oneri connessi al contratto tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente "Radio Radicale". La lettera b) abroga il comma 19-septies (ai sensi della quale avrebbero potuto essere stipulati accordi diretti tra le Camere e il soggetto emittente per l'espletamento dei medesimi servizi).

Il comma 5-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il comma 5-quater, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, autorizza, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell'investitore dell'incentivo di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (ovvero la detrazione del 65% per gli investimenti in startup innovative), l'impresa beneficiaria a presentare l'istanza di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020 anche successivamente all'effettuazione dell'investimento, purché entro il 31 maggio 2026. Per gli investimenti di cui al primo periodo, fermo restando il rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo articolo 5 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, nell'istanza per il riconoscimento dell'incentivo è indicato, in luogo dell'ammontare dell'investimento che l'investitore intende effettuare, previsto dal comma 3, lettera b), del citato articolo 5 del medesimo decreto, l'ammontare dell'investimento realizzato.

Il comma 5-quinquies stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* verifica, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale "de

minimis” di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore e dandone altresì comunicazione all’Agenzia delle entrate con le modalità previste dal comma 8 dell’articolo 5 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2020. L’esito negativo dell’accertamento è ostativo al riconoscimento dell’incentivo.

Il comma 5-*sexies*, modificando l’articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge n. 199 del 2025, non prevede più la previa istituzione di 40 posizioni bensì direttamente l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di 40 unità di personale da inquadrare nell’area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, ribadisce il contenuto dei commi 1 e 3. In merito al comma 2 precisa che, con riferimento alla misura M4C2, Investimento 2.3, afferente ai centri di trasferimento tecnologico, si provvede a valere nell’ambito delle stesse misure del PNRR interessate dalle attività oggetto dell’articolato. È stato infatti concordato con la Commissione europea un nuovo “*costing*” della misura, che autorizza una percentuale (sino al 2%) di utilizzo delle risorse destinate alla stessa alle attività di controllo e verifica. Inoltre, con riferimento alla quantificazione delle risorse necessarie, le stesse sono state stimate come segue:

a) per il supporto alla gestione e all’attività di controllo, si stima un costo complessivamente pari a 5,5 milioni di euro, correlato all’impiego di personale con profili *junior, middle e senior*;

b) per l’adozione di supporti tecnologici digitali per la gestione della domanda di accesso ai servizi di trasferimento tecnologico e per le fasi di controllo della misura, si stima un costo complessivo pari a 1,5 milioni di euro.

La RT sottolinea poi che il comma 4 è volto a garantire la continuità operativa dei progetti “*Testing and experimentation facilities*” (TEF) denominati AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. progetti “TEF” sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un *network* promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del *Digital Europe Programme* (DEP). A tali fini, il comma in esame prevede un’autorizzazione di spesa pari a 6.324.762,50 euro per l’anno 2026 e individua la copertura dei relativi oneri.

L’onere viene ripartito, sulla base delle più recenti stime di fabbisogno condivise dai soggetti attuatori, come segue:

Progetto	Fabbisogno 2026
AgriFoodTEF	€ 3.703.776,50
AI-MATTERS (stima)	€ 2.620.986,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 6.324.762,50

Il finanziamento della misura è garantito dalla riduzione delle risorse disponibili sul capitolo 7356/1 “Fondo da ripartire per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti del settore automotive e per il riconoscimento di incentivi all’acquisto di veicoli non

inquinanti”, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La Rel. III. aggiunge che i progetti in questione mirano a creare strutture permanenti di eccellenza per la sperimentazione e la certificazione di soluzioni di intelligenza artificiale in settori strategici, quali l’agroalimentare e il manifatturiero. Inizialmente, il cofinanziamento della quota nazionale di tali progetti era stato previsto a valere sulla misura M4C2, Investimento 2.3 del PNRR. Tuttavia, alla luce delle criticità riscontrate, in accordo con la Commissione europea è emersa l’esigenza di una riprogrammazione di tali progetti al di fuori del perimetro del PNRR. Le principali criticità emerse attengono, innanzitutto, al rischio di doppio finanziamento. La compresenza del finanziamento europeo (DEP) e di quello nazionale tramite PNRR (a sua volta di derivazione europea) avrebbe imposto ai soggetti attuatori e all’Amministrazione complesse e onerose attività di rendicontazione e controllo per garantire la netta separazione dei costi, con un elevato rischio di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Il secondo aspetto di criticità riguarda l’orizzonte temporale. Come noto, il PNRR impone la conclusione di tutte le attività e l’ammissibilità delle spese entro il 30 giugno 2026. I progetti TEF, per loro natura, hanno un orizzonte operativo pluriennale che si estende ben oltre tale data, essendo destinati a diventare infrastrutture di innovazione permanenti. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto necessario escludere i due progetti TEF dal perimetro di finanziamento del PNRR e, al fine di garantire la continuità di tali iniziative, la stessa Commissione europea ha richiesto che il cofinanziamento fosse comunque assicurato a valere su fondi nazionali ordinari. A tali esigenze risponde la disposizione in questione.

Il comma 5 prevede il riconoscimento di un compenso pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (corrispondenti allo 0,178% delle complessive somme stanziare per la misura incentivante nel medesimo triennio) in favore di GSE per lo svolgimento da parte della stessa, sulla base della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 435, della legge n.199 del 2025, delle attività di assistenza tecnica relativa alla gestione delle procedure di accesso e di controllo dell’agevolazione di cui al comma 427 del medesimo articolo 1.

Si tratta, in particolare delle attività: di *help desk* e CRM a supporto dei beneficiari; di gestione e controllo delle domande di agevolazione; di PMO e assistenza specialistica alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*; di monitoraggio degli oneri.

La RT assicura infine che l'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente, relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzato a copertura, presenta sufficienti disponibilità.

La RT non analizza i commi da *5-bis* a *5-sexies*, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
4	Incremento delle risorse per assicurare la continuità operativa dei <i>progetti Testing and Experimentation Facilities</i> (TEF), nell'ambito del <i>Digital Europe Programme</i> (DEP)	S	K	6,3			6,3			6,3		
	Riduzione del Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore <i>automotive</i> , di cui all'art. 22, c. 1, del D.L. 17/2022	S	K	-6,3			-6,3			-6,3		
5	Contributo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., finalizzato alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive, di cui all'art. 1, c. 435, della L. 199/2025	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Al riguardo, in relazione ai commi 1 e 3, andrebbe assicurato che le convenzioni stipulate dal MIMIT e le attività connesse alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Nulla da osservare sui commi 2 e 4, sia per i profili di quantificazione, essendo gli oneri previsti configurati come tetti di spesa, che per quelli di copertura, individuati in una frazione delle stesse risorse previste per la linea di intervento di cui al comma 2 e nella riduzione (per circa 6,3 milioni di euro) del Fondo per la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive*, per quanto attiene al comma 4, atteso che tale fondo reca una dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per l'anno 2026 e presenta un accantonamento di importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame.

Nulla da osservare sui commi 5, 5-*bis* e 5-*ter*, essendo gli oneri configurati come tetti di spesa.

Anche il beneficio indicato al comma 5-*quater* è contenuto nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 179 del 2012, per cui il presumibile incremento della platea dei suoi percettori non determinerà effetti ulteriori rispetto a quelli già scontati nei saldi a legislazione vigente.

Il comma 5-*quinquies* ha natura procedurale.

Nulla da osservare infine sul comma 5-*sexies*, che non modifica i profili finanziari correlati all'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge n. 199 del 2025.

Articolo 26

(Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 – Componente 2 del PNRR)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 201 del 2022:

- la lettera a) novella la disciplina concernente la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevedendo che la già prevista attività di monitoraggio svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia effettuata sentite le autorità competenti (n. 1).

Inoltre chiarisce che è sufficiente il ricorrere di almeno una delle condizioni – già individuate dalla normativa – affinché l'ente locale debba considerare insoddisfacente l'andamento del servizio pubblico affidato all'ente gestore (n. 2).

Infine, amplia il novero delle fattispecie in presenza delle quali è fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto. Tale potere ricorre, oltre che nell'ipotesi di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del citato piano (già contemplata dalla precedente formulazione), anche quando il piano non sia adottato entro i termini temporali stabiliti, oppure quando il piano adottato sia insufficiente o inefficace (n. 3);

- la lettera *b*), modificando l'articolo 31-*bis*, comma 2, estende l'attuale disciplina prevista in caso di incompletezza della relazione concernente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica predisposta da ciascun ente locale (che conduce a una diffida ed eventualmente a una sanzione amministrativa pecuniaria) ai casi di cui al comma 1²⁹.

Il comma 2, integrando l'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2025, precisa che entro il 30 giugno 2026 l'atto di indirizzo strategico in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico, come disciplinato dalla medesima disposizione, debba contenere specifiche indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 36 della legge n. 193 del 2024:

- la lettera *a*), sostituendo il comma 1-*bis*, stabilisce che la revisione di cui al comma 1 prevede, ai fini della selezione degli erogatori con cui stipulare degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, consenta di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità;
- la lettera *b*), inserendo il comma 1-*ter*, stabilisce che la procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1-*bis* prevede un sistema premiale che valorizzi l'erogatore con riferimento:
 - a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
 - b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;
 - c) all'adeguato rapporto tra personale qualificato impegnato e numero degli assistiti;
 - d) alla capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
 - e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assume rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze pregresse e consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza, valorizzando la conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi *setting* assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.

²⁹ Si tratta di:

- la mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione concernente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel proprio territorio;
- la mancata pubblicazione della predetta relazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente affidante;
- la mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo con cui impone al gestore del servizio pubblico locale di elaborare un piano per intraprendere le necessarie misure correttive a fronte di un andamento gestionale insoddisfacente del servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore stesso.

La RT annessa al DDL iniziale, pienamente utilizzabile, afferma che l'interlocuzione di cui al comma 1, lettera *a*), n. 1, con le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (quali ARERA, ART) costituisce un'attività di collaborazione istituzionale che viene ordinariamente effettuata nell'ambito dei compiti di monitoraggio cui le stesse sono preposte e pertanto dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nulla aggiunge al contenuto delle restanti disposizioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Sezione VIII **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE**

Articolo 27

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 – Componente 2 del PNRR)

Il comma 1, al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, secondo le modalità previste con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, istituisce appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale.

Il comma 2 prevede che il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 sia il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 che pone tale tipologia di costi a carico dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, sulla base di tariffe proposte dal GSE e approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le modalità di gestione dei programmi di cui al comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la società GSE. La società GSE subentra al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nei rapporti in essere con i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusi quelli concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.

Il comma 3 fissa in ventiquattro mesi dalla data di comunicazione degli accordi di concessione tra il GSE e i soggetti beneficiari, il termine entro il quale gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio gestiti dalla società GSE devono entrare in esercizio.

I commi 4 e 5 precisano che le misure di incentivazione devono rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

e non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

Il comma 6 fissa al 30 giugno 2026 il termine entro cui la società GSE stipula con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per ciascun investimento. In caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, il predetto termine è prorogabile di ulteriori 60 giorni.

Il comma 7 stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE siano assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.

Il comma 8 dispone che entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e GSE, di cui al comma 2, la società GSE adotti, per ciascun investimento di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina delle modalità e dei termini di avanzamento degli investimenti, delle modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti, delle modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e di erogazione dei contributi in conto capitale.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che l'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale in quanto la spesa ivi prevista, pari complessivamente a € 4.130.520.000,00, risulta integralmente coperta dalle risorse già assegnate all'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea tramite il NextGenerationEU.

In particolare, l'onere finanziario è imputato alle somme stanziare per la Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 – Energia rinnovabile, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4 del PNRR, per i seguenti importi: Investimento 1.1 “Sviluppo di sistemi agri-voltaici” euro 1.099.000.000,00; Investimento 1.2 “Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili” euro 795.500.000,00; Investimento 1.4 “Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare” euro 2.236.020.000,00.

Quanto alle singole disposizioni, evidenzia che il comma 1 istituisce appositi Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti di produzione di biometano, agrivoltaici, di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo. In particolare, viene previsto che le misure originarie del PNRR di cui alla Missione 2 – Componente 2 (M2C2) siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti “Sviluppo agrovoltaico” (Investimento 1.1), “Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo” (Investimento 1.2) e “Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare” (Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l'attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell'autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il comma 2 individua nel Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione, ai cui oneri gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non derivandone, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle bollette elettriche.

La norma definisce l'obbligo di stipulare per ogni programma di investimento specifici accordi attuativi tra il GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la specifica della descrizione del processo decisionale, dei requisiti della politica di sovvenzionamento associata, dell'importo coperto dall'accordo di attuazione, con l'obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo, per come puntualmente riportata all'interno del PNRR. Con la stipula dell'accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro dalla società GSE al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

La RT sottolinea che agli oneri gestionali si provvederà ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il comma 3 garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR “Biometano”, “Agrivoltaico” e “Comunità Energetiche Rinnovabili”. In tale contesto, la RT conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (Decreti Ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare 24 mesi dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del decreto legislativo 199 del 2021, i quali disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle relative linee PNRR. La norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate e autorizzate dalla Commissione europea. Il mantenimento dell'impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il comma 4 introduce la clausola generale che vincola l'attuazione dei programmi di investimento al pieno rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) e

delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il comma 5 dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. La RT precisa che la disposizione in esame agisce in continuità alle previsioni dei decreti attuativi oggi in vigore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere *b*), *c*) ed *e*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevedendo il subentro del GSE in tutte le attività di gestione dei contributi di sovvenzione. Ricorda che tutti e tre gli strumenti (agrivoltaico, biometano, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo) sono stati concepiti prevedendo sia un contributo in conto capitale (finanziato con risorse PNRR) sia una tariffa incentivante (finanziata con risorse nazionali). I tre regimi di aiuto, con tale impostazione, sono stati approvati da specifiche decisioni di autorizzazione da parte della Commissione europea, anche sotto il profilo della cumulabilità (le misure sono state, infatti, valutate dalla commissione europea in sede di verifica della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di stato proprio al fine di accertarne la cumulabilità con le tariffe incentivanti). In particolare, per il DM agrivoltaico la tariffa è tarata rispetto alla presenza del contributo in conto capitale; per il DM CACER, che prevede due meccanismi distinti, è previsto che il meccanismo in tariffa sia sempre cumulabile con contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento a fronte di opportune riduzioni del livello tariffario stesso, al fine di rendere l'intensità dell'aiuto compatibile con le previsioni delle linee guida in materia di aiuti di Stato.

L'attuale formulazione del comma 5 è già presente nei decreti attuativi del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Il comma 6 definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui devono essere sottoscritti gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il comma 7 stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte della società GSE siano assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il comma 8 descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. Inoltre, i regolamenti dovranno recepire tutte le condizioni normative (quali i divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla RT in merito ai programmi di sovvenzione che sono attuati utilizzando risorse già assegnate all'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e considerato che gli oneri gestionali del Gestore dei servizi energetici (GSE) sono a carico dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

CAPO I DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 28

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Il comma 1 apporta modifiche al decreto-legge n. 124 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. In particolare, in riferimento agli accordi per la coesione e ai relativi cronoprogrammi, si prevede che la loro modifica sia soggetta anche alla previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge n. 199 del 2025. Inoltre, si incrementa, dal 10 al 20 per cento, la quota di anticipazione sulle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione.

Il comma 2 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2026 il Fondo turismo, di cui all'articolo 178, del decreto-legge n. 34 del 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sul Patrimonio destinato.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, estende l'ambito territoriale di ammissibilità degli investimenti finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali anche agli investimenti realizzati nei territori dei comuni ricadenti, alla data di entrata in vigore della disposizione, nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950. A tal fine, si stabiliscono specifici criteri di imputazione dei citati investimenti con riferimento alla ripartizione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 19 maggio 2025.

Il comma 3, al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico nei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, stanziando la somma di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori di detti comuni, tenuto conto della relativa classificazione sismica. I criteri di selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione restano definiti dall'avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle «Aree interne» da ammettere a finanziamento, adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2026.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, al fine di concorrere alla realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, riconosce un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Il citato contributo è ripartito in pari misura tra i predetti istituti. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 3-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di una scuola primaria nella frazione di Vena Superiore del comune di Vibo Valentia di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 di 600.000 euro per l'anno 2028, di 500.000 euro per ciascun anno dal 2029 al 2030. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 4, al fine di concorrere agli obiettivi di valorizzazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e di realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibili nei territori del Mezzogiorno d'Italia nonché agli obiettivi di riqualificazione e di valorizzazione degli spazi e degli edifici pubblici, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, dispone a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, l'assegnazione:

a) della somma complessiva di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» situato nel comune di Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno;

b) della somma complessiva di 7,2 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto:

b-*bis*) della somma complessiva di 4,9 milioni di euro, per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza;

b-*ter*) della somma complessiva di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona.

Il comma 5 revoca la somma di euro 27,6 milioni di euro delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016 del 10 agosto 2016, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, già destinate ad assunzioni di personale a tempo determinato ovvero a contratti di collaborazione entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023 di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e ad assunzioni di personale a tempo determinato presso i comuni di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con conseguente riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare.

Il comma 5-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, modifica il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 60 del 2024. In particolare, si interviene sull'utilizzo delle risorse nazionali rinvenienti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, ad un tasso di cofinanziamento dell'UE fino al massimo del 100 per cento, effettuata entro marzo 2025 per il perseguimento degli obiettivi STEP, al fine di consentire alla Amministrazione titolari dei programmi

di utilizzare le risorse nell'ambito del rispettivo Accordo per la coesione, senza più l'obbligo di destinarle agli obiettivi previsti dal regolamento STEP³⁰.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che il comma 1 reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 29 dicembre 2025 sul provvedimento concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla *Mid-term Review* (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che la disposizione si limita a precisare che eventuali modifiche degli accordi per la coesione potranno effettuarsi soltanto a seguito di idonea verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, coerentemente con quanto previsto, sul punto, dai commi 750 e 754 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, provvedendo, per l'effetto, ad adeguare le previsioni del citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Al comma 1, lett. b) si prevede l'incremento dal 10 per cento al 20 per cento dell'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa. La RT evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il previsto incremento della percentuale massima di anticipazione concedibile opererà nei limiti delle risorse già stanziare e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il comma 2 si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforzando la dotazione finanziaria, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 n. 34 del 2020, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

Con delibera n. 77/2024 del 29 novembre 2024, relativa all'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021-2027, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1) della legge n. 178 del 2020, ha assegnato al Ministero del turismo

³⁰ Si tratta dei seguenti obiettivi, previsti dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento 2024/795: a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti: 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»; 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti; b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera a).

risorse pari a 121.138.038,00 euro. Con la disposizione in commento tale somma viene incrementata di complessivi 200 milioni di euro.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, la disposizione in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro complessivi per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate.

La RT specifica che l'incremento della dotazione del Fondo turismo, di cui all'articolo 178 del decreto-legge n. 34 del 2020, non è destinato a riconoscere ulteriori corrispettivi al soggetto gestore, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo Nazionale del Turismo comparto A, che all'articolo 15.11.1. stabilisce la destinazione di una quota di commissione di gestione, con due precisazioni:

1) la quota fissa delle commissioni è già coperta (quindi non incrementa il valore delle commissioni da versare) dai rendimenti degli investimenti generati dal 2014 (anno di costituzione del fondo);

2) la quota variabile quantificata in base alla metodica di calcolo di cui al comma 2 è coperta dai rendimenti maturati dalla sottoscrizione della quota ad oggi.

Il comma in rassegna provvede altresì ad individuare le fonti di finanziamento per la copertura degli oneri previsti e conseguentemente a regolare dal punto di vista contabile l'impatto finanziario.

Il finanziamento degli oneri ivi previsti, pari a 200 milioni di euro, è assicurato mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 3 autorizza lo stanziamento di risorse pari a complessivi 90 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartite in 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e in 80 milioni di euro per l'annualità 2027.

Con riferimento al profilo di cassa, inteso quale possibile andamento delle uscite a valere sul capitolo 8000 (Fondo per lo sviluppo e la coesione) del bilancio dello Stato,

la RT rappresenta che l'avviso richiamato dalla disposizione in esame prevede termini ampi per la presentazione dei progetti, fissati al mese di maggio 2026. Considerata, inoltre, la pluralità dei soggetti beneficiari e la conseguente eterogeneità dei cronoprogrammi di attuazione degli interventi, si indica il seguente profilo temporale di spesa: 9 milioni di euro per l'anno 2026, 21 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030.

Del profilo di cassa sarà dato conto nei provvedimenti di assegnazione delle risorse che andranno comunicati anche al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 prevede che, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione sia disposto il finanziamento:

a) del completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 48/2019 del 24 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019;

b) dell'infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

La disposizione comporta oneri pari complessivamente 15,7 milioni di euro, la cui copertura è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 in coordinamento con le disposizioni recate dal successivo comma 5.

La RT indica inoltre di seguito il profilo di cassa relativo alle suindicate assegnazioni:

a) comma 5, lett. a) (assegnazione all'intervento La Balzana per 8,5 milioni di euro): 2 milioni per il 2026, 3,5 milioni per 2027 e 3 milioni per il 2028;

b) comma 5, lett. b) (assegnazione per interventi nel Comune di Statte per 7,2 milioni di euro): 1,2 milioni per il 2026, 3 milioni per il 2027 e 3 milioni per il 2028.

Il comma 5 prevede che per le finalità di cui al comma 4 è disposta la revoca, per l'importo di 15,7 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge n. 178 del 2020, ovvero a quelle di cui all'articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. La revoca comporta la corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del citato Programma operativo complementare. Le risorse revocate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

A tale riguardo, la RT illustra di seguito il percorso normativo e amministrativo che ha determinato la disponibilità di economie maturate su una dotazione originaria di 445 milioni di euro, nell'ambito delle due iniziative finanziate con risorse del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "*Governance* e Capacità Istituzionale" 2014-2020: "Circolare attuativa ai sensi della Legge n.

79/2022”; “Professionisti al Sud – articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152/2021”.

La legge n. 178 del 2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, all’articolo 1, comma 179, ha previsto la possibilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, per le amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle politiche di coesione – in particolare le regioni del Mezzogiorno – di assumere personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, fino a 2.800 unità e per una durata massima di 36 mesi, entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (POC).

Per dare attuazione alla citata misura, sono stati pubblicati due bandi di concorso nelle *Gazzette Ufficiali* n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021, che hanno determinato l’assunzione di un numero di 1.164 unità, per un totale di risorse impegnate pari a circa 90 milioni di euro.

Successivamente, l’articolo 11 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha disciplinato l’utilizzo delle risorse non impegnate nell’ambito dei citati concorsi, a causa dell’insufficiente numero di idonei o della mancata accettazione delle proposte di assunzione. In virtù di tale disposizione, le risorse in questione potevano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti dotati di analoga professionalità tecnica, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.

La durata dei contratti non poteva superare i 36 mesi, nel rispetto dei limiti di spesa e delle disposizioni in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

La c.d. “Circolare attuativa ai sensi della legge n. 79/2022”, ha autorizzato le amministrazioni destinatarie alla selezione di esperti per un importo complessivo pari a euro 245.788.124, consentendo la contrattualizzazione di oltre 1.500 professionisti presso circa 900 amministrazioni, per un totale di risorse impegnate pari a euro 174.830.225, generando economie di spesa pari a euro 70.957.899.

In aggiunta a quanto sopra, con il decreto-legge n. 152 del 2021 è stata introdotta la misura “Professionisti al Sud”, che ha consentito all’Agenzia per la Coesione Territoriale di stipulare contratti di collaborazione, della durata massima di 36 mesi con professionisti ad alta specializzazione destinati a fornire supporto tecnico agli enti locali del Mezzogiorno.

L’onere derivante dall’attuazione della misura in esame, nel limite di 67 milioni di euro, è stato posto anch’esso a carico del POC “*Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020*”.

L’iniziativa ha consentito la contrattualizzazione di 360 unità di esperti, per un totale di risorse impegnate pari a circa 20 milioni di euro, con economie residue stimate in circa 47 milioni di euro.

Da ultimo, l’articolo 6 del decreto-legge n. 60 del 2024 ha previsto la possibilità per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud di poter utilizzare le risorse POC non ancora impegnate alla data del 31 luglio 2024 per finanziare ulteriori azioni di

supporto tecnico e amministrativo, nonché interventi di digitalizzazione, in coerenza con il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica “Capacità per la Coesione” 2021–2027. Per il finanziamento di alcuni di tali progetti, ad oggi, risultano impegnate risorse per importi pari, complessivamente, ad euro 42.211.876.

Premesso quanto sopra, la RT riporta nella tabella seguente l’indicazione dei costi relativi a ciascuna delle tre misure sopra illustrate, con separata evidenziazione delle somme impegnate e delle conseguenti economie maturate.

Descrizione	Dotazione da Programma	Costo ammesso a finanziamento	Economie
Concorso coesione SUD (L. Bilancio 2021, art. 1, c. 179)	445.000.000,00	90.000.000,00	0,00
Circolari attuative ai sensi della Legge n. 79/2022		245.788.124,00	70.957.899,00
Professionisti al Sud (art. 31-bis, c. 7,8,9 D.L. n. 152/2021, convertito in L. n. 233/2021)		67.000.000,00	47.000.000,00
Progetti finanziati in ragione dell’art. 6 del DL 60 del 2024		42.211.876,00	0,00
Totale	445.000.000,00	445.000.000,00	117.957.899,00

Precisa, infine, che l’articolo 1, comma 721, secondo periodo, della legge di bilancio per il 2026, ha previsto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di dette economie nella misura di 50 milioni di euro. Conseguentemente, risultano allo stato ancora disponibili economie nella misura di euro 67.957.899,00.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

<i>(milioni di euro)</i>												
Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2	Incremento del Fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive, di cui all’art. 178, del D.L. 34/2020	S	K	200			200					
	Versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sul Patrimonio destinato, di cui all’art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	E	EXT	200								
		S	K				-200					

Al riguardo, con riferimento all’ incremento, dal 10 al 20 per cento, della quota delle anticipazioni delle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione, considerato quanto affermato dalla RT che l’incremento dell’anticipazione opera nei limiti delle risorse già stanziare e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito all’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2026 del Fondo per il turismo, tenuto conto che tale incremento è finalizzato alla sottoscrizione di quote o

azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, non si formulano osservazioni, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari registra correttamente oneri solo in termini di saldo netto e di fabbisogno, trattandosi di incrementi di partite finanziarie non rilevanti ai fini dell'indebitamento netto, e che l'onere è limitato all'ammontare dello stanziamento. Per i profili di copertura, si segnala che l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha stanziato risorse in conto capitale, per un importo massimo pari a 44 miliardi di euro per l'anno 2020, registrandole esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare, sulla base della motivazione che, da un lato, l'apporto, attraverso il predetto Patrimonio, di beni e rapporti giuridici non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno, dall'altro lato, trattandosi di un'operazione volta all'acquisizione di strumenti finanziari, essa non produce effetti neppure sull'indebitamento netto. Successivamente, quando la disciplina del Patrimonio destinato è stata oggetto di ulteriori interventi³¹, gli effetti sono stati invece iscritti non solo sul saldo netto da finanziare ma anche sul fabbisogno.

Le risorse in esame risultano iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale, in base ad un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS, risulta una disponibilità in termini di cassa pari a 3,666 miliardi di euro per il corrente esercizio finanziario, nonché residui di stanziamento (cosiddetti residui di lettera f) per i quali ancora non si è perfezionato l'impegno di spesa), per un valore complessivo di circa 20,6 miliardi di euro.

In proposito si ricorda che il Governo, nella seduta n. 416 del 15 luglio 2025 della Commissione bilancio del Senato, ha chiarito che l'iscrizione in conto residui, relativamente all'anno 2025, delle risorse del Patrimonio destinato è disposta in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 207 del 2024. Si rammenta che tale disposizione ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere apportate, per l'anno finanziario 2025, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie - Acquisto azioni e altre partecipazioni». La

³¹ Fra i quali si segnalano i seguenti: è stato consentito che l'apporto del MEF a CDP possa avvenire anche attraverso apporto di liquidità e non solo attraverso l'emissione di titoli di Stato (articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021): alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi; l'autorizzazione di spesa per il Patrimonio destinato è stata incrementata di 2.540,9 milioni di euro per il 2024 (articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2023): gli effetti (sempre di maggiore spesa in conto capitale), sono stati questa volta iscritti non solo sul saldo netto da finanziare ma anche sul fabbisogno; l'autorizzazione di spesa è stata ridotta, di 200 milioni per il 2024, al fine di rifinanziare il Fondo italiano per il clima (articolo 13 del decreto-legge n. 181 del 2023), che è un fondo rotativo: anche in questo caso gli effetti sono stati registrati non solo sul saldo netto da finanziare ma anche sul fabbisogno; l'autorizzazione di spesa è stata ridotta di 343 milioni di euro e di 688 milioni di euro per il 2024 (articolo 1, comma 6-septies e articolo 7-quater del decreto-legge n. 155 del 2024): anche in questo caso gli effetti sono stati registrati sia sul saldo netto da finanziare sia sul fabbisogno.

medesima disposizione è prevista anche con riferimento all'anno finanziario 2026, ai sensi del comma 22 dell'articolo 3 della legge n. 199 del 2025.

Ciò premesso, tenuto conto che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari mostra che le predette risorse sono destinate a spese in conto capitale, per quanto attiene alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, anche considerando che il Governo ha recentemente chiarito³² che a partire dal 2021 le stime di finanza pubblica presentate nei documenti di programmazione economico-finanziaria considerano gli impieghi per il Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti S.p.a. anche in termini di fabbisogno.

Con riferimento allo stanziamento di 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, in ragione di 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e di 80 milioni di euro per l'annualità 2027, da destinare al finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori dei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne del periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto della relativa classificazione sismica, considerate le informazioni fornite dalla RT che espongono un profilo temporale di spesa in termini di cassa (9 milioni di euro per l'anno 2026, 21 milioni di euro per l'anno 2027 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030), andrebbe assicurato che le predette risorse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In riferimento al comma 4 e all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'assegnazione della somma complessiva:

- di 8,5 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al complesso denominato «La Balzana» in provincia di Caserta,
- di 7,2 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte, in provincia di Taranto,
- di 4,9 milioni di euro per il completamento dell'investimento relativo al Polo scolastico Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza,
- di 7 milioni di euro, per la realizzazione di interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) situata nel comune di Affi, in provincia di Verona,

considerato che la RT fornisce i profili di spesa in termini di cassa solo per i primi due profili di investimento, e al successivo comma 5 indica le ragioni per cui le predette risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione risultano effettivamente disponibili, andrebbero indicati anche i profili di spesa in termini di cassa degli investimenti finanziati a seguito delle modifiche intervenute alla Camera dei deputati (Polo scolastico

³² Cfr. Commissione bilancio del Senato, seduta n. 416 del 15 luglio 2025, esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Alta Val Trebbia nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza, e interventi di valorizzazione e di riqualificazione dell'area dell'ex base militare dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico - NATO - situata nel comune di Affi, in provincia di Verona).

In relazione al comma 2-*bis* andrebbe chiarito se l'estensione dell'ambito territoriale di ammissibilità degli investimenti finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali, determinando una maggiore richiesta di risorse a valere sul predetto Fondo, non possa causare una richiesta di rifinanziamento del Fondo medesimo, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito ai commi 3-*bis* e 3-*ter* che riconoscono, rispettivamente, un contributo per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e un incremento di autorizzazione di spesa per gli anni dal 2028 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in assenza di informazioni da parte della RT, andrebbe assicurato che le predette risorse siano effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Relativamente al comma 5-*bis*, andrebbe assicurato che il venir meno delle risorse nazionali rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, nei casi previsti dalla norma, senza più l'obbligo di destinarle agli obiettivi previsti dal regolamento STEP, non determini una rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata a legislazione vigente.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 29

(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 252 del 2005 l'articolo 19-*sexies* (Risoluzione stragiudiziale delle controversie), che si compone dei seguenti 3 commi. Il comma 1 stabilisce che i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera *b*) (da 500 a 500.000 euro). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-*quinquies*. Il comma 2 prevede che la COVIP determini, con proprio regolamento, nel

rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-*bis* della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risultino assicurate l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. Il comma 3 stabilisce che per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (mediazione), e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Il comma 2 dell'articolo 29 in esame, modificando l'articolo 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, stabilisce che il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte delle forme di previdenza complementare (in luogo delle parole "dei fondi pensione") di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni (in luogo dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati).

Il comma 2-*bis*, al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), integrando l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005, stabilisce che l'assunzione del personale avviene mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionale della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro annui.

Il comma 2-*ter* provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 750.000 euro per l'anno 2026 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul bilancio della COVIP.

Il comma 3, nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attività, anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, stabilisce che i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN di cui al comma 5 provvedono a redigere e rendere pubblici nel proprio sito internet istituzionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché a trasmettere, nel medesimo termine, alle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente ai fini della vigilanza, i propri bilanci e le relative relazioni, ivi comprese quelle degli organi di controllo comunque denominati. Il bilancio e la relativa documentazione sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, primo comma, e 2621-*ter* del codice civile.

Il comma 4 impone che i bilanci e le relazioni di cui al comma 3 siano coerenti, esaurienti e correttamente presentati e forniscano un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria, ivi compresa un'informativa sugli investimenti significativi, indicando in particolare, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente:

- a) il numero degli iscritti e dei beneficiari;
- b) l'ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;
- c) l'ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;
- d) il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;
- e) l'ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
- f) il rapporto tra patrimonio e prestazioni erogate;
- g) i costi di gestione sostenuti nell'esercizio;
- h) con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano, restando in ogni caso esclusi le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ai fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN, comunque denominati, e, in particolare:

- a) ai fondi sanitari integrativi del SSN, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- b) agli enti, alle casse e alle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) alle forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (*long term care*) in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

Il comma 6 prevede che gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano svolti nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

Il comma 7 stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'impossibilità di iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell'anagrafe istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente.

Il comma 8 stabilisce che le disposizioni dei commi da 3 a 7 si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il comma 11-*bis*, sostituendo il comma 202 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025, differisce dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova normativa sul diritto del lavoratore al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. La COVIP adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date.

I commi 9, 10 e 11 del testo del decreto legge sono stati soppressi nel testo del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati. Tali commi prevedevano l'integrazione del finanziamento della COVIP per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3 mediante il versamento annuale, da parte dei soggetti vigilati, di un contributo determinato dalla COVIP in misura non superiore allo 0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun soggetto. Ai fini del calcolo, le risorse destinate alle prestazioni comprendono sia le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza sia le prestazioni integrative o complementari ai medesimi LEA. Con regolamento adottato dalla COVIP dovevano essere stabilite le modalità di determinazione, riscossione e versamento del contributo.

La RT annessa al DDL iniziale risulta utilizzabile con riferimento ai commi 1 e 2, sostanzialmente invariati rispetto al testo iniziale del decreto-legge. In relazione a tali disposizioni, tuttavia, la RT nulla aggiunge al loro contenuto.

I successivi commi risultano aver integralmente sostituito e sostanzialmente modificato gli originari commi da 3 a 11, in relazione ai quali, con riferimento allo svolgimento delle attività di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del SSN ivi prevista e disciplinata, la RT affermava che la COVIP avrebbe provveduto agli adempimenti con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che - come riporta **la Rel. III.** -, sulla base dei dati ufficiali COVIP, alla fine di settembre del 2025 il totale delle risorse destinate alle prestazioni – gestito dalle forme di previdenza complementare – è di 255,4 miliardi di euro, mentre, alla fine del 2024, l’attivo totale delle Casse di previdenza ammonta a 125,1 miliardi di euro.

Aggiunge poi che, sulla base dei dati disponibili presso l’Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della salute, il relativo comparto risulta composto da oltre 300 soggetti, con circa 16 milioni di iscritti e risorse annue destinate alle prestazioni stimate in circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 2,1 miliardi per prestazioni riconducibili ai LEA e circa 1,1 miliardi per prestazioni integrative ai LEA.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 determinano un incremento dei compiti in capo alla COVIP, anche se accompagnati dalla previsione di importi posti a carico dei fruitori del nuovo servizio (pur non necessariamente a copertura integrale dei costi), con contestuale ridefinizione dei parametri di riferimento per il calcolo dei contributi di vigilanza versati dai soggetti vigilati (si passerebbe dallo 0,5% dei contributi incassati, ovvero circa 100 milioni³³, allo 0,01% delle risorse destinate alle prestazioni, ovvero circa 250 milioni). Pertanto, premesso che la COVIP non rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche elaborato dall’ISTAT ai fini del conto economico consolidato, non ci sono osservazioni.

Il presumibile aumento dei contributi versati all’ente dovrebbe poi condurre a una riduzione del gettito tributario, in conseguenza dell’incremento delle somme deducibili dal reddito d’impresa in quanto contribuzione dovuta alla COVIP da parte dei soggetti vigilati³⁴.

Nulla da osservare sul comma 2-*bis*, essendo l’onere configurato come tetto di spesa, mentre si segnala la copertura di cui al comma 2-*ter*, che pone l’onere a carico del bilancio della COVIP, modalità comunque non in violazione della vigente normativa contabile, atteso che la Commissione, come detto, non è inclusa nel conto consolidato delle PP.AA.

Nulla da osservare sui commi da 3 a 8 e sul comma 11-*bis*, introdotti dalla Camera dei deputati.

Circa la soppressione dei commi da 9 a 11, posto che anche il testo dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è stato modificato, non ci sono osservazioni, considerato che non è più previsto l’incremento dei compiti in capo alla COVIP connessi alla vigilanza sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, di cui ai commi 3 e seguenti, mentre con la soppressione dei

³³ V. COVIP, Relazione annuale 2024, pagine 39 e segg., al seguente [link https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/relazione_per_anno_2024.pdf](https://www.covip.it/sites/default/files/relazioneannuale/relazione_per_anno_2024.pdf)

³⁴ Si fa presente che il bilancio di previsione COVIP 2026, relativamente alle previsioni di cassa, indica in circa 10,7 milioni di euro l’importo derivante da entrate (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, nonché entrate extratributarie) e in circa 6,7 milioni le entrate derivanti da trasferimenti correnti (ministeri e INPS).

commi da 9 a 11 non è più previsto il versamento di un contributo da parte dei nuovi soggetti vigilati.

Articolo 30 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 stabilisce che le risorse assegnate alle Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di cui all'allegato 2 al presente decreto³⁵ restano acquisite nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020 (“Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto” e “Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito”), e concorrono ai versamenti (al bilancio dello Stato) previsti dall'articolo 1, comma 742, della legge n. 199 del 2025. All'individuazione delle singole misure cui imputare tali risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e le singole Amministrazioni interessate, sulla base dei dati di attuazione risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 2 prevede che sui medesimi conti di tesoreria di cui al comma 1 siano versate le economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, come risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 3 stabilisce che, decorso il termine del 30 giugno 2026, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, sono accertate le risorse sulle quali non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4, tali somme rimangono nella disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1.

35

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
Ministero degli affari esteri e della coop. internazionale	300.000.000,00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10.465.901,00
Ministero della cultura	166.299.233,57
Ministero della salute	122.192.167,41
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	124.582.358,34
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	208.878.575,08
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	65.202.347,69
Ministero dell'economia e delle finanze	47.500.000,00
Ministero dell'interno	22.500.020,16
Ministero dell'istruzione e del merito	300.000.000,00
Ministero dell'università e della ricerca	120.749.017,32
Presidenza del Consiglio dei ministri	99.140.379,43
TOTALE	1.587.510.000,00

Il comma 4 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, con DPCM, corredato di relazione tecnica, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica come indicati nell'ultimo documento di finanza pubblica approvato, si provveda ad assegnare le risorse individuate ai sensi del comma 3 in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente. Il decreto di cui al presente comma definisce le procedure finanziarie di monitoraggio, controllo e rendicontazione della spesa.

Il comma 5 prevede che il decreto di cui al comma 4 disponga prioritariamente il rifinanziamento:

- a) del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 per la somma di 18.232.210 euro per l'anno 2027 e di 18.030.231 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029;
- b) delle autorizzazioni di spesa di pertinenza dei Ministeri interessati dall'articolo 2, comma 4, lettera b), numeri da 1 a 11, per i corrispondenti importi, per un ammontare complessivo di 8.998.702 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

Il comma 6 stabilisce che alle risorse finalizzate all'attuazione del PNRR, nella disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi, nonché dei gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR, si applica l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021 (rendendo tali risorse non assoggettabili ad esecuzione forzata e non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio).

Il comma 7 dispone che i soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR provvedono alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

Il comma 8 dispone che le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR realizzate attraverso gli strumenti finanziari, assicurano il presidio sull'espletamento degli adempimenti di cui al comma 7 a carico dei soggetti gestori, aggiornando i relativi dati sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, anche oltre la data del 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

Il comma 9 dispone che, nel caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero di indebito o mancato utilizzo delle relative risorse, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ad effettuare i relativi recuperi nei confronti dei soggetti gestori degli strumenti finanziari ai fini della restituzione delle risorse al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 stabilisce che alla riprogrammazione delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provvede con le procedure di cui al comma 4.

Il comma 11 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2023:

- la lettera a), oltre a recare una modifica formale, integra il comma 2 prevedendo che l'accesso al Fondo per le vittime dell'amianto da parte delle società partecipate pubbliche non assistite da manleve o garanzie pubbliche originarie (vale a dire per le quali gli obblighi risarcitori derivino da operazioni di fusione o trasformazione disposte da atti normativi o amministrativi non assistite da manleve o garanzie pubbliche originarie) avviene a titolo di rimborso di quanto erogato ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale previsto dalla norma originaria.
- la lettera b) inserisce i seguenti commi:
 - il comma 2-bis prevede, ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo per le vittime dell'amianto impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025, le disposizioni dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2023 e n. 119 del 16 luglio 2024, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si applichino alle domande di indennizzo relative all'anno 2023 presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione e l'INAIL provveda al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data. Con il decreto

adottato ai sensi del comma 2-*quinqües* sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni 2024 e 2025 e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto.

- il comma 2-*ter* destina per l'anno 2026 le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo a seguito delle erogazioni di cui al comma 2-*bis* all'erogazione di indennizzi:
 - a) in favore dei lavoratori che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 (che prevedono e disciplinano il trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato per i lavoratori a contatto con l'amianto) e, in caso di decesso, dei loro eredi;
 - b) in favore delle società titolari dei cantieri navali di cui alla lettera a), indipendentemente dalla natura pubblica o privata delle società medesime, a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori ai sensi di quanto stabilito dal decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 2-*quinqües*.
- il comma 2-*quater* stabilisce che il riparto delle risorse di cui al comma 2-*ter* è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 2-*quinqües*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.
- il comma 2-*quinqües* prevede con decreto interministeriale l'aggiornamento del decreto di cui al comma 2, terzo periodo, del presente articolo e del decreto di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 213 del 2023 (ovvero delle tabelle di liquidazione e delle modalità di erogazione degli indennizzi a carico del Fondo), al fine di dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa.

Il comma 11-*bis*, integrando l'articolo 18-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che il Comitato agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017, può destinare una quota della Sezione di cui al comma 1 (ovvero la Sezione venture capital investimenti partecipativi del fondo rotativo cd. Fondo 394, di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981), nella misura non superiore a 150 milioni di euro, all'attuazione di interventi nel Continente africano realizzati anche senza il coinvestimento delle società Simest S.p.A. o Finest Spa.

Il comma 11-*ter* incrementa la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge n. 207 del 2024 di 150 milioni di euro per l'anno 2026 (appunto quella inerente alla Sezione venture capitale investimenti partecipativi), a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. Fondo 394), al netto delle dotazioni finanziarie delle Sezioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere a) e b), della legge n. 207 del 2024.

La RT annessa al DDL iniziale, sostanzialmente utilizzabile, premette che il presente articolo disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle economie generate dalle misure PNRR.

In merito al comma 1 afferma che gli importi ivi indicati rappresentano quota parte delle somme da riversare previste dal comma 742 della legge di bilancio per il 2026.

La disposizione in commento non determina effetti di finanza pubblica, tenuto conto che le risorse in parola derivano da economie di spesa già considerate

nell'aggiornamento del conto tendenziale delle Amministrazioni pubbliche presentato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025: alla luce di ciò, come accennato, la legge di bilancio 2026-2028 ha tenuto conto anche di tali economie – oltre che degli effetti derivanti dalle altre modifiche apportate dalla revisione del PNRR approvata con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 – nel determinare l'ammontare delle risorse complessive da riversare all'entrata ai sensi dell'articolo 1, comma 742, in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano stesso.

Illustra poi il contenuto dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Quanto al comma 11, le previsioni ivi contenute intervengono sull'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure di erogazione del Fondo per le vittime dell'amianto.

La disposizione comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, stimati in 8 milioni di euro per l'anno 2026, in relazione alle somme residue del Fondo riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 che la novella consente di destinare per le medesime finalità, con le predette nuove procedure. Al relativo onere si fa fronte mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La Rel. III., con specifico riguardo alle società partecipate pubbliche, ricorda che la previsione è correlata agli oneri connessi alle esposizioni all'amianto anteriori al 1984 che discendono da processi di trasformazione e fusione per incorporazione adottati con atti autoritativi della Pubblica Autorità, mediante i quali dette società sono subentrate nelle passività di società pubbliche del settore navale senza alcuna manleva per le esposizioni pregresse. Tali obblighi, pertanto, non rientrano nei normali costi d'impresa, ma costituiscono oneri ereditati da decisioni pubbliche volte alla riorganizzazione del settore navale negli anni '80, con trattamento differenziale rispetto ad altre società partecipate. La misura in esame consente di assicurare uniformità di trattamento ai lavoratori già esposti nelle società di origine, oggi inesistenti.

Nel complesso la disposizione in rassegna chiarisce che le prestazioni riconosciute dal Fondo hanno natura previdenziale e assistenziale e sono destinate esclusivamente ai lavoratori (o ai loro eredi) affetti da patologie asbesto-correlate e che il rimborso alle società opera unicamente come anticipazione tecnica della prestazione pubblica, nei limiti dei requisiti probatori e degli importi tabellari previsti dai decreti attuativi.

La prestazione è corrisposta secondo tabelle uniformi approvate con decreto interministeriale; il rimborso all'impresa non sostituisce il risarcimento civile, che rimane disciplinato secondo il principio di integralità del danno e di compensazione.

Il beneficiario ultimo è sempre e in ogni caso il lavoratore o il suo erede.

La RT non si sofferma sui commi 11-*bis* e 11-*ter*, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
11	b)	Utilizzo delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'art. 24, c. 2, del D.L. 34/2023, anche in conto residui, per l'erogazione di indennizzi in favore di lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 13 della L.257/1992, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società datrice di lavoro, nonché in favore delle società titolari dei cantieri stessi a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori	S	C				8			8		
		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K				-8			-8		

Al riguardo, in relazione al comma 4, si rileva che dovrebbe essere valutata la coerenza con la vigente normativa contabile della previsione di un successivo atto di rango secondario, ossia un DPCM, in luogo di provvedimenti di rango legislativo, per provvedere alla destinazione delle risorse individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, in favore di specifiche iniziative e di singoli interventi anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione e la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente che, in quanto tali, sono oggetto di programmi di spesa, che costituiscono unità di voto parlamentare.

In relazione alla lettera *b*) del comma 5, si rileva l'opportunità di chiarire se detta lettera debba intendersi riferita, come sembrerebbe evincersi dal testo, ad "autorizzazioni di spesa" o alla dotazione del fondo speciale di parte corrente e ai relativi accantonamenti utilizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *b*), numeri da 1) a 11), che verrebbero in tal modo ripianati per gli anni dal 2027 al 2029. Nel primo caso, varrebbero le medesime considerazioni dianzi svolte in relazione al comma 4, giacché verrebbe disposto il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa, non meglio precisate, per effetto di un provvedimento di rango secondario, nel secondo caso, invece, la disposizione dovrebbe essere riformulata facendo riferimento non già alle autorizzazioni di spesa, ma agli accantonamenti utilizzati ai sensi dei citati numeri da 1) a 11), valutando altresì l'opportunità di rinviare la destinazione di tali risorse, nel senso testé indicato, non già ad un DPCM, ma alla prima sezione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009.

Dovrebbe inoltre essere valutata l'opportunità, anche con riferimento alle risorse che saranno accertate per gli anni successivi al 2026, di rinviare alla legge di bilancio il compito di provvedere alla riallocazione delle risorse medesime, posto che ai sensi della disciplina contabile è proprio la legge di bilancio il principale strumento attraverso il

quale di provvede al rifinanziamento, alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle risorse già iscritte nel bilancio a legislazione vigente.

Andrebbero poi chiariti i presupposti dei rifinanziamenti prioritari disposti dal comma 5, atteso che essi si estendono al 2028-2029. Infatti, qualora non si tratti di risorse relative ai medesimi anni, bensì comunque al 2026, la loro appostazione nel 2028-2029 richiederebbe una corrispondente copertura in termini di cassa e competenza economica.

Si evidenzia poi che alcune delle disposizioni in esame fanno riferimento ad attività da espletarsi dopo il 31 dicembre 2026, ma a legislazione vigente sono state messe a disposizione delle amministrazioni titolari di misure PNRR risorse umane, finanziarie e strumentali limitate alla durata del Piano stesso, cioè fino al 31 dicembre 2026. In merito a tale profilo, andrebbero pertanto forniti elementi di informazione volti ad assicurare che le amministrazioni interessate possano svolgere le attività a loro carico, anche oltre il 31 dicembre 2026, con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, potendosi comunque presumere che dette attività siano di più contenuta ampiezza rispetto a quelle dovute per l'ordinario periodo di operatività del PNRR.

Nulla da osservare sul comma 11, atteso che l'onore è un tetto di spesa sostenuto nel limite delle risorse in conto residui, senza modificarne la finalità originaria, e che la copertura in termini di indebitamento e fabbisogno è effettuata a valere su un Fondo che presenta le occorrenti somme.

Nulla da osservare altresì sui commi aggiuntivi 11-*bis* e 11-*ter*, nel presupposto che le risorse stornate in favore della sezione *Venture capital* e investimenti partecipativi a valere sulle risorse appostate presso il Fondo 394 ed estranee anche alle altre due sezioni esistenti non siano già destinate, anche prospetticamente, ad interventi già finanziati.

Articolo 31

(Clausola di salvaguardia)

L'articolo prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la disposizione chiarisce l'ambito territoriale di applicazione del decreto, prevedendo che le relative norme operino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar. 2026 [Nota di lettura n. 341](#)
Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (**Atto del Governo n. 390**)
- " [Nota di lettura n. 342](#)
A.S. 1845: "Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali"
- Apr. 2026 [Nota di lettura n. 343](#)
A.S. 1825: "Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale"
- " [Nota di lettura n. 344](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (**Atto del Governo n. 386**)
- " [Nota di lettura n. 345](#)
Schema di decreto ministeriale recante primo aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in materia di livelli essenziali di assistenza (**Atto del Governo n. 391**)
- " [Nota di lettura n. 346](#)
A.S. 1857: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, recante misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 347](#)
A.S. 1852: "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica"
- " [Nota di lettura n. 348](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849(**Atto del Governo n. 385**)
- " [Nota di lettura n. 349](#)
A.S. 1865: "Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese"
- " [Nota di lettura n. 350](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (**Atto del Governo n. 387**)